

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 9 agosto 2019, n. 145

Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione modifiche.

**Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto l'art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

Vista la L.R. 28/12/2018, n.67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)";

Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";

Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola

Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott. Luca Limongelli;

Vista la D.G.R. n.411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, dott. Luca Limongelli, Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione n. 102 del 20/05/2019 di conferimento degli incarichi di P.O. Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP alla rag. Maria Amendolara e di P.O. Responsabile Sviluppo sostenibile della pesca al dott. Massimo Miceli;

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

Visto l'atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;

Visto l'Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 25/05/2016;

Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa;

Vista la Convenzione tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data 01/12/2016;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla AP "Responsabile di Raccordo", Rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, riceve la seguente relazione:

Vista la D.D.S. n. 104 del 26/06/17 (pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017) con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha approvato il *Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia*, a seguito di validazione dell'AdG nazionale con nota prot. n. 0014517 del 20/06/17;

Vista la D.D.S. n. 11 del 19 gennaio 2018 (pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018) sono state approvate le "Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione)", unitamente alle "Piste di Controllo" specifiche, a integrazione del "Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".

Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia;

Considerato che con D.D.S. n. 90 del 18/04/2019 si è provveduto alla rimodulazione dell'atto organizzativo n. 372 del 12/12/2016 e successive modifiche e integrazioni che ha stabilito la nuova configurazione del Servizio FEAMP;

Considerato che è necessario procedere all'emanazione di nuovi avvisi pubblici e che la terza versione del Manuale delle Procedure sarà sottoposta al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione Generale Pesca marittima e dell'acquacoltura, per l'opportuna validazione;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione e all'adozione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia - Terza versione", che incorpora le Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 e 4.64, le Check list e le Piste di Controllo;

Tanto premesso, si ritiene di poter approvare il "*Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia - Terza versione*", completo di appendici, e si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente determinazione e precisamente di:

- approvare il "*Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia - Terza versione*", completo di Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 e 4.64, le Check list e le Piste di Controllo, e riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce, Brindisi/Taranto e Foggia;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP. Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il *“Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia - Terza versione”*, completo di Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 e 4.64, le Check list e le Piste di Controllo, e riportato nell’allegato *“A”*, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce, Brindisi/Taranto e Foggia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it

Il presente atto:

- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) fasciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 - Allegato A *“Terza versione del Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia”*, di 341 (trecentoquarantuno) fasciate;per un totale complessivo di n. 347 (trecentoquarantasette) fasciate.

Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Luca Limongelli



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

Allegato A - DDS n. 145 del 09/08/2019

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

REGIONE PUGLIA

Versione 3

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 361 FOGLI

Il Dirigente di Sezione





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Documento	Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia
Versione	3
Revisione	2
Data	06/08/2019
Approvazione	Referente Autorità di Gestione dell'O.I. Regione Puglia
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452

GRIGLIA DELLE REVISIONI DEL MANUALE		
REV.	DATA	PARTI REVISIONATE
0	15 marzo 2017	Prima emissione
1	21 febbraio 2018	Revisione dell'intero documento
2	06 Agosto 2019	<p>Il manuale è stato revisionato nel suo complesso ed aggiornato in virtù delle nuove disposizioni in materia di appalti (D.Lgs. 19/04/2017, n.56) e in materia di spese ammissibili e separazione delle funzioni dei controlli di I livello.</p> <p>Inoltre, si è provveduto all'aggiornamento del quadro normativo europeo, nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>Sono stati aggiornati l'organigramma, le relative funzioni, il processo istruttorio e le modalità di verifica e controllo ai sensi dell'art. 125.4 del Reg. UE n. 1303/2013.</p>





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

SOMMARIO

1. PREMESSA	6
1.1 Campo di applicazione	6
1.2 Gestione del Documento	6
1.3 Quadro normativo di riferimento	7
1.3.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)	7
1.3.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)	9
1.3.3 Normativa nazionale	11
1.3.4 Riferimenti regionali	12
1.4 Acronimi e definizioni	14
1.4.1. Acronimi	14
1.4.2. Definizioni	16
1.5 Cenni sul Programma Operativo FEAMP	24
2. Soggetti coinvolti nella gestione del PO FEAMP 2014/2020	27
2.1. Le Strutture coinvolte nella gestione PO FEAMP a livello nazionale	27
2.1.1. Autorità di Gestione (AdG)	28
2.1.2. Autorità di Certificazione (AdC)	31
2.1.3. Autorità di Audit (AdA)	32
2.2 Organismi Intermedi (OO.II.)	33
Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG)	34
2.3. Organizzazione dell'O.I. Regione Puglia	35
2.4 Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni e organizzazione	36
3. Priorità del PO FEAMP 2014/2020	39
1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	39
2) Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	43
3) Promuovere l'attuazione della PCP	45
4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	46
5) Favorire la commercializzazione e la trasformazione	46
6) Favorire l'attuazione della PMI	47
4. FASI PROCEDURALI	48
4.1. Acquisizione di beni e servizi - Misure a Titolarità	50
4.1.1. Procedure di affidamento	51
4.1.2. Principi generali	51
4.1.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP)	52
4.1.4. Determina a contrarre	53
4.1.5. Motivi di esclusione	53
4.1.6. Criteri di selezione	53
4.1.7. Soccorso istruttorio	54
4.1.8. Mezzi di prova e verifica dei requisiti	54
4.1.9. Principi in materia di trasparenza	55
4.1.10. Criteri di aggiudicazione	56
4.1.11. Subappalto	58
4.1.12. Procedure	58
4.1.13. Trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016	74
4.1.14. Accordi fra pubbliche amministrazioni – Convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990	75
Trattamento delle domande di pagamento nelle convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990	76
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'Art. 12 della l. n. 241/1990	77
Trattamento delle domande di pagamento relative alle spese economiche e del personale	78
4.2. Misure a regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari	78
4.2.1. Predisposizione e attivazione dei bandi	78





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4.2.2. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto	81
4.2.3. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione, impegni ex-post	88
4.2.4. Variante in corso d'opera	89
4.2.5. Adeguamenti tecnici	90
4.2.6. Proroghe	90
4.2.7. Recesso/Rinuncia	91
4.2.8. Modalità di pagamento	91
4.2.9. Tempi di esecuzione	91
4.2.10. Obblighi di pubblicità	92
4.2.11. Decadenza dal sostegno	92
4.2.12. Gestione delle operazioni	92
4.2.12.1. Richiesta di anticipo per l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento	93
4.2.12.2. Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)	94
4.2.12.3. Richiesta del saldo	96
4.2.12.4. Riferimenti di Posta Elettronica Certificata (PEC)	98
4.3 Gestione dei ricorsi	98
4.3.1 Ricorso gerarchico	99
4.3.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica	99
4.3.3 Domanda di intervento in autotutela	100
4.4 Codice CUP	100
4.5 Checklist	101
5. Organizzazione dei controlli sulle operazioni	102
5.1. Controlli di primo livello	102
5.2. Checklist e Piste di controllo	103
5.3. Controlli ex-post	104
6. Ammissibilità delle spese	105
7. DISPOSIZIONI E PROCEDURE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ E NORME AMBIENTALI	107
7.1 Istruzioni e Orientamenti sulle norme applicabili	107
7.1.1. Appalti pubblici	107
7.1.2. Aiuti di Stato	107
7.1.3. Pari Opportunità	108
7.1.4. Disciplina ambientale	109
8. Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, (controlli relativi alla gestione, verifiche, audit)	110
9. Piste di Controllo	111
10. Gestione irregolarità e recuperi	113
10.1. Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti	113
10.2. Registrazione delle informazioni	114
10.3. Rettifiche e recuperi	115
10.4. Procedimento della Corte dei Conti	116
10.5. Procedura di recupero	116
10.5.1. Fase Pre-coattiva	116
10.5.2. Fase Coattiva	117
10.6. Registro dei debitori	117
11. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	118
11.1. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari	118
11.2. Termini di conservazione della documentazione	119
11.3. Rintracciabilità della documentazione	119
12. Scambio di informazioni con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit	120
12.1. Scambio di informazioni con l'Autorità di Certificazione	120
12.2. Scambio di informazioni con l'Autorità di Audit	120





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

13. Informazione e Pubblicità ----- 123
 13.1. Quadro di riferimento normativo 123
14. Verifica delle funzioni delegate all'Organismo Intermedio ----- 125
15. Non conformità e azioni correttive ----- 126
16. Rinvio ----- 127
17. Entrata in vigore ----- 128
18. Appendici ----- 129





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

1. PREMESSA

Il Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 (CCI-N. 2014IT4MFOP001) è stato approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452.

La Regione Puglia è stata designata "Organismo Intermedio" (di seguito anche OI) dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (Autorità di Gestione), ai sensi dell'art. 123, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1303/2013.

Fermo restando che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura), in qualità di Autorità di Gestione (AdG), è responsabile della gestione e attuazione del suddetto Programma Operativo FEAMP, i compiti, le funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi Intermedi sono stati definiti nell'Accordo Multiregionale (A.M.) del 20/09/2016 e ulteriormente dettagliati nella Convenzione sottoscritta tra MIPAAF e Regione Puglia (in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del Reg. (CE) n. 1303/2013) in data 02/12/2016, in ottemperanza della DGR n. 1685 del 02/11/2016.

Sulla base dello schema di "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione", la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio, ha redatto le presenti disposizioni, in ottemperanza dell'articolo 6 comma 4 della succitata Convenzione.

Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e la tempistica indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'OI, redatto conformemente al manuale dell'AdG anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa.

1.1 Campo di applicazione

Le presenti Disposizioni sono rivolte all'Organismo Intermedio Regione Puglia, coinvolto nel processo di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

Il presente documento costituisce lo strumento cardine di riferimento per la guida del complesso delle attività dirette all'attuazione del processo gestionale del Programma Operativo stesso e fornisce il quadro di riferimento procedurale, giuridico e finanziario anche ai beneficiari del PO FEAMP.

Le informazioni di cui al presente documento sono completate dai riferimenti normativi regionali, nazionali e comunitari attinenti le procedure di gestione del PO FEAMP e dai loro aggiornamenti.

1.2 Gestione del Documento

Il presente "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI - DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE PUGLIA" (di seguito "Manuale") segue un iter su più livelli di intervento quali:

- redazione: predisposizione del Manuale, sulla base dello schema predisposto dall'Autorità di Gestione, a cura della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca;
- condivisione preliminare del Manuale e aggiornamento: trasmissione agli stakeholder della pesca e dell'acquacoltura e all'Autorità di Gestione nazionale e successiva revisione;
- approvazione: adozione del Manuale da parte del Referente regionale dell'Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020;
- pubblicazione: pubblicazione del Manuale nel Bollettino della Regione Puglia (BURP) e nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- comunicazione all'Autorità di Gestione: trasmissione del Manuale all'Autorità di Gestione nazionale per la successiva validazione di conformità;
- aggiornamento periodico ed eventuali modifiche/integrazioni a cura del Referente dell'Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020.

Le firme apposte sulla prima pagina della copia n. 1 (*Copia master*), conservata in formato cartaceo presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, Dipartimento Agricoltura,





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, attestano l'avvenuto iter di emissione e la conseguente approvazione del documento.

Ogni modifica e aggiornamento del documento segue il medesimo iter della prima emissione.

Il sistema di identificazione del documento prevede i seguenti elementi:

- titolo del documento;
- indice di revisione;
- data di emissione.

Tali elementi permettono l'identificazione univoca del documento anche nelle sue revisioni evolutive. L'indice di revisione è un indice numerico incrementale che parte da 0 (1, 2, 3, 4, ...).

La copia master del documento superato viene conservata in archivio dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, previa apposizione nella pagina di testa della dicitura "SUPERATO IN DATA".

Il processo di revisione ed eventuale aggiornamento delle Disposizioni viene svolto con frequenza indicativamente annuale o a seguito di aggiornamenti del documento di riferimento adottato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020, e tiene conto:

- delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli Orientamenti e Linee Guida forniti all'AdG da parte di Organismi Comunitari e/o Nazionali;
- dei mutamenti dell'assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed ingenerale del contesto operativo di riferimento del Programma Operativo FEAMP;
- delle indicazioni espresse dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di Audit;
- degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività dell'AdG, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate.

La Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca è responsabile della distribuzione delle disposizioni agli Enti interessati in forma controllata, al fine di garantire che i destinatari risultino sempre in possesso della versione ultima del documento. A tal fine è prevista una distribuzione controllata del documento in versione protetta, in maniera da permetterne la sola "visione" e la "stampa", escludendo qualsiasi forma di violazione (formato pdf), utilizzando la rete informatica.

1.3 Quadro normativo di riferimento

1.3.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- **TFUE** – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Regolamento Delegato (UE) **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE)1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) **2016/568** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **1046/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Decisione (UE) **2018/1520** della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

1.3.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE)26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE)1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE)1954/2003, (CE)1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE)2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- **EUSAIR** - Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions concerning the european union strategy for the adriatic and ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE)2328/2003, (CE)861/2006, (CE)1198/2006 e (CE)791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE)**763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Regolamento di esecuzione (UE) **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione (UE) 2014/372 della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione 2014/464 del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Regolamento delegato (UE) **895/2015** della Commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) **288/2015** della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3.3 Normativa nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica n. **633** del 26 ottobre 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981-Suppl. Ordinario) e ss.mm.ii;
- **Legge n. 241 del 7 agosto 1990**, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ed ii.;
- **Legge 29 luglio 1996, n. 402** In materia di CCNL:- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. *Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;*
- **D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997** – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- **D.P.R. 313/2002** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e, successivamente, dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28;
- **D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003** – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- **D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003** – Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004** - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- **D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- **D. Lgs n.190 del 13 ottobre 2010** - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- **D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- **D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012** - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- **D.M. 26 gennaio 2012** - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- **D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003** -Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 - Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
 - Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193** - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
- **Accordo di Partenariato 2014/2020** per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- **Legge n. 154 del 28 luglio 2016** - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
- **D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016** e ss. mm. e ii., recante '*Codice dei contratti pubblici*', così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 – recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016;
- **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), applicabile nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- **D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018** - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- "**Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020**" approvate a mezzo procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II. del FEAMP con nota prot. 11622 del 28/05/2018 e succ. modifiche.

1.3.4 Riferimenti regionali

- **Organismo Intermedio/Referente Autorità di Gestione:** Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l'Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- **DGR 1423 del 13/09/2016** con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, quale referente regionale dell'Autorità di Gestione (RADG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma nonché il referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
- **DGR 1685 del 02/11/2016** con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa;
- **Convenzione sottoscritta** tra l'Autorità di Gestione nazionale e la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio in data 02/12/2016.
- **Determinazione Dirigenziale del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale n. 372 del 12/12/2016** con cui è stato approvato l'assetto organizzativo del FEAMP Puglia 2014/2020;
- **Referente Autorità di Certificazione:** Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali – Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi, dott. Vito Lagona, designato con DGR n. 879 del 7/6/2017;
- **Determinazione n. 115 del 17/02/2017** del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
- **Determinazione n. 16 del 31/03/2017** con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ha conferito l'incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
- **Determinazione n. 51 del 05/04/2017** con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
- **Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43** "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale".
- **Determinazione n. 76 del 16/05/2018** con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
- **Determinazione n. 3 del 29/01/2019** del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
- **DGR n. 199 del 05/02/2019** di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott. Luca Limongelli;
- **Deliberazione G.R. n. 411 del 07/03/2019**, con cui la Regione Puglia ha nominato:
 - o il dott. Luca Limongelli, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
 - o il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

- Determinazione n. 90 del 18/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato la rimodulazione dell'atto organizzativo n. 372 del 12/12/2016 e ss.mm.ii.;

1.4 Acronimi e definizioni

1.4.1. Acronimi

Sono di seguito riportati gli acronimi utilizzati all'interno delle presenti Disposizioni:

Acronimi utilizzati	
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
CIPE	Comitato interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
C.P.C.	Codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FLAG	Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Acronimi utilizzati	
IMS	Irregularity Management System
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP	Manuale Opere Pubbliche
NCDA	Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
O.I.	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PMI	Politica Marittima Integrata
PO	Programma Operativo
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RAcC	Referente Autorità di Certificazione
RAcG	Referente Autorità di Gestione
RPA	Responsabile della "Pesca e Acquacoltura" del Servizio Territoriale
RDC	Regolamento Disposizioni Comuni, ossia il Regolamento (UE) n.1303/2013
RdM	Responsabile di Misura
RdP	Responsabile di Priorità/Capo
ROT	Responsabile obiettivi tematici
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
RR	Responsabile di raccordo
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFC	System for Fund Management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Strutturali e di Investimento Europei (Fondi)
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIPA	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

1.4.2. Definizioni

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

Accordo di partenariato

Un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della *governance* a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato.

Aiuti di Stato

Gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione¹, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione² e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione³.

Area del programma

Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni.

BEI

La Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.

Beneficiario

Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

Carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo

Ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Categoria di Regioni

La classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2.

Condizionalità ex-ante applicabile

¹ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

² Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

³ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.

Conto di garanzia

Un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi.

Destinatario finale

Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario.

Documento

Un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento.

Esercizio finanziario

Ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Fondo di fondi

Un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo.

Irregolarità

Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

Irregolarità sistemica

Qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

Norme specifiche di ciascun fondo

Le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma.

Obiettivo specifico

Il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità.

Operatore economico

Qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Operazione

Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.

Operazione completata

Che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

Operazione PPP

Attuata, o che si intende attuare, di una struttura di partenariato pubblico-privato.

Organismo di diritto pubblico

Qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

Organismo intermedio

Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Partenariati pubblico-privati (PPP)

Forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.

Periodo contabile

Ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1 o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

PMI

Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶.

Priorità

Nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR.

Programma

Un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR.


Programmazione

L'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta

⁴ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁵ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Quadro politico strategico

Un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza.

Raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE

Le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi.

Richiesta di pagamento

Una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010⁷ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio⁸, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.

Strategia di specializzazione intelligente

Le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale.

Strategia macroregionale

Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

Strategia del bacino marittimo

⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁸ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo.

Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 4, par. 1 del **Reg. (UE) n. 1380/2013**:

Accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

Acquacoltura

L'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

Acque unionali

Le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato sull'Unione Europea.

Approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca

Un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi.

Approccio precauzionale in materia di gestione della pesca

Un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli *stock* ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.

Attività di pesca

Attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Autorizzazione di pesca

L'autorizzazione quale definita all'articolo 4, punto 10, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Biomassa riproduttiva

Una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare.

Capacità di pesca

La stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Concessioni di pesca trasferibili

Il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che il titolare può trasferire.

Infrazione grave

Un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4) e l'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Inserimento nella flotta peschereccia

L'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro.

Licenza di pesca

La licenza quale definita all'articolo 4, punto 9, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Limite di catture

A seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco.

Misura di salvaguardia

Una Misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati.

Misura tecnica

La Misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca.

Operatore

La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Pesca a basso impatto

L'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate.

Pesca multispecifica

L'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca.

Pesca selettiva

La pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio.

Peschereccio

Qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara.

Peschereccio unionale

Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione.

Prodotti dell'acquacoltura

Gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Prodotti della pesca

Organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati.

Rendimento massimo sostenibile

Il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione.

Rigetti in mare

Catture che sono rigettate in mare.

Risorse biologiche di acqua dolce

Le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili.

Risorse biologiche marine

Le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare.

Sforzo di pesca

Il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo.

Stato membro avente un interesse di gestione diretto

Uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare.

Stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza

Lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim).

Stock

Una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata.

Surplus di catture ammissibili

La parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili.

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco.

Tasso di mortalità per pesca

Il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo.

Utilizzatore finale di dati scientifici

Un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca.

Valore di riferimento per la conservazione

I valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Sono riportate di seguito le definizioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE)508/2014:

Ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)

Una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare.

Gestione integrata delle zone costiere

Le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.

Governance marittima integrata

La gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere.

Interventi intersettoriali

Iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche.

Misura

Una serie di interventi.

Navi che operano esclusivamente nelle acque interne

Navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Pesca costiera artigianale

La pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione.

Pesca nelle acque interne

Le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio.

Pescatore

Qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;

Pianificazione dello spazio marittimo

Un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali.

Politica marittima integrata (PMI)

Una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale.

Rete europea di dati e osservazioni marine

Una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile.

Sistema di registrazione e comunicazione elettronica (ERS)

Un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1224/2009.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Sorveglianza marittima integrata (SMI)

Un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale.

Zona di pesca e acquacoltura

Una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro.

Sono riportate di seguito altre definizioni utili:

Autorità di gestione (AdG)

Organismo responsabile della gestione e attuazione del PO FEAMP nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Autorità di Certificazione (AdC)

Organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG)

Referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del Programma.

Referente dell'Autorità di Certificazione (RAAdC)

Referente regionale effettivo dell'Autorità di Certificazione nazionale, per l'attività di certificazione delle spese relative al Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del Programma.

1.5 Cenni sul Programma Operativo FEAMP

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) rappresenta il principale strumento di sostegno alla nuova Politica Comune della Pesca (PCP), tramite cui si cerca, tra il 2014 e il 2020, di migliorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa, sostenendo i progetti locali, le aziende e le comunità in loco..

Nell'attuale programmazione il FEAMP rappresenta uno dei cinque Fondi Strutturali e d'Investimento Europei che si integrano l'un l'altro, operando congiuntamente per orientare le priorità verso una ripresa ricca di crescita e occupazione in Europa. Le risorse poste a disposizione sono indirizzate alla creazione di occupazione, alla diversificazione delle economie locali e al conferimento di una maggiore redditività e sostenibilità alla pesca.

Sebbene gli obiettivi siano di vasta portata, il FEAMP si basa su sei priorità principali:

1. la pesca sostenibile, garantendo l'equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse disponibili, adottando un approccio più selettivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato inavvertitamente;
2. l'acquacoltura sostenibile, che aiuterà il settore a crescere e a diventare più competitivo seguendo specifiche regole su metodi di produzione ecocompatibili e rigorose normative in materia di qualità, salute e sicurezza, fornendo così all'Europa prodotti di alto livello, affidabili e nutritivi;
3. l'attuazione della PCP, con il miglioramento della raccolta dei dati, della conoscenza scientifica e del monitoraggio, del controllo e dell'attuazione della legislazione in materia di pesca;
4. l'assistenza alle comunità che dipendono dalla pesca a diversificare le loro economie con altre attività marittime come il turismo, e a apportare maggiore valore aggiunto alle loro attività di pesca;
5. il miglioramento della commercializzazione e della trasformazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
6. il sostegno alla crescita dai mari tramite il miglioramento delle conoscenze marine, la migliore pianificazione delle nostre attività in mare, la gestione di ogni bacino marino in base alle sue esigenze, e la promozione della cooperazione sulla vigilanza marittima.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Riconoscendo l'importanza delle piccole imprese per l'economia dell'Europa e per il settore della pesca, il Fondo FEAMP accorda un sostegno particolare alle flotte costiere artigianali, che rappresentano una grande percentuale del settore e hanno il potenziale di avere un effetto di trasformazione sulle comunità costiere dove operano. Viene messo a disposizione un sostegno per le strategie di marketing e di business, nonché per la formazione rivolta ai giovani disoccupati e ai coniugi dei pescatori, al fine di consentire loro di svolgere un ruolo più rilevante in aziende locali, spesso a conduzione familiare.

I giovani pescatori con meno di 40 anni di età potranno altresì beneficiare di un aiuto per l'acquisto di un peschereccio, a condizione che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel settore o posseggano una formazione professionale equivalente. Tali misure sono tese a creare coesione sociale lungo le coste dell'Unione Europea favorendo, in tal senso, una maggiore titolarità delle attività di pesca alle rispettive comunità locali.

Per porre fine alla dannosa pratica dei rigetti in mare sono state stanziato risorse finanziarie per lo sbarco, l'immagazzinaggio, la trasformazione e la commercializzazione delle catture a beneficio di una sempre più marcata diversificazione dell'economia delle comunità locali dedite alla pesca. Inoltre, sono state stanziato risorse per la partecipazione dei pescatori ad esperimenti con attrezzi di pesca dall'impatto limitato, affinché si garantisca l'esclusiva cattura delle specie bersaglio.

Un'altra novità del Fondo FEAMP riguarda l'eliminazione graduale delle risorse finanziarie per la demolizione dei pescherecci. Per il periodo 2014/2020, sebbene siano previste Misure per favorire la cessazione temporanea e permanente delle attività di pesca, esse saranno accessibili esclusivamente a condizione che il sostegno sia destinato a quei segmenti della flotta peschereccia che ne hanno maggiore necessità.

Nella programmazione in corso è stata attribuita marcata importanza al controllo e alla raccolta dati, inserendo tale tipologia d'intervento nel novero di Misure caratterizzanti la Priorità 3 del Fondo e stanziando un budget maggiore rispetto alla precedente programmazione, al fine di migliorare il dettaglio e la periodicità delle informazioni. A tal riguardo, la possibilità di accedere in tempo reale a puntuali informazioni facilita il processo decisionale in termini di *governance* delle attività di pesca in Europa. Inoltre, l'aumento della spesa per la raccolta dei dati contribuisce a migliorare le conoscenze delle risorse marine, rendendo le dinamiche relative all'ambiente marino e al suo ecosistema più attraenti per gli investimenti, trasferendo al settore una rinnovata propensione alla ricerca e all'innovazione commerciale.

L'obiettivo perseguito dal FEAMP consiste nel creare le condizioni affinché le aziende e le comunità locali possano favorire una crescita sostenibile e inclusiva in coerenza con gli obiettivi strategici di Europa 2020.

Di seguito gli Obiettivi specifici per Priorità del PO FEAMP.

Tabella 1 – Sintesi Priorità e Obiettivi Specifici del PO FEAMP 2014/2020

PRIORITÀ		OBIETTIVI SPECIFICI
1	Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese eliminazione e riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate; - tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici; - garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili; - rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; - sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, aumento dell'efficienza energetica, e trasferimento delle conoscenze; - sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.
2	Favorire un'acquacoltura	





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

PRIORITÀ		OBIETTIVI SPECIFICI
	sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> - sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze; - rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI; - tutela e ripristino della biodiversità acquatica, potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse; - promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica; - sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.
3	Promuovere l'attuazione della PCP	<ul style="list-style-type: none"> - miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché della raccolta e della gestione di dati; - sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.
4	Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e creazione di posti di lavoro; - sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura; - diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.
5	Favorire la commercializzazione e la trasformazione	<ul style="list-style-type: none"> - miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; - promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.
6	Favorire l'attuazione della PMI	<ul style="list-style-type: none"> - favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL PO FEAMP 2014/2020

2.1. Le Strutture coinvolte nella gestione PO FEAMP a livello nazionale

Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

L'art.123 del Reg. (UE) 1303/2013, relativo alla designazione delle Autorità, stabilisce che ogni Stato Membro per ciascun Programma Operativo, al fine di garantire l'efficace e la corretta attuazione del Programma e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale:

- Autorità di Gestione (AdG);
- Autorità di Certificazione (AdC);
- Autorità di Audit (AdA).

Nel rispetto del principio di separazione delle funzioni definito dall'art. 72, del Reg. (UE) 1303/2013 le suddette tre autorità, **a livello NAZIONALE**, sono state designate come di seguito descritto:

Autorità di Gestione:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (PEMAC IV)


Autorità di Certificazione:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo Pagatore Nazionale -
Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione

Autorità di Audit:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo di coordinamento
Ufficio Coordinamento dei controlli specifici

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle tre Autorità del Programma:






DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Lo schema seguente esplicita le relazioni fra la Commissione Europea, le tre Autorità del Programma e gli Organismi Intermedi:



2.1.1. Autorità di Gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione per il FEAMP 2014/2020, individuata a livello nazionale con D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014, è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale, con sede in via XX Settembre, 20- 00185 – Roma.

L'Autorità di Gestione svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art.125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dall'art.97 del Reg. (UE) 508/2014. È responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione del Programma nel suo insieme e, in tal senso, indica le procedure comuni cui tutti i soggetti devono attenersi, al fine di armonizzarne l'attuazione.

L'AdG coordina l'attuazione del PO FEAMP attraverso l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi e l'adozione di Manuali, Disposizioni Attuative e Procedurali. Predisporre la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni.

Considerando che per l'attuazione del PO FEAMP sono stati designati Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, l'AdG è responsabile del coordinamento degli stessi al fine di garantire una efficace gestione unitaria del Programma Operativo.

In termini di coordinamento, l'Autorità di Gestione ha il compito di assicurare a livello nazionale l'applicazione coerente ed il più possibile uniforme all'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nei diversi territori. A tal fine, provvede previa definizione di un apposito sistema di gestione e di attribuzione delle responsabilità, alla predisposizione di linee guida e strumenti standardizzati, elaborati di concerto con i soggetti coinvolti.

L'Autorità di Gestione:

- sentita l'Amministrazione regionale coinvolta;
- conformemente a quanto stabilito dall'art. 123Par.6 del Reg. (UE)1303/2013;
- a seguito di esplicita richiesta del FLAG;
- sulla base della evidente dimostrazione della capacità e dell'organizzazione amministrativa necessarie, può designare il FLAG richiedente quale Organismo Intermedio, i cui compiti, funzioni e responsabilità saranno disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti che regolerà anche





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

rapporti con l'Autorità di Gestione e con le Amministrazioni regionali di riferimento. L'Autorità di Gestione assume la responsabilità esclusiva di nomina di un FLAG come O.I.

Inoltre, spettano all'Autorità di Gestione i compiti di coordinamento amministrativo e di gestione finanziaria, attuati per gestire la raccolta dei dati in modo efficace. In particolare, per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del PO, l'AdG:

- verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti e che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate in conformità al diritto applicabile, al PO FEAMP e alle condizioni per la corretta realizzazione dell'operazione;
- garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- stabilisce procedure atte a consentire che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit*, necessari per garantire una Pista di Controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del Reg. (UE) 1303/2013;
- prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art.59, par. 5, lett.a) e b), del Regolamento finanziario, Reg. (UE) 966/2012.

In base all'art.35 par.1 lett.a) del Reg. (UE) 1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il CLLD devono fornire il sostegno preparatorio che, in ambito del PO FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità n. 4 del P.O.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali; in sintonia con la suddetta strategia (che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale), l'AdG - secondo i criteri stabiliti nel PO FEAMP e in linea con le disposizioni regolamentari - orienta gli Organismi Intermedi nell'elaborazione di un Avviso pubblico per la selezione delle strategie sul proprio territorio regionale. Inoltre, l'AdG effettua il coordinamento delle modalità gestionali delle reti nazionali istituite per migliorare la *capacity building* dei FLAGs nella gestione delle attività di propria competenza attraverso la condivisione delle conoscenze e l'interazione reciproca. L'AdG, di concerto con le Amministrazioni regionali, procederà alla definizione dei criteri e delle procedure per il sostegno preparatorio, in modo che la selezione dei beneficiari possa essere lanciata immediatamente dopo l'approvazione del Programma Operativo, garantendo il rispetto delle scadenze previste per la selezione delle strategie (Reg. (UE)1303/2013, art. 33.4). A tal fine l'AdG individua un expertise specifica.

Per l'adempimento del programma dei controlli, l'Autorità di Gestione coincide con l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 5, sezione 5, del Reg. (CE)1224/2009 e coordina le relative attività di controllo. Ai fini dell'espletamento delle funzioni si avvale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

L'AdG presiede il Comitato di Sorveglianza istituito conformemente agli artt. 47 e 48 del Reg. (UE)1303/2013, lo assiste e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare:

- dati relativi ai progressi del PO FEAMP nel raggiungimento degli obiettivi;
- dati finanziari;
- dati relativi a indicatori di contesto, di output e di risultato e ai target intermedi.

L'AdG elabora le proposte di modifica del PO FEAMP da sottoporre al parere del CdS. Inoltre, sottopone al parere e all'approvazione del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi e alle indicazioni individuati nel PO FEAMP.

L'AdG elabora e presenta alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le Relazioni di Attuazione Annuali e Finali di cui all'art.50 del Reg. (UE) 1303/2013 in cui si dà conto delle Misure attuate e dei risultati conseguiti. Rende disponibili agli Organismi Intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti, rispettivamente, per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni.

È compito dell'AdG la promozione dello sviluppo di un sistema informativo gestionale capace di supportare tutte le attività connesse al PO FEAMP e teso a coinvolgere gli attori principali del processo, i quali contribuiranno - ognuno per la propria competenza - alla fruizione "in tempo reale" di tutte le informazioni





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

ritenute necessarie. A tal proposito, il sistema informativo è costruito per rilevare i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

L'AdG (e, ove pertinente, gli Organismi intermedi) provvederà ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo 119 del Reg. (UE) 508/2014 e in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V.

Per quanto riguarda le Misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 34 del Reg. (UE) 508/2014, ogni anno è prevista la trasmissione alla Commissione Europea da parte dell'AdG di una relazione sull'equilibrio fra la capacità della flotta e la possibilità di pesca, dotata, se del caso, di un piano d'azione per i segmenti di flotta in cui sia stata rilevata una sovraccapacità strutturale.

Al fine di conseguire il rispetto delle condizionalità ex-ante generali, l'AdG ha provveduto all'individuazione presso la propria struttura dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

L'AdG collabora con la Rete delle Autorità ambientali e del Fondo FEAMP (FARNET) per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; così facendo sarà promosso lo sviluppo sostenibile che, a sua volta, sarà garantito mediante un approccio in grado di implementare la politica di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi previsti.

Nel suo organigramma l'AdG ha individuato una Unità interna dedicata al Piano di Valutazione (PdV) e uno *Steering group*, che operano per garantire l'efficacia della *governance* del PdV stesso. Quest'ultimo esplicita gli elementi principali della pianificazione delle attività di valutazione che attengono alla attuazione in Italia della Politica Comune per la Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata (PMI) per il periodo di programmazione 2014/2020, attraverso le risorse finanziarie del PO FEAMP Italia.

In merito al Piano di Valutazione, è responsabilità dell'AdG:

- individuare i principali ambiti sui quali concentrare le valutazioni (anche su *input* che possono emergere in sede di Comitato di Sorveglianza)
- indicare le priorità rispetto ai fabbisogni dettati dalla attuazione in itinere del PO FEAMP.

L'AdG, attraverso il PdV, individua, inoltre, gli ambiti generali delle valutazioni, definendo le domande valutative maggiormente rilevanti, anche sulla base delle esperienze attuative pregresse.

Con lo scopo di contribuire fattivamente alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed all'attuazione della PCP, coerentemente con l'art. 56 comma 3 del Reg. (UE) 508/2014, l'AdG effettuerà tutte quelle valutazioni in grado di permettere una giusta *clusterizzazione* per ambiti tematici affini, delle tematiche indicate dai soggetti del partenariato e riconducibili alle valutazioni per priorità dell'UE. In relazione alle valutazioni tematiche indicate, l'AdG organizzerà le diverse attività valutative secondo una scala di priorità utile per modulare al meglio l'attuazione delle Misure del PO FEAMP.

In aggiunta alle valutazioni tematiche, nel biennio 2018-2019, l'AdG effettuerà una valutazione intermedia del Programma che esaminerà il grado di sostegno del PO FEAMP rispetto agli obiettivi da conseguire per ciascuna priorità. L'AdG propone il PdV e le relative attività valutative all'esame del Comitato di Sorveglianza e trasmette le versioni definitive alla Commissione Europea.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
- garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg (UE) 1303/2013;
- garantisca che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del Fondo FEAMP e possa essere attribuita a una Misura individuata nella o nelle priorità del Programma Operativo;
- provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi non includano attività che fanno parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. UE 1303/2013 a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- stabilisce le Misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

Relativamente alla gestione dei rischi, l'Autorità di Gestione prevede di effettuare un'apposita analisi volta a individuare le azioni e le Misure adeguate per prevenirne la configurazione e le attività maggiormente soggette all'insorgenza di rischi.

Rientra altresì tra le attività e le mansioni dell'Autorità di Gestione:

- l'elaborazione e l'adozione formale delle Disposizioni Procedurali per l'individuazione e la definizione di procedure di attuazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGECO) destinato al personale dell'Autorità di Gestione;
- l'individuazione di un servizio di controllo interno per l'attuazione di procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dal personale chiamato a dare attuazione al PO FEAMP. Tale attività è finalizzata ad assicurare la corretta esecuzione delle procedure di *audit* attraverso la metodologia di *reperforming audit*;
- l'elaborazione e adozione di specifiche Piste di Controllo per ciascuna Misura e, se del caso, per ciascuna tipologia di attivazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia;
- l'elaborazione e adozione di un manuale per il monitoraggio delle funzioni delegate che contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso i quali vengono svolte le attività di monitoraggio delle funzioni affidate agli O.I. e di presidio della delega conferita. In tal senso, individua in seno al proprio organigramma le unità dedicate all'espletamento di tale attività.

È facoltà dell'Autorità di Gestione delegare alcune delle proprie funzioni direttamente agli O.I., attraverso criteri e procedure che verranno riportati nel paragrafo dedicato.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha provveduto ad assicurare e formalizzare un'adeguata articolazione funzionale, tale da garantire la piena autonomia delle Autorità del Programma.

2.1.2. Autorità di Certificazione (AdC)

L'Autorità di Certificazione del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore Nazionale – Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione FEP/FEAMP**, con sede in via Palestro, 81 - 00185 ROMA.

L'Autorità di Certificazione partecipa, di concerto con l'Autorità di Gestione, alle *task-forces* costituite ad hoc, d'intesa con le Amministrazioni centrali di coordinamento e vigilanza, a seguito della decisione assunta nell'ambito del Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, per l'approfondimento di specifiche problematiche riguardanti il funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma e la definizione di piani di azione rivolti al superamento delle criticità emerse.

L'organizzazione dell'AdC assicura al proprio interno, un adeguato livello di separazione dei compiti tra le unità assegnate al fine di prevenire ed evitare possibili/potenziali "conflitti di interesse".

L'AdC svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art.126 del Reg. (UE) 1303/2013 ed è incaricata in particolare di:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e verificare che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di *audit* svolte dall'Autorità di *Audit* o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

I rapporti dell'AdC con gli Organismi Intermedi sono disciplinati mediante formale stipula di Convenzione tra le parti, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.

L'Organismo Intermedio, formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione stipulata con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale, nonché sulla base di quanto previsto dalle presenti Disposizioni Procedurali.

Inoltre, ai sensi dell'art.123 comma 6 Reg (UE) 1303/2013, possono essere individuati dall'AdG uno o più O.I. sotto la propria responsabilità, per lo svolgimento di specifici compiti dell'AdC.

2.1.3. Autorità di Audit (AdA)

L'Autorità di *Audit* del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo di Coordinamento - Ufficio di Coordinamento dei controlli specifici**, con sede in via Palestro, 81- 00185 - ROMA.

L'Autorità di *Audit* è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo ed esercita tutte le funzioni ad essa assegnate dall'art. 127 del Reg. (UE)1303/2013, tra le quali:

- attività di *audit* sul corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo. L'Autorità di *Audit* programma e svolge appositi controlli, tesi a verificare che il Sistema di Gestione e Controllo predisposto dall'AdG sia in grado di assicurare che le operazioni vengano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento comunitarie e nazionali e che, a tale fine, siano definite e divulgate in maniera appropriata le procedure e gli strumenti per la gestione e il controllo delle operazioni;

- attività di garante affinché gli *audit* vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate. I controlli di *audit* cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo utilizzando, come regola generale, un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato, previo giudizio professionale dell'Autorità di *Audit*, in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di *audit* e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'Autorità di *Audit* di redigere un parere di *audit* valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione Europea durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione Europea durante un periodo contabile;

- attività metodologica per l'*audit*. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'AdA prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di *audit*. La strategia di *audit* definisce la metodologia, il metodo di campionamento sulle operazioni e sulla pianificazione delle attività di *audit* in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di *audit* è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di *audit* per i programmi operativi interessati. L'Autorità di *Audit* presenta alla Commissione Europea la strategia di *audit* su richiesta.

L'AdA prepara:





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- un parere di *audit* a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di *audit*, svolte a norma del paragrafo 1 dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, comprese le carenze riscontrate nei Sistemi di Gestione e di Controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

2.2 Organismi Intermedi (OO.II.)

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, le Province Autonome di Trento e Bolzano e tutte le Regioni (l'elenco degli OO.II. individuati è riportato nel paragrafo 11.1 del PO FEAMP) sono individuate quali Organismi Intermedi per la delega di precise funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, relativamente all'attuazione delle Misure delegate.

L'Amministrazione centrale e le Amministrazioni regionali e delle due Province Autonome procedono alla sottoscrizione di un Accordo Multiregionale nel quale saranno concordati:

- l'elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;
- i piani finanziari dell'Amministrazione Centrale, delle Amministrazioni territoriali;
- le funzioni delegate dall'AdG e dall'AdC agli Organismi Intermedi;
- le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma Operativo;
- le funzioni del Tavolo Istituzionale tra AdG e OO.II.

I relativi accordi tra le AdG e AdC e gli OO.II. sono disciplinati mediante la formale stipula di Convenzione tra le parti avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa e riportano i compiti, le funzioni e le responsabilità degli OO.II., nonché i loro rapporti con le Autorità stesse.

L'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione stipulata con l'AdG e/o con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale nonché sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali dell'Autorità delegante, della Convenzione e delle presenti Disposizioni Procedurali del RADG.

In tal senso, le funzioni delegate sono svolte secondo le modalità e la tempistica redatte anteriormente rispetto alla presentazione della prima dichiarazione di spesa e indicate nelle presenti Disposizioni Procedurali o nelle Disposizioni Attuative di Misura dell'AdG.

L'AdA, in sede di valutazione della designazione delle AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013, valuta anche l'adeguatezza di eventuali OO.II..

Qualora l'istituzione di un Organismo Intermedio avvenga in una fase successiva, la relativa designazione viene sottoposta al parere di conformità dell'Autorità di *Audit*, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti delegati.

Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile, nei confronti dell'AdG, dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Gli Organismi Intermedi rispondono finanziariamente solo in caso di inadempienza alle prescrizioni delle convenzioni e possono essere sottoposti a controlli, effettuati anche a campione dall'Autorità delegante, finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni delegate.

L'O.I. eroga il sostegno agli aventi diritto mediante le proprie procedure e strutture dedicate.

In forza del precitato Accordo Multiregionale ciascun O.I. esercita, avvalendosi anche di altri Enti o organismi pubblici, le funzioni dettagliate all'interno della Convenzione stessa e di seguito indicate:

1. in conformità alle procedure dell'AdG e con il pieno utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo, definisce, per le Misure di competenza:
 - i. i criteri e le modalità attuative,
 - ii. le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate,
 - iii. le procedure finalizzate al monitoraggio finanziario;
2. nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, mediante il pieno utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo:
 - i. verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- ii. verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione;
- iii. riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e ne verifica la regolarità amministrativa;
- iv. controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
- v. verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;
- vi. esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria in materia sulla totalità delle operazioni, secondo specifiche definite di comune accordo tra l'AdG e l'O.I.;
- vii. esegue l'estrazione del campione di controlli *in loco* sulla base dell'analisi del rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dalle Disposizioni Procedurali dell'AdG, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nell'Avviso pubblico;
- viii. redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica *in loco*, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;
- ix. segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma, proponendo le possibili soluzioni da sottoporre, se necessario, al Tavolo Istituzionale;
- x. effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli *in loco*;
- xi. risolve, congiuntamente con l'AdG, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- xii. garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli *audit* e la valutazione;
- xiii. gestisce la contabilità dei progetti mediante le risorse di *Information Technology*, messe a disposizione dall'AdG nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- xiv. garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità - di cui all'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 - e, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
- xv. gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
- xvi. fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione e dell'AdG;
- xvii. assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli *audit* corrispondenti al Programma Operativo da tenere a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti Europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;
- xviii. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 72, par.1, lett. b), del Reg. (UE)1303/2013, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta, curando che l'attività di istruttoria finale propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;
- xix. trasmette all'AdG tutti i documenti eventualmente richiesti, atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo;
- xx. trasmette al Referente regionale dell'Autorità di Certificazione, in quanto Organismo Intermedio delegato alla Certificazione, e all'Autorità di *Audit* tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.

Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG)

Ciascuna Regione, così come le due Province Autonome, ha il compito di individuare, nella propria struttura, un Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG), i cui compiti sono di seguito indicati:

- elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per redigere il documento "Descrizione sui Sistemi di Gestione e Controllo" e trasmetterla all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
- coadiuvare l'AdG nell'elaborazione delle Relazioni Annuali di Attuazione ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 114 del Reg. (UE) 508/2014, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- elaborare le regole e le procedure per l'attuazione delle Misure di competenza; assicurare l'immissione nel sistema informatizzato dei dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate; organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di sostegno presentate per le Misure di propria competenza;
- trasmettere all'Amministrazione Centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle Misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, in seguito al perfezionamento dell'Accordo Multiregionale, gli OO.II. non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le Misure di competenza;
- segnalare le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dal Tavolo Istituzionale;
- assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione Centrale, per la valutazione del Programma;
- gestire per la parte di competenza, in ottemperanza all'art.119 del Reg. (UE) 508/2014 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V, la fase relativa all'informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna.³

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito di individuare, nell'ambito della propria struttura, un Referente dell'Autorità di Certificazione (RAAdC) che avrà il compito di:

- predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle Misure di competenza, secondo i modelli predisposti dall'AdC;
- trasmettere la documentazione all'AdC per l'elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;
- effettuare i controlli sulle spese relative ad operazioni inerenti le Misure di competenza;
- tenere una contabilità separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all'Amministrazione centrale.

L'Autorità di Certificazione provvede ad elaborare e mantenere aggiornato il documento "Disposizioni Procedurali per la certificazione delle spese e l'elaborazione delle domande di pagamento", nel quale sono altresì esplicitate le procedure legate alle altre funzioni in capo all'Autorità di Certificazione.

Gli Organismi Intermedi dell'AdC, per lo svolgimento dei compiti assegnati, adottano proprie Disposizioni Procedurali, preliminarmente validate dall'AdC.

2.3. Organizzazione dell'O.I. Regione Puglia

Per quanto concerne l'O.I. Regione Puglia è prevista l'attribuzione di responsabilità e di funzioni coerenti con i bisogni specifici, come di seguito specificato:

1. **Referente Autorità di Gestione:** Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca – Dirigente di Sezione dott. Luca Limongelli;

2. **Dirigente di Servizio Programma FEAMP O.I. Regione Puglia** dott. Aldo di Mola;

3. **L'assetto organizzativo** - approvato con Determinazione Dirigenziale del Dirigente di Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca n. 90 del 18/04/2019 - prevede un'unità di Raccordo funzionale Attuazione e Monitoraggio del Programma e n° 6 unità con funzioni di Responsabili di Capo/Priorità/Revisore/Valutatore. Inoltre, nella Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali è individuato un Responsabile dei controlli che coordina le attività dei controllori presso ciascuno dei Servizi Territoriali Provinciali di Foggia, Bari-BAT, Lecce e Brindisi -Taranto.

Nell'ambito del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro/Sezione Programmazione Unitaria, indipendente dalle Sezioni preposte all'attuazione del Programma, è individuata una unità Responsabile Certificazione FEAMP, incardinata nel Servizio Certificazione dei Programmi, il cui dirigente dott. Vito Lagona è stato nominato Referente Regionale dell'Autorità di Certificazione, al quale compete il compito di accertare e verificare la regolarità amministrativa e contabile degli atti prodotti dai Servizi Territoriali e/o dai Responsabili di Priorità/Capo.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

2.4 Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni e organizzazione

L'OI Regione Puglia ha provveduto ad individuare, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, strutture distinte e funzionalmente indipendenti per lo svolgimento dei compiti delegati rispettivamente dall'Autorità di Gestione e di Certificazione. In particolare:

- con Determinazione n. **3** del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
- con DGR n. **199** del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott. Luca Limongelli;
- con Deliberazione G.R. n. **411** del 07/03/019, con cui la Regione Puglia ha nominato:
 - o il dott. Luca Limongelli, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
 - o il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
- con Determinazione n. **90** del 18/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato la rimodulazione dell'atto organizzativo n. 372 del 12/12/2016 e ss.mm.ii.;
- con DGR n. 879 del 7/6/2017 è stato nominato il dott. Vito Lagona, dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi della Regione Puglia, quale referente regionale dell'Autorità di Certificazione (RADC) nazionale del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

Inoltre, l'assetto organizzativo del FEAMP coinvolge sia la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca e il relativo Servizio FEAMP, sia la Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali e i relativi Servizi Territoriali. In particolare:

Nell'ambito del Servizio Programma FEAMP, della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, sono incardinati i seguenti responsabili:

- **N. 1 Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP**", tra il Dirigente del Servizio FEAMP e Responsabili di Priorità/Capo che sovrintende al collegamento funzionale delle attività previste nella fase attuativa del Programma, compresa l'attività di monitoraggio delle stesse. In particolare, coordina tutte le fasi di attuazione del FEAMP, effettua il monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale), ivi compreso quello relativo all'implementazione dei dati nel SIPA – sezione FEAMP in ambito SIAN. Verifica la corretta applicazione dei Sistemi di Gestione e Controllo e propone eventuali adeguamenti allo scopo di assicurare un'efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari. Supporta il Dirigente del Servizio FEAMP nel coordinamento delle attività dei Responsabili di Priorità/Capo e monitora le attività svolte dagli stessi e da coloro che afferiscono ai Servizi Territoriali.
- **N. 1 Responsabile "Sviluppo sostenibile della pesca" (Capo 1/Priorità 1)**, ha il compito di dare attuazione alla propria Priorità/Capo. Nello specifico, cura la fase ascendente di operatività dei bandi, dalla proposizione e fino alla pubblicazione e chiusura, e la fase esecutiva, di selezione delle domande, di ammissione a finanziamento delle stesse, di applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della Priorità/Capo di competenza nel SIPA.
- **N. 1 Responsabile "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" (Capo 2/Priorità 2)**, ha il compito di dare attuazione alla propria Priorità/Capo. Nello specifico, cura la fase ascendente di operatività dei





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

bandi, dalla proposizione e fino alla pubblicazione e chiusura, e la fase esecutiva, di selezione delle domande, di ammissione a finanziamento delle stesse, di applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della Priorità/Capo di competenza nel SIPA.

- **N. 2 Responsabili "Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura" (Capo3/Priorità 4), (a parziale rettifica della DDS n. 90/2019) che seguiranno 2 aree geografiche della Puglia, hanno il compito di dare attuazione alla propria Priorità/Capo. Nello specifico, curano la fase ascendente di operatività dei bandi, dalla proposizione e fino alla pubblicazione e chiusura, e la fase esecutiva di selezione delle domande, di ammissione a finanziamento delle stesse, di applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della Priorità/Capo di competenza nel SIPA. Egli cura le fasi di operatività delle operazioni a regia e a titolarità dei GAL/FLAG (comprese le attività di cooperazione) e si occupa, conformemente all'approccio plurifondo adottato dalla Regione puglia nell'implementazione dello sviluppo locale, della collaborazione con la Rete Nazionale dei FLAG e con FARNET, oltre della diffusione e condivisione delle informazioni con e fra i FLAG regionali.**
- **N. 1 Responsabile "Commercializzazione e Trasformazione" (Capo 4/Priorità 5), ha il compito di dare attuazione alla propria Priorità/Capo. Nello specifico, cura la fase ascendente di operatività dei bandi, dalla proposizione e fino alla pubblicazione e chiusura, e la fase esecutiva, di selezione delle domande, di ammissione a finanziamento delle stesse, di applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della Priorità/Capo di competenza nel SIPA.**
- **N. 1 Responsabile "Assistenza Tecnica, Revisione e Contenzioso" (Capo 7) che ha il compito di dare attuazione agli adempimenti connessi all'Assistenza Tecnica del programma FEAMP (Capo 7); ha la funzione di Revisore, espletando una contro-verifica a seguito dell'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento, ai fini dell'attestazione della correttezza amministrativa e dei dati finanziario-contabili; svolge le attività correlate ad eventuali contenziosi FEAMP, nonché quelle afferenti all'avvenuto accertamento di irregolarità (frodi, importi indebitamente percepiti, ecc.) compresi gli adempimenti relativi all'OLAF e agli altri organismi di controllo. Implementa con i dati di propria competenza il SIPA..**
- **N. 1 Responsabile "Valutazione e Contenzioso" In supporto trasversale al Dirigente del Servizio, predisporre l'istruttoria della fase di proposizione della valutazione delle operazioni selezionate di tutte le Misure. Cura gli adempimenti propedeutici ed inerenti alla fase privatistica della concessione dei contributi, sia per le misure a regia che per quelle a titolarità; cura le attività volte alla chiusura della programmazione FEP 2007-2013, ivi compreso quelle correlate e conseguenti ai contenziosi in essere, , nonché quelle afferenti all'avvenuto accertamento di irregolarità (frodi, importi indebitamente percepiti, ecc.) compresi gli adempimenti relativi all'OLAF e agli altri organismi di controllo. Implementa con i dati di propria competenza il SIPA.**
- **N. 1 Responsabile "Controlli (a parziale rettifica della DDS n. 90/2019) che cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività collegate ai controlli a livello territoriale, coordinandone l'attività dei controllori all'uopo individuati, sulle domande di pagamento a valere sulle Misure del PO FEAMP 2014/2020 e delle altre attività ad esso correlate, in particolare, la fase di gestione delle operazioni relative ai controlli di I livello (sia amministrativo che in loco) delle domande di pagamento, dei sopralluoghi e verifiche, nel rispetto delle procedure e della tempistica delle istruttorie di competenza. Implementa con i dati di propria competenza il SIPA.**

Nell'ambito della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali sono previsti i controllori di I livello e in loco.

Nell'ambito della Sezione Programmazione Unitaria - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro è prevista la seguente figura:






DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- **N. 1 Responsabile "Certificazione"** che cura l'elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea delle domande di pagamento, previa certificazione e verificabilità in forma documentata dei dati contabili, oltre che dei risultati delle attività di audit; cura la tenuta della contabilità degli importi recuperati e/o ritirati, a seguito della soppressione totale o parziale dei contributi relativi alle operazioni; prepara i bilanci di cui all'art. 59, par. 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 966/2012. Implementa con i dati di propria competenza il SIPA.

L'Organigramma operativo regionale è riportato di seguito:



Ai fini dell'attuazione del PO, seppur non esplicitati in figura, partecipano sia la Sezione Provveditorato – Economato che la Sezione Personale e Organizzazione. Entrambe le Sezioni, i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal Modello Organizzativo della Regione Puglia (già citato nel testo) sulla base della disciplina nazionale e regionale vigenti, intervengono nel riconoscimento delle spese di missione e del rimborso del costo del personale.

Ai fini del rafforzamento della governance e della capacità amministrativa, in conformità al par. 4. Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche delle Spese ammissibili relative alla Misura Assistenza tecnica, approvate dall'AdG, questo O.I. - limitatamente alle risorse ricevute dall'AdG - ha scelto di portare a rimborso la parte non tabellare degli emolumenti mensili dei titolari di Posizioni organizzative. Allo stesso modo, altre





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

voci di costo accessori (ad es. straordinario e indennità da responsabilità) o eventuali premi saranno rimborsati secondo le disposizioni applicabili del medesimo paragrafo.

Pertanto, per quel che concerne le verifiche sull'ammissibilità dei costi, si rinvia allo specifico paragrafo "Trattamento delle domande di pagamento relative alle spese economiche e del personale" nel presente documento.

3. PRIORITÀ DEL PO FEAMP 2014/2020

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. (UE) 508/2014, un Programma Operativo unico. La strategia del PO FEAMP 2014/2020 è definita sulla base del documento "Accordo di Partenariato Italia" adottato il 29 ottobre dalla Commissione Europea, che detta le linee fondamentali per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

La strategia del PO FEAMP agisce in coerenza con le finalità della Politica Comune della Pesca (PCP), avendo come obiettivo generale la promozione di una maggiore competitività, redditività e sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura, in ambito ambientale. Il PO FEAMP promuove la responsabilità sociale, lo sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione Europea.

Di seguito il quadro sinottico delle Priorità per Misura e per Obiettivi Tematici⁹:

Priorità dell'Unione	<i>1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</i>	
Obiettivo specifico 1	La riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>

⁹Gli Obiettivi Tematici a cui il PO FEAMP contribuisce sono:

OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

OT 6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

OT 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

<p>Art. 37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle Misure di conservazione e alla cooperazione regionale</p> <p>Art. 38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie + 44.1.c (Pesca nelle acque interne)</p> <p>Art. 39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine + 44.1.c (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>Allo scopo di perseguire gli obiettivi definiti nella PCP ed in particolare quelli relativi all'attuazione delle Misure di conservazione ed allo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle risorse si necessita di risorse finanziarie.</p> <p>Le attuali Misure tecniche per alcuni segmenti della flotta non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle catture fissati nella PCP e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini; si rendono, pertanto, necessari investimenti nel campo dell'innovazione tecnologica.</p>	OT 6
<p>Art. 40.1a - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili</p>	<p>La continuazione e il rafforzamento del rapporto tra Associazioni ambientaliste e gli operatori del settore ittico, nonché il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non presenti sui fondali richiedono un aiuto finanziario.</p>	OT 6
<p>Obiettivo specifico 2</p>	<p>La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici</p>	
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	OT
<p>Art. 40.1. b, c, d, e, f, g, i - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili + 44. 6 (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>La protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini sarà realizzata sia mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili, che attraverso un miglioramento della gestione delle risorse.</p> <p>Gli ecosistemi delle acque interne sono particolarmente vulnerabili poiché subiscono pressioni significative di sfruttamento della risorsa idrica e richiedono azioni mirate.</p>	OT6
<p>Obiettivo specifico 3</p>	<p>La garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili</p>	
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	OT





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Art. 34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca	Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad esempio lo strascico, risultano ancora sovradimensionati rispetto all'attuale consistenza degli stock, mentre per altri, quali ad esempio quelli che utilizzano i palangari derivanti e le ferrettare occorre prevedere la fuoriuscita definitiva dal settore di parte del naviglio per meglio organizzare e gestire tali segmenti produttivi	OT 6
Art. 36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	Il ricorso ai sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca può contribuire, per alcuni segmenti della flotta a mitigare gli effetti di un sovradimensionamento della flotta	OT 6
Obiettivo specifico 4	Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 27 - Servizi di consulenza + 44.3 (Pesca nelle acque interne)	I servizi di consulenza specializzata si rendono necessari per rafforzare le aziende nei settori quali: la diversificazione, l'innovazione e l'ambiente	OT 3
Art. 30 - Diversificazione e nuove forme di reddito + 44.4 (Pesca nelle acque interne)	La diversificazione è decisiva per ridurre la pressione sugli stock e per migliorare la redditività aziendale	OT 3
Art. 31 - Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori + 44.2 (Pesca nelle acque interne)	Il ricambio generazione è fondamentale per la vita del settore	OT 3
Art. 32 - Salute e Sicurezza + 44.1.b (Pesca nelle acque interne)	La vetustà della flotta impone il ricorso alla Misura per migliorare le condizioni di igiene, salute e sicurezza e lavoro dei pescatori	OT 3
Art.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca	La Misura si rende necessaria per alcuni segmenti della flotta che operano su stock sovra sfruttati	OT 3
Art. 35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali	Le emergenze ambientali richiedono l'utilizzo di uno strumento capace di compensare i pescatori colpiti	OT 3
Art. 40.1.h - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili	Il proliferare di alcune specie protette provoca danni alle attività di pesca	OT 3
Art. 42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate + 44.1.e (Pesca nelle acque interne)	L'accorciamento della filiera ittica, in un contesto di riduzione del reddito da pesca, risulta vitale	OT 3





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

<p>Art. 43. 1 e 3 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca + 44.1.f (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>L'adeguamento delle infrastrutture destinate all'attività di pesca incrementerà la competitività fornendo nel contempo valore aggiunto alla specie sottoutilizzate</p>	<p>OT 3</p>
<p>Obiettivo specifico 5 Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze</p>		
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	<p>OT</p>
<p>Art. 26 – Innovazione + 44.3 (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>Nel settore poche sono le innovazioni introdotte sui prodotti, sui processi e sui sistemi di gestione e organizzazione</p>	<p>OT3</p>
<p>Art. 28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori + 44.3 (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>La collaborazione tra scienziati e pescatori è limitata a pochi casi. Occorre favorire una maggiore interazione per migliorare il trasferimento di conoscenze</p>	<p>OT3</p>
<p>Art. 41.1 a, b, c - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici + 44.1.d (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>L'alto costo del carburante unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici richiede investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione dei mutamenti climatici</p>	<p>OT4</p>
<p>Art. 41.2 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici + 44.1.d (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>La vetustà degli apparati motori incide notevolmente sui consumi e sulle emissioni di gas e sulle perdite di oli e carburanti; si richiedono pertanto risorse finanziarie per la sostituzione dei motori</p>	<p>OT4</p>
<p>Obiettivo specifico 6 Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente</p>		
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	<p>OT</p>
<p>Art. 29 1 e 2 - Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale + 44.1.a (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determinano incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività. Allo stesso modo si registra un notevole ritardo della categoria nello sviluppo di competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini. Infine è necessario rendere il settore più integrato e partecipativo in modo da favorire i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali.</p>	<p>OT8</p>





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

<p>Art. 29.3 - Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale + 44.1.a (Pesca nelle acque interne)</p>	<p>La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale</p>	OT8
<p>Priorità dell'Unione</p>	<p><i>2) Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</i></p>	
<p>Obiettivo specifico 1</p>	<p>Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze</p>	
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	OT
<p>Art. 47 - Innovazione</p>	<p>La consapevolezza che l'acquacoltura italiana è caratterizzata da micro e PMI che operano con metodi consolidati e tradizionali e spesso limitati nell'innovazione richiede una serie di interventi finalizzati a sviluppare conoscenze tecniche, scientifiche ed organizzative volti a favorire: la riduzione dell'impatto sull'ambiente, la diminuzione dell'utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili. La richiesta crescente di prodotti ittici (pesci e molluschi) implica la necessità di investire nell'allevamento di nuove specie, sia in mare che in acque dolci</p>	OT3
<p>Art. 49 - Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole</p>	<p>Le imprese acquicole per far fronte ai numerosi procedimenti tecnico-amministrativo cui sono tenute, in relazione alla protezione ambientale, alla VIA, al benessere degli animali acquatici o di salute pubblica, richiedono il ricorso a servizi di consulenza</p>	OT3
<p>Obiettivo specifico 2</p>	<p>Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI</p>	
<p><i>Misura pertinente selezionata</i></p>	<p><i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i></p>	OT
<p>Art. 48.1.a-d f-h Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura</p>	<p>È necessario rafforzare la competitività e la redditività del settore ai fini di ampliare le prospettive di sviluppo e superare la stagnazione della produzione di acquacoltura nazionale. Sono necessari investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari</p>	OT3
<p>Art. 52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile</p>	<p>La crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori</p>	OT3






DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Obiettivo specifico 3	La tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 48.1.e,i,j – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	La Misura si rende necessaria al fine di valutare le potenzialità dei sistemi di allevamento che favoriscano l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale, tra cui la maricoltura off-shore, i sistemi multi trofici integrati e i sistemi a ricircolo.	OT6
Art. 48.1.k - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	La necessità di un consistente consumo energetico dei processi produttivi in acquacoltura richiede il ricorso a energie alternative a quelle tradizionali, quali quelle rinnovabili o quelle derivanti da processi di produzione	OT4
Art. 51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	L'uso della Misura è finalizzato a l'implementazione delle Zone Allocate per l'Acquacoltura e all'elaborazioni di Linee Guida; allo sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per lo sviluppo di Zone Allocate per l'Acquacoltura; all'elaborazione di piani regionali per le Zone Allocate per l'Acquacoltura; alla creazione di aree protette per i molluschi; al miglioramento della VIA in acquacoltura	OT6
Art. 53 - Conversione ai sistemi di eco-gestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica	L'attuazione della Misura consente l'incentivazione di produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla certificazione ISO14001 e di registrazione al sistema EMAS di eco-gestione ed <i>audit</i>	OT6
Obiettivo specifico 4	La promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura;	È noto che oggi vi è particolare attenzione verso politiche di tutela e di conservazione della biodiversità ed un crescente interesse dei consumatori alle produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e rispettosi dei paesaggi; a tal proposito l'acquacoltura può rappresentare un'attività compatibile con tali esigenze. Gli aspetti sanitari rappresentano una costante preoccupazione per i molluschicoltori che spesso determinano incertezze produttive e reddituali; a tal fine risulta necessario far fronte alle eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi. Analogamente, lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla salute e al benessere degli animali è importante per lo sviluppo delle aziende acquicole.	OT6
Art. 55 - Misure sanitarie		
Art. 56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali		OT3





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Art. 57 - Assicurazione degli stock acquicoli	L'influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite, anche ingenti, per le imprese, a tal fine l'assicurazione degli stock è importante.	OT6
Obiettivo specifico 5	Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	Per ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre necessariamente prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, precedere processi di scambi di esperienza degli addetti nonché tra addetti e organismi scientifici	OT8
Priorità dell'Unione	3) Promuovere l'attuazione della PCP	
Obiettivo specifico 1	Il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche nonché il miglioramento della raccolta e della gestione di dati	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 77 - Raccolta dati	L'attività di raccolta, gestione ed utilizzo di dati finalizzati ad analisi scientifiche, all'attuazione della PCP, alla realizzazione di programmi di campionamento, al monitoraggio dell'attività di pesca, alla realizzazione di campagne in mare deve essere ulteriormente potenziata e migliorata	
Obiettivo specifico 2	Il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 76 – Controllo di esecuzione	L'intensificazione e la diversificazione dei controlli e ispezioni sulle attività di pesca, sia in mare che presso gli esercizi di commercializzazione del prodotto, richiedono un notevole incremento di strutture e personale; inoltre le diverse tipologie di controlli richiedono un'adeguata formazione ed acquisto di strumenti e dispositivi. Occorre migliorare, mediante l'uso di tecnologie appropriate, l'accesso alle banche dati al fine di effettuare controlli sistemici ed incrociati sul settore; occorre altresì rafforzare la capacità amministrativa dei controlli sulla pesca e delle attività ad essa connesse. Infine occorre migliorare il coordinamento, tra le forze dell'ordine che operano sul settore, spesso causa di appesantimenti e sovrapposizioni dei procedimenti.	OT6





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Priorità dell'Unione	4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	
Obiettivo specifico 1	La promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupazione e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 62.1.a - Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo	Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i gruppi selezionati hanno mostrato carenze nell'individuazione di strategie adeguate per le esigenze territoriali del settore. A tal fine è necessario fornire un sostegno preparatorio.	OT8
Art. 63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo	Il sostegno alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è essenziale per il raggiungimento di obiettivi quali l'occupazione, il benessere sociale ed il rafforzamento del ruolo delle comunità dei pescatori	OT8
Art. 64 - Attività di cooperazione	La cooperazione internazionale e transazionale è di fondamentale importanza per lo scambio di esperienza e per la crescita culturale ed amministrativa dei Gruppi	OT8
Priorità dell'Unione	5) Favorire la commercializzazione e la trasformazione	
Obiettivo specifico 1	Il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	<i>OT</i>
Art. 66 - Piani di produzione e commercializzazione	Lo sviluppo ed il rafforzamento del ruolo delle OP nella gestione delle risorse ittiche rivestono un ruolo di primaria importanza nella strategia da attuare nei prossimi anni; a tal fine occorre sostenere e supportare la preparazione dei piani di produzione e commercializzazione di cui all'art.28 del Reg.(Ce) 1379/2013.	OT3
Art. 67 - Aiuti al magazzinaggio	Il miglioramento nelle procedure di stoccaggio delle produzioni determina un miglioramento delle condizioni reddituali delle OP, favorendo nel contempo maggiore stabilità al mercato.	OT3
Art. 68 - Misura a favore della commercializzazione	Il rafforzamento delle OP, la promozione della qualità ed il valore aggiunto attraverso la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, la commercializzazione diretta, il miglioramento nella tracciabilità delle produzioni e la realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione produrranno una maggiore fidelizzazione dei consumatori verso le produzioni ittiche	OT3





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Obiettivo specifico 2	Il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	OT
Art. 69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Per migliorare la competitività delle aziende che operano in questo settore occorrono investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l'impatto sull'ambiente, a migliorare la sicurezza, l'igiene e le condizioni di lavoro. Occorre inoltre innovare sia le strutture che i processi produttivi, prevedendo nel contempo la possibilità di lavorare: sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Infine occorre incentivare la trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica.	OT3
Priorità dell'Unione	6) Favorire l'attuazione della PMI	
Obiettivo specifico 1	Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata	
<i>Misura pertinente selezionata</i>	<i>Giustificazione della combinazione delle Misure</i>	OT
Art. 80.1.a - Sorveglianza marittima integrata	Lo scarso coordinamento e la mancanza di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni per la sorveglianza del settore marino richiedono uno sforzo finanziario in tal senso	OT6
Art. 80.1.c - Migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino	Occorre migliorare le conoscenze sullo stato ecologico dell'ambiente marino e la circolazione delle informazioni già acquisite. A questo fine occorre l'attivazione della Misura con la quale saranno messi appunto programmi di monitoraggio e di Misure di cui alla direttiva 2008/56/CE	OT6





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4. FASI PROCEDURALI

Il PO FEAMP 2014/2020 prevede due modalità di attuazione delle misure, aventi ad oggetto diverse tipologie di intervento, tali da ricomprendere gruppi di operazioni per ciascuna misura del Programma Operativo, come di seguito esplicitato,:

- **Titolarità:** il beneficiario del finanziamento, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni è l'AdG (c.d. a titolarità centrale) del FEAMP e/o gli OO.II. (c.d. a titolarità regionale/provinciale). Per le operazioni a titolarità l'Amministrazione può realizzare gli interventi tramite "Soggetti Attuatori". La selezione del "Soggetto Attuatore" deve avvenire sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica vigenti in materia conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

- **Regia:** i beneficiari dell'intervento sono individuati dall'Autorità di Gestione (c.d. a regia centrale) e/o dagli OO.II. (c.d. a regia regionale/provinciale). Le tipologie di beneficiari sono: proprietari di imbarcazioni da pesca e/o armatori, pescatori professionali; Micro, Piccole e Medie Imprese; operatori del settore singoli o associati; associazioni nazionali di categoria; organizzazioni di pescatori; organizzazioni di produttori del settore della pesca, del settore dell'acquacoltura o di entrambi; organismi di diritto pubblico; cooperative ed enti pubblici; organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro o dall'Unione; FLAG; Organizzazioni non Governative; coniugi di pescatori autonomi o di acquacoltori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; fondi di mutualizzazione; Consigli Consultivi; imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; imprese acquicole; nuove imprese acquicole; enti selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale; organizzazioni del settore dell'acquacoltura; imprese di molluschicoltura; fanno parte di questo elenco anche tutti i soggetti ammissibili individuati nei criteri di ammissibilità relativi alle operazioni.

Gli interventi da finanziare garantiscono l'identificazione di progetti coerenti con gli obiettivi del FEAMP; a tale scopo si procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi, anche indirizzati a target specifici.

Con riferimento al riparto delle misure tra AdG e Organismi intermedi di cui all'Accordo Multiregionale (art. 3, sezione IV), le Regioni e le Provincia Autonome di Trento e Bolzano, si riportano di seguito le misure a gestione regionale:

MISURE A TITOLARITÀ:

PRIORITÀ	MISURE
<p>1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p>	<p>1.26 - Innovazione (misura condivisa con AdG)</p> <p>1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale</p> <p>1.40 par.1 lett.. a), b), c), d), e), f), g), i) – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibile (misura condivisa con AdG)</p> <p>1.43 (par. 1 e 3) - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca</p> <p>1.44, par.1 lett.a) e c), par.3, par.6 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne</p>
<p>2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p>	<p>2.49 - Servizi di gestione, sostituzione e per le imprese acquicole</p> <p>2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete</p> <p>2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura</p> <p>2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali</p>





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

PRIORITÀ	MISURE
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	5.68 - Misure a favore della commercializzazione (misura condivisa con AdG)

MISURE A REGIA:

PRIORITÀ	MISURE
1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	<p>1.26 – Innovazione (misura condivisa con AdG)</p> <p>1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale</p> <p>1.30 – Diversificazione e nuove forme di reddito</p> <p>1.31 – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori</p> <p>1.32 – Salute e sicurezza</p> <p>1.38 – Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie</p> <p>1.40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili</p> <p>1.40 par.1 lett. h) – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili</p> <p>1.41 (par. 1 e 2) – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici</p> <p>1.42 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate</p> <p>1.43 (par. 1 e 3) – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca</p> <p>1.44 (par. 1 a,b,c,d, 2, 3, 4 e 6) – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne</p>
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	<p>2.47 – Innovazione (misura condivisa con AdG)</p> <p>2.48 (par. da a a k) – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura</p> <p>2.49 – Servizi di gestione, di sostituzione e per la consulenza per le imprese acquicole (misura condivisa con AdG)</p> <p>2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete</p> <p>2.52 – Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile</p> <p>2.53 – Conversione ai sistemi di eco-gestione e audit e all'acquacoltura biologica</p> <p>2.54 – Prestazione di servizi ambientali da parte di acquacoltura</p> <p>2.55 – Misure sanitarie</p> <p>2.56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali</p>
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	<p>4.62 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo</p> <p>4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo</p> <p>4.64 – Attività di cooperazione</p>





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

PRIORITÀ	MISURE
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	5.68 – Misure a favore della commercializzazione (misura condivisa con AdG) 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

L'art. 78 riguardante "Assistenza tecnica su iniziativa di Stati Membri" può essere attivato a titolarità.

Ogni tipologia di intervento è contraddistinta da diverse fasi, concernenti programmazione, selezione e approvazione delle operazioni, verifica delle stesse e, infine, la fase di certificazione e il circuito finanziario. Ciascuna delle richiamate fasi è oggetto di descrizione dettagliata nelle piste di controllo che sono elaborate per singola misura attivata da ciascun soggetto afferente il PO FEAMP.

Le domande a valere sulle Misure sopra elencate possono essere presentate sia in forma singola che collettiva. Nel caso di domande collettive si applica quanto previsto dall'art. 95, par.3, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014¹⁰.

4.1. Acquisizione di beni e servizi - Misure a Titolarità

L'acquisizione di beni e servizi avviene attraverso l'utilizzo di procedure di affidamento conformi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici, costituita principalmente dal D.Lgs. n. 50/2016, recante il "Codice dei Contratti Pubblici", così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/17, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", di seguito anche solo NCDA (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici)¹¹.

¹⁰ In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando: a) l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale;

¹¹ Il nuovo Codice appalti, all'art. 213 comma 2, demanda all'ANAC il compito di adottare ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di: semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori e riduzione del contenzioso.

Inoltre, talune disposizioni del nuovo Codice appalti prevedono l'emanazione di discipline attuative attraverso decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC, stabilendo altresì la tempistica di emanazione degli stessi.

Nelle more dell'emanazione delle diverse discipline attuative, ai sensi dell'art. 216 NCDA restano comunque in vigore alcune disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010.

Ad oggi sono state approvate le seguenti Linee Guida dell'ANAC:

- Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - Linee guida n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali";
- Delibera n. 614 del 04 luglio 2018 - Linee Guida n. 11 recanti "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea";
- Delibera n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee guida n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata";
- Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 - Linee Guida n. 9, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato";
- Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", aggiornate con Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4.1.1. Procedure di affidamento

I procedimenti per la contrattazione pubblica, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 sono:

- a) procedura aperta (art. 60 NCDA);
- b) procedura ristretta (art. 61 NCDA);
- c) procedura competitiva con negoziazione (art. 62 NCDA);
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 NCDA);
- e) dialogo competitivo (art. 64 NCDA);
- f) partenariato per l'innovazione (art. 65 NCDA).

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del NCDA, possono essere utilizzate le seguenti procedure;

- a) affidamento diretto (art 36 par. 2 lett. a) NCDA);
- b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b) NCDA);

Ulteriori procedure di affidamento:

- c) affidamento in house (art. 192 NCDA).


Ferma restando la possibilità di attuare le procedure sopra indicate, il RAAdG si riserva di realizzare i compiti ad esso assegnati attraverso la stipula di accordi con Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune ai sensi dell' art. 15 L. n. 241/90.

4.1.2. Principi generali

L'art. 30 del NCDA individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici. In particolare, è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di appalti debba garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, mentre le stazioni appaltanti devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità. Nell'espletamento delle procedure le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; aggiornate con Delibera n. 206 del 01 marzo 2018 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate con Delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

Le stazioni appaltanti non possono assolutamente limitare in modo artificioso la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi (art. 30, comma 2 NCDA).

4.1.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP)

Ai sensi dell'art. 31 del NCDA (Codice) la stazione appaltante nomina, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, un Responsabile del Procedimento che espleta le proprie funzioni in relazione alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Secondo quanto espressamente previsto dalle linee guida ANAC in materia di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate il 28 giugno 2016, il RUP, in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni (lettera di fabbisogno). Tale documento contiene:

- una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio che si intende affidare;
 - una descrizione tecnica delle prestazioni oggetto dell'affidamento in relazione all'esigenza della stazione appaltante;
 - il calcolo degli importi stimati per l'acquisizione del servizio.
- Le suddette linee guida stabiliscono, inoltre, che il RUP è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
- a) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;
 - b) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 31, comma 3, del Codice:
 - 1) predisporre o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
 - 2) coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara;
 - 3) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 4) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diverse indicazioni della stazione appaltante;
 - 5) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - 6) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
 - 7) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
 - 8) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
 - copia degli atti di gara;
 - copia del contratto;
 - documenti contabili;
 - risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - certificati delle eventuali prove effettuate;
 - 9) conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

j) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate.

4.1.4. Determina a contrarre

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del NCDA "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Pertanto i contenuti minimi della determina a contrarre sono:

- gli elementi essenziali del contratto (oggetto e prezzo);
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- i criteri di selezione delle offerte.

La determina a contrarre, oltre al contenuto minimo obbligatorio, può contenere: la motivazione della scelta delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 NCDA e negli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro ex art. 36, comma 2 lett. a); la motivazione circa le deroghe al bando tipo come richiesto dall'art. 71 comma 1; la motivazione circa il mancato frazionamento in lotti funzionali ex art. 52, comma 1 del NCDA.

4.1.5. Motivi di esclusione

L'art. 80 del NCDA individua le cause di esclusione dalle procedure di gara che, oltre a precludere la partecipazione alla gara, impediscono l'affidamento di subappalti e la stipula di contratti (art. 80, comma 14 del NCDA).

In particolare ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del NCDA le stazioni appaltanti escludono un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

4.1.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del NCDA i criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- i requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, art. 83, comma 2 del NCDA.

Più nello specifico, in applicazione dell'art. 83, comma 3 del NCDA, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, l'art. 83, comma 4 del NCDA prevede che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari, per gli appalti di servizi e forniture, nel bando di gara, le stazioni appaltanti possono richiedere:

- che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il successivo comma 5, precisa, poi, che il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto di affidamento.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Si ritiene che il fatturato debba essere riferito all'importo complessivo posto a base d'asta (art. 83, comma 2 del NCDA).

La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto.

In relazione ai requisiti di capacità tecniche e professionali le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali (art. 83, comma 6 del NCDA).

Inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del NCDA le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

4.1.7. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del NCDA, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del NCDA, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena l'esclusione rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni, qualora presenti, sono comunque nulle.

4.1.8. Mezzi di prova e verifica dei requisiti

Al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del NCDA e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del NCDA, le stazioni appaltanti possono chiedere esclusivamente i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del NCDA.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo documentale idoneo per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

Ai sensi dell'art. 86, comma 2 del NCDA, le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del NCDA in relazione al Documento di gara unico, la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del NCDA è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 e, in particolare:

- di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del NCDA. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del NCDA, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Successivamente si procederà attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

In relazione alle procedure sottosoglia comunitaria l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avvenga esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

4.1.9. Principi in materia di trasparenza

Ai sensi dell'art. 29 del NCDA tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del NCDA, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

In particolare, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (come previsto dall'art.29 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, integrativo e correttivo al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016), nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Contestualmente alla pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 76 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016). Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione agli offerenti esclusi (art. 76 comma 5, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 53 del NCDA il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti sopra citati fino alla scadenza dei termini previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4.1.10. Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione dell'appalto sono stabiliti dall'art. 95 del NCDA che individua:

- a) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) criterio del minor prezzo.

I criteri di aggiudicazione dell'offerta sono stabiliti nei documenti di gara e sono pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

a) Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In applicazione dell'art. 95, comma 2, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante il miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del NCDA.

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 6 NCDA).

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95, comma 10 bis NCDA).

Inoltre, con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, le Linee guida dell'ANAC su "Offerta economicamente più vantaggiosa" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell'11 ottobre 2016 - precisano che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, la stazione appaltante deve individuare i criteri di aggiudicazione connessi all'oggetto dell'appalto. Tali criteri devono:

- riguardare lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);
- attenersi alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice.

Le stazioni appaltanti devono inoltre individuare criteri di valutazione concretamente idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali).

Le Linee guida dell'ANAC su "Offerta economicamente più vantaggiosa" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell'11 ottobre 2016 - precisano che:

"accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell'offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante potrà non aggiudicare la gara.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione. La stazione appaltante procede, quindi, alla riparametrazione dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

Ne consegue che, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte".

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto.

Con riferimento alla fase della formazione della graduatoria, dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'art. 95 NCDA prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

b) Criterio del minor prezzo

Con riferimento al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del NCDA questo può essere utilizzato:

- per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; *(disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017)*

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, *(disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).*





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sono tenute a dare adeguata motivazione della scelta e ad indicare nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta (art. 95, comma 5 NCDA).

4.1.11. Subappalto

Ai sensi dell'art.105 del NCDA, i soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture.

Come previsto dal comma 6 dell'art. 105 del NCDA è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del NCDA o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del NCDA. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4.1.12. Procedure

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli step attuativi delle procedure maggiormente utilizzate da questa Amministrazione:

- a) procedura aperta (art. 60 NCDA);
- b) procedura ristretta (art. 61 NCDA);
- c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 NCDA);
- d) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b) NCDA);
- e) affidamento diretto (art 36 par. 2 lett. a) NCDA);
- f) affidamento *in house* (art. 192 NCDA);
- g) convenzioni ex art. 15 L. n. 241/1990.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Si precisa che l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 stabilisce espressamente che le amministrazioni statali centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici e aggregati sono:

- Accordi quadro;
- Sistemi dinamici di acquisizione;
- Asta elettronica;
- Cataloghi elettronici;
- Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58 D.Lgs. n. 50/2016).

a) Procedura Aperta sopra soglia comunitaria (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 recepisce l'art. 27 della direttiva 2014/24/UE sulla disciplina della procedura aperta, ove qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Le attività caratterizzanti la procedura aperta sono le seguenti:

- nomina del Responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- redazione e approvazione del Bando di gara e degli altri documenti di gara (art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016);
- generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
- trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
- pubblicazione dell'avviso di gara relativo al bando, in ambito nazionale, secondo le modalità indicate all'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016. Il testo dell'avviso indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili (art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016);
- presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, nel termine minimo di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea salve le riduzioni dei termini previste dall'art. 60, commi 2 e 3 del NCDA. Ai sensi del comma 2-bis, le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di 30 giorni cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;
- comunicazione agli operatori ammessi alla procedura della data, dell'ora e del luogo presso cui si procederà in seduta pubblica, qualora non sia stato indicato nei documenti di gara, (si suggerisce entro almeno un giorno prima);
- la stazione appaltante procede alla verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della regolarità (art. 83, comma 9) dei plichi pervenuti;
- la stazione appaltante, procede quindi all'apertura delle buste "A-Documentazione Amministrativa" alla verifica dei termini di invio (tempistica) ed alla valutazione dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ex art. 83 NCDA;
- la stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B", contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara;
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- in conformità all'art. 78 del NCDA è prevista l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. L'articolo 78 del NCDA prevede l'adozione del suddetto albo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016)¹²;
- successivamente alla nomina dei commissari ed alla contestuale istituzione della commissione, quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
- la commissione procede, in seduta pubblica, dando lettura ai partecipanti dei punteggi attribuiti sulle offerte tecniche dei concorrenti. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche "C", la commissione procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti;
- in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e verifica delle offerte economiche presentate, all'attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri preventivamente stabiliti;
- in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante comunica ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni. L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.
- la Commissione, nell'ipotesi di OEPV, procede a formulare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;
- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, la stazione appaltante formula automaticamente la graduatoria finale sulla base dei ribassi presentati in sede di offerta;
- nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;
- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;
- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la stazione appaltante comunica immediatamente e, comunque, entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto:
 - 1) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri del soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale;

¹² Si precisa che allo stato il documento "Linee Guida sulla Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 3 dicembre 2016.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

2) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

3) garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione prima della stipula del contratto è tenuta a richiedere per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per le società costituenti il RTI risultato aggiudicatario ovvero per la società risultata aggiudicataria¹³;

- stipula del contratto (firmato digitalmente da entrambe le parti)¹⁴ entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando di gara, e in ogni caso non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza se sussistono i presupposti di legge¹⁵ ovvero nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ammissibile;

- predisposizione e sottoscrizione digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario e sottoposizione all'Ufficio Centrale di Bilancio preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);

- la stazione appaltante comunica immediatamente o, comunque, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 (art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016).

Nei casi di cui all'art. 3 della L. n. 20 del 1994 - per contratti di servizi e forniture il provvedimento di approvazione deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Il contratto è comunque sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura.

b) Procedura Ristretta sopra soglia comunitaria (art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)

La procedura ristretta è caratterizzata da una struttura bifasica:

1) Fase di pre-qualificazione.

Gli operatori economici possono presentare una domanda di partecipazione in risposta a un Avviso di indizione di gara ovvero, nel caso sia stato utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di gara (art. 70 comma 2), gli operatori economici potranno presentare domanda di partecipazione in risposta all'invito a confermare interesse. Tale fase si conclude con l'individuazione dei candidati in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e che non versino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

¹³ Senza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'amministrazione procede alla stipula del contratto, fatta salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (30 giorni), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".

¹⁴ Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri".

¹⁵ Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

2) Fase di aggiudicazione.

Le attività caratterizzanti la procedura ristretta sono le seguenti:

- nomina del Responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- redazione e approvazione del Bando di gara o dell'Avviso di pre-informazione (art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016);
- generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
- trasmissione del Bando di gara o dell'Avviso di pre-informazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
- pubblicazione dell'avviso relativo al bando di gara, in ambito nazionale, secondo le modalità indicate all'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016. Il testo dell'avviso indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili (art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016);
- presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici, che dovrà avvenire nel termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del Bando di gara o dell'Avviso di pre-informazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, salve le riduzioni dei termini previste dall'art. 61, commi 4, 5 e 6 del NCDA;
- la stazione appaltante, procede alla verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della regolarità dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità della busta relativa alla "Documentazione Amministrativa";
- la stazione appaltante procede, quindi, all'apertura delle buste "Documentazione Amministrativa" pervenute entro i termini, al fine di verificarne il contenuto e consentire la valutazione dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (nella fase successiva verrà effettuata la comprova dei requisiti soggettivi (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di quelli speciali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016));
- valutazione delle dichiarazioni rese e predisposizione dell'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta e degli operatori esclusi;
- la chiusura della fase di pre-qualificazione avviene a seguito del provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate dai candidati alla domanda di invito;
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- redazione e trasmissione della lettera di invito agli operatori economici per la presentazione delle offerte con indicazione del giorno e dell'ora della seduta di gara;
- presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data d'invio dell'invito;
- la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
- in conformità all'art. 78 del NCDA è prevista l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. L'articolo 78 del NCDA prevede l'adozione del suddetto albo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- successivamente alla nomina dei commissari e alla contestuale istituzione della commissione, quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
- successivamente, l'amministrazione procede, in seduta pubblica, dando lettura ai partecipanti dei punteggi attribuiti sulle offerte tecniche dei concorrenti. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche, l'amministrazione procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti;
- successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà:
 - i. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
 - ii. all'attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri preventivamente stabiliti.

In presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 o, comunque, qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante comunica ai concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni. L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.

L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.

Nell'ipotesi di OEPV, la Commissione procede a formulare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;

- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, la stazione appaltante formula automaticamente la graduatoria finale sulla base dei ribassi presentati in sede di offerta;
- nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;
- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;
- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione;
- la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto: 1) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale; 2) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui detti conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; 4) Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione prima della stipula del contratto è tenuta a richiedere per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per le società costituenti il RTI risultato aggiudicatario ovvero per la società risultata aggiudicataria¹⁶;

¹⁶Senza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'amministrazione procede alla stipula del contratto, fatta salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (30 giorni), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- stipula del contratto (firmato digitalmente da entrambe le parti)¹⁷ entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando di gara, e in ogni caso non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza se sussistono i presupposti di legge¹⁸ ovvero nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ammissibile;
- predisposizione e sottoscrizione digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario e sottoposizione all'Ufficio Centrale di Bilancio preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

- c) **L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 (art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016). Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)**

L'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 prevede, in recepimento dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, che le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

I presupposti per avviare tale procedura sono di seguito sintetizzati:

1. procedura deserta ovvero ad esito "infruttuoso": "qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83" (art. 63, comma 2, lett. a) NCDA);
2. infungibilità ed unicità dell'operatore economico per una delle seguenti ragioni: "1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto" (art. 63, comma 2, lett. b) NCDA);
3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici (art. 63, comma 2, lett. c) NCDA);
4. ripetizione di lavori o servizi analoghi affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al

fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".

¹⁷ Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri".

¹⁸ Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del NCDA. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del NCDA. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale (art. 63, comma 5) del NCDA).

Le attività caratterizzanti tale tipologia di procedura sono le seguenti:

- nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ad opera dell'Organo Amministrativo preposto con l'indicazione di una delle ipotesi di cui all'art. 63, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
- richiesta di CIG (Codice Identificativo di gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);

Riguardo alla procedura di cui al punto 1) si applica la previsione di cui al comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero:

- individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- trasmissione della lettera di invito agli operatori selezionati, da inviare contemporaneamente a tutti i medesimi operatori, con indicazione del CIG e CUP;
- l'Amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione (art. 63, comma 6 del NCDA);
- la stazione appaltante comunica l'esito dell'aggiudicazione;
- la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto:

1. copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale;

2. Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

3. Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione prima della stipula del contratto è tenuta a richiedere per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per le società costituenti il RTI risultato aggiudicatario ovvero per la società risultata aggiudicataria, di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011¹⁹;

¹⁹Senza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'amministrazione procede alla stipula del contratto, fatta salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (30 giorni), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- il contratto è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti²⁰ entro il termine di 60 giorni e in ogni caso non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza se sussistono i presupposti di legge²¹;
- a seguito della stipulazione del contratto, la stazione appaltante predispone e firma digitalmente il provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario per la sottoposizione all'organo terzo preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

Riguardo alla procedura di cui ai punti 2), 3) e 4) si applicano le disposizioni che disciplinano l'affidamento diretto.

Si precisa che con riferimento alla procedura di cui al punto 2, in relazione a quanto previsto dalle "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" ad oggi ancora in consultazione a seguito del parere del Consiglio di Stato del 3 novembre 2016 n. 2284, la scelta della procedura in questione dovrà essere preceduta da apposite consultazioni preliminari di mercato volte a verificare l'effettiva "infungibilità del servizio" (verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede).

d) Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per importi inferiori a € 221.000,00²², ivi compreso l'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, e degli artt. 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione ed anche al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'ANAC ha fornito Linee Guida n. 4 recanti indicazioni sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" emanate con determinazione del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

²⁰ Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri".

²¹ Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".

²² Le soglie individuate fanno riferimento alla normativa vigente in materia, pertanto possono essere oggetto di modifica. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, che modificano dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2009/81/UE. Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 patti nei settori ordinari e concessioni.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza la stazione appaltante dovrà procedere alla individuazione degli operatori economici in grado di realizzare il servizio oggetto dell'appalto. La procedura di selezione dei soggetti che saranno invitati a presentare offerta dovrà pertanto avvenire, nella massima trasparenza, mediante indagine di mercato o attraverso la consultazione degli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda le indagini di mercato, le linee guida ANAC stabiliscono che la fase di indagine è promossa dal RUP ed è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne al risponderne alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase consente di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione appaltante dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento.

A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione Bandi e contratti, o ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione dovrà essere stabilita in relazione alla rilevanza del contratto per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno cinque. A titolo esemplificativo l'avviso può contenere: a) valore dell'iniziativa; b) condizioni di idoneità professionale; c) requisiti minimi di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali; d) punti di contatto con la stazione appaltante; e) modalità di selezione dell'operatore economico.

Nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

L'alternativa prevista dal codice degli appalti pubblici alla fase di indagine di mercato è rappresentata dalla consultazione dell'elenco fornitori.

Per quanto concerne la possibilità per la stazione appaltante di adottare un elenco fornitori le linee guida dell'ANAC recanti indicazioni sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" prevedono che "la stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni".

Nell'ambito delle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria la stazione appaltante seleziona, quindi, in modo non discriminatorio i soggetti da invitare in numero proporzionato all'importo dell'affidamento, alla rilevanza dell'appalto e ove disponibili sul mercato in numero non inferiore a cinque operatori.

Anche per le procedure sotto soglia gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziario e tecnico professionali di cui all'art. 83 del NCDA:

- idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del NCDA. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del NCDA).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

e) Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Per le procedure di importo inferiore ad euro 221.000,00 l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni".

Sul MEPA si distinguono due tipologie di procedure:

1. Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti: (per importi da € 40.000,00 ad € 221.000,00) per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MEPA è la RDO (richiesta di offerta) inviata a cinque operatori economici abilitati;

2. Affidamento diretto: (per importi inferiori ad € 40.000,00) per il quale lo strumento telematico a disposizione è un ordine diretto (ODA) o RDO con un unico fornitore abilitato.

Per quanto riguarda la procedura negoziata per importi tra euro 40.000,00 ed euro 221.000,00 le fasi possono essere così sintetizzate:

- nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- redazione e approvazione del Capitolato tecnico e del Disciplinare di Gara (quest'ultimo necessario in caso di RDO aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- generazione di CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);
- individuazione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno cinque operatori economici abilitati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- creazione RDO sul MEPA e trasmissione agli operatori selezionati unitamente alla documentazione che la stazione appaltante intende allegare [ad es. Capitolato tecnico e Disciplinare di Gara (quest'ultimo in caso di RDO aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)].

La RDO deve contenere:

- denominazione e parametri: scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell'offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
- dati del Lotto: inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto;
- articoli del Lotto: definizione degli articoli, delle relative caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto del lotto e assegnazione dei punteggi tecnici ed economici;
- invito dei Fornitori: selezione delle imprese da invitare alla gara;
- date della RDO: indicazione delle date fondamentali del procedimento;
- segue l'attività di riepilogo e invio: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate;
- valutazione sul MEPA delle offerte dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Ciò avviene in base al criterio di aggiudicazione individuato in determina. Qualora la stazione appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico sarà richiesta la presentazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica che verranno caricate sul MEPA. Il disciplinare conterrà inoltre la previsione dell'istituzione di una commissione di valutazione che sarà nominata con provvedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale e i punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica saranno riportati sul MEPA. Attraverso l'attivazione sul MEPA della funzione seduta pubblica i risultati della valutazione della commissione saranno accessibili agli operatori.

Nell'ipotesi di OEPV, in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunicherà al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua ai fini della valutazione dei documenti contenenti le giustificazioni.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

In caso di anomalia l'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.

Seguirà la predisposizione e sottoscrizione digitale del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora invece la stazione appaltante abbia scelto il criterio del prezzo più basso all'operatore economico sarà richiesta la presentazione della sola offerta economica.

In tale caso il calcolo effettuato sulla base del valore prezzo sarà effettuata dal RUP e anche la successiva verifica di congruità delle offerte sarà rimessa direttamente al RUP che procede ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Attraverso il sistema Mepa viene data alla stazione appaltante la possibilità di procedere al sorteggio automatico di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di anomalia l'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide e consentirà l'aggiudicazione automatica.

Attraverso l'area Comunicazione del MEPA sono gestiti gli adempimenti in carico alla stazione appaltante (come le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) nonché gli adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria (trasmissione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto alla stazione appaltante);

- richiesta all'aggiudicatario tramite l'area Comunicazione del MEPA della documentazione propedeutica alla stipula: 1) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010; 2) Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- elaborazione sul MEPA del documento di stipula da parte dell'Organo Amministrativo preposto e firma digitale dell'atto;
- redazione e firma digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario;
- la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00, secondo quanto previsto dalle Linee Guida recanti indicazioni sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" "in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale".

Le fasi della procedura possono essere articolate come segue:

- nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
 - individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - generazione di CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (codice Unico di Progetto);
 - individuazione dell'operatore economico mediante ordine diretto di acquisto (ODA), adeguatamente motivato, o mediante selezione degli operatori sul MEPA nell'ambito della categoria del servizio richiesto (RDO).
 - creazione RDO/ODA sul MEPA e trasmissione all'agente/i operatore/i selezionato/i unitamente alla documentazione che la stazione appaltante intende allegare (ad es. Capitolato tecnico);
 - valutazione sul MEPA delle offerte dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
- Ciò avviene in base al criterio di aggiudicazione individuato in determina. Qualora la stazione appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico sarà richiesta la





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

presentazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica che verranno caricate sul MEPA. Il disciplinare conterrà inoltre la previsione dell'istituzione di una commissione di valutazione che sarà nominata con provvedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale e i punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica saranno riportati sul MEPA. Attraverso l'attivazione sul MEPA della funzione seduta pubblica i risultati della valutazione della commissione saranno accessibili agli operatori. Seguirà la predisposizione e sottoscrizione digitale del provvedimento di aggiudicazione.

- qualora invece la stazione appaltante abbia scelto il criterio del prezzo più basso all'operatore economico sarà richiesta la presentazione della sola offerta economica. Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide e consentirà l'aggiudicazione automatica.

- attraverso l'area Comunicazione del MEPA sono gestiti gli adempimenti in carico alla stazione appaltante (come le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) nonché gli adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria (trasmissione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto alla stazione appaltante);

- richiesta all'affidatario tramite l'area Comunicazione del MEPA della documentazione propedeutica alla stipula:

1. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui detti conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; 2) Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. elaborazione sul MEPA del documento di stipula da parte dell'Organo Amministrativo Preposto e firma digitale dell'atto;

3. redazione e firma digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario;

4. la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

f) Procedure di affidamenti sotto soglia comunitaria per servizi non compresi sul MEPA (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (euro 221.000,00) si realizzino mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Le attività caratterizzanti tale tipologia di procedura sono le seguenti:

- nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- generazione di CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);

- fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'individuazione di almeno cinque operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti. La scelta degli operatori economici viene effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- redazione e invio della lettera di invito agli operatori selezionati a presentare offerta;

- presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;

- comunicazione agli operatori ammessi alla procedura della data, dell'ora e del luogo presso cui si procederà in seduta pubblica, qualora non sia stato indicato nella lettera di invito (si suggerisce entro almeno 24 ore prima);

- la stazione appaltante procede alla verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della regolarità (art. 83, comma 9) dei plichi pervenuti;

- la stazione appaltante, procede quindi all'apertura delle buste "A-Documentazione Amministrativa" pervenute entro i termini ed alla valutazione dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ex art. 83 NCDA;

- la stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B", contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara;

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);

- successivamente alla nomina dei commissari ed alla contestuale istituzione della commissione, quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

- la commissione procede, in seduta pubblica, dando lettura ai partecipanti dei punteggi attribuiti sulle offerte tecniche dei concorrenti. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche "C", la commissione procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti;

- in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e verifica delle offerte economiche presentate, all'attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri preventivamente stabiliti;

- qualora invece l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo il calcolo effettuato sulla base del valore prezzo sarà effettuata dal RUP e anche la successiva verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP che procede ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del NCDA quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

- nell'ipotesi di OEPV, in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua ai fini della valutazione dei documenti contenenti le giustificazioni. L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16;

- nell'ipotesi di OEPV, la Commissione procede a formulare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;

- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula automaticamente la graduatoria finale sulla base dei ribassi presentati in sede di offerta;

- nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;

- nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;

- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);

- la stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto:

- a) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

c) garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

A seguito della stipulazione del contratto, la stazione appaltante predisporre e firma digitalmente il provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario per la sottoposizione all'organo terzo preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016).

La stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.

L'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione Di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Altresì ai sensi dell'art. 32 comma 2 nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad un affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Le attività caratterizzanti tale procedura sono le seguenti:

- nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
- individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- generazione di CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);
- individuazione dell'operatore economico adeguatamente motivata.
- trasmissione, da parte del RUP, all'operatore selezionato di una lettera di invito ex art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a presentare offerta/preventivo;
- presentazione dell'offerta unitamente ad una dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'assenza di cause di esclusione previste ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- valutazione amministrativa da parte del RUP sulla congruità dell'offerta rispetto al servizio richiesto;
- verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti di ordine generale mediante delle dichiarazioni sostitutive applicando l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- la stazione appaltante richiede all'affidatario la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto:

1. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

2. garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto potrà perfezionarsi o mediante scrittura privata in modalità elettronica o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante dovrà pubblicare nel proprio sito web istituzionale le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;

- elaborazione e sottoscrizione digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'affidatario.

- la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del NCDA.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

g) Affidamento *in house*

Con l'entrata in vigore delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE la materia ha trovato una nuova fonte normativa. Il legislatore comunitario ha infatti voluto inserire in disposizioni di diritto positivo quello che precedentemente era disciplinato solamente a livello giurisprudenziale. Gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 dedicati all'*in house providing* sono due: l'art. 5: che definisce le tipologie di *in house providing* possibili e ne precisa i requisiti; e l'art. 192: il quale prevede l'istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento *in house*.

Per quanto riguarda le tipologie di affidamenti *in house*, l'art. 5 citato prevede adesso in modo espresso che possa darsi seguito ad affidamenti *in house*:

- da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto da essa controllato;
- da parte del soggetto controllato a favore dell'amministrazione che lo controlla;
- da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto indirettamente controllato;
- da parte del soggetto controllato a favore di un altro soggetto controllato dalla medesima amministrazione aggiudicatrice.

Il RAdG può procedere all'affidamento ad una società *in house*, che si configura quale soggetto formalmente terzo rispetto all'Amministrazione, ma che si considera quale sua articolazione in presenza delle seguenti condizioni, dettagliate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) capitale 100% pubblico, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi.

Secondo quanto specificato dal citato art. 192, è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

Per espressa disposizione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 tale istituto non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti pubblici.

4.1.13. Trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016

a) Richiesta di anticipo

L'erogazione dell'anticipazione, qualora prevista dal contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La domanda di pagamento dell'anticipo corredata dalla suddetta garanzia fideiussoria va allegata alla domanda di anticipo e tale documentazione è immessa nel Sistema di Gestione e Controllo.

Il Responsabile del Procedimento provvede a svolgere le verifiche di conformità alla normativa vigente della documentazione presentata, in particolare con riferimento alle condizioni contrattuali riportate nella polizza e verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la garanzia.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Ad esito positivo del controllo del funzionario Revisore, il RdP provvede, unitamente al Responsabile di Raccordo (RR), sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, alla conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione dell'acconto che sarà sottoposto alla firma del Dirigente del Servizio FEAMP il quale lo propone al RAAdG per l'adozione.

La struttura responsabile dei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento in favore dell'affidatario della procedura.

b) Richiesta S.A.L.

Ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La domanda di pagamento è oggetto del controllo di I livello come descritto nelle presenti Disposizioni Procedurali.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, i Responsabili del Controllo sono individuati in strutture diverse dall'Autorità di Gestione. Pertanto il RAAdG trasmette ai Responsabili del Controllo la documentazione necessaria ai fini del controllo.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello, secondo quanto previsto nel documento "Organizzazione dei controlli sulle operazioni", il Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del Procedimento esegue, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta e di quanto stabilito nel contratto stipulato, il calcolo delle spettanze, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del rateo nei confronti della ditta aggiudicataria. L'Atto di Liquidazione, previa validazione a Sistema, verifica del Funzionario Revisore e firma del Responsabile della Gestione, è trasmesso all'avente diritto e al Responsabile dei flussi finanziari per la predisposizione del relativo mandato di pagamento.

I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati nella Pista di Controllo redatta dall'Amministrazione, come indicato nel documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo a norma dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3.8.

La struttura responsabile dei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento.

Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese alla Commissione Europea, sono validate dal Responsabile del Procedimento e successivamente dal Responsabile dell'AdG.

4.1.14. Accordi fra pubbliche amministrazioni – Convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990

Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la convenzione tra pubbliche amministrazioni può essere stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Nell'analisi normativa dell'istituto, occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Al fine di evitare che lo strumento della Convenzione possa essere utilizzata in funzione elusiva della normativa sugli appalti pubblici, si ritiene inoltre necessario precisare i limiti che il ricorso alla normativa in commento incontra:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

Il procedimento si articola sinteticamente come segue:

- redazione e invio della lettera di richiesta di disponibilità ad avviare una collaborazione con una pubblica amministrazione per la realizzazione di un progetto di interesse comune;
- trasmissione da parte dell'amministrazione coinvolta di una manifestazione di disponibilità;
- redazione ed invio da parte della Regione di una nota con la quale si individuano le linee di collaborazione tra le due amministrazioni e contestualmente si richiede la presentazione del progetto corredato di un piano finanziario analitico;
- presentazione del progetto da parte dell'Amministrazione interessata;
- valutazione del progetto parte dell'Amministrazione in ordine alla coerenza degli obiettivi proposti con il PO FEAMP 2014/2020 ed in relazione ai criteri di congruità sulle spese ammissibili;
- predisposizione e adozione della Deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di convenzione, con conseguente/i Determinazione/i Dirigenziale/i di impegno dei fondi a favore dei sottoscrittori.
- nota di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto con indicazione del Codice Unico e contestuale richiesta della documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione, ovvero dell'atto di nomina del soggetto delegato alla firma;
- predisposizione e firma digitale del provvedimento di delega alla stipula della convenzione;
- stipula mediante firma digitale di entrambe le parti della convenzione.

Trattamento delle domande di pagamento nelle convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990

a) Richiesta di rimborso spese

Per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione, nei limiti della disponibilità degli stanziamenti a disposizione dell'Organismo Intermedio Regione Puglia nell'ambito del Regolamento (UE) n. 508/2014, viene prevista l'erogazione di un importo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla pubblica amministrazione (Comune, Università etc), così come richiamate nel quadro economico e piano finanziario allegato al Progetto e parte integrante della convenzione.

In caso di erogazione dell'anticipo è prevista la presentazione da parte della pubblica amministrazione di una domanda di pagamento dell'anticipo che viene immessa nel Sistema di Gestione e Controllo.

Il Responsabile del Procedimento elabora il relativo Atto di Liquidazione. L'Atto è sottoposto al controllo del Funzionario Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con l'apposizione del proprio visto





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

e lo sottopone alla firma del Responsabile della Gestione. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, sulla base dell'Atto di Liquidazione firmato e datato, predisporre il mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento all'amministrazione.

Per quanto concerne le eventuali successive fasi di rimborso delle spese sostenute (anticipi successivi al primo) per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione il pagamento è subordinato alla presentazione da parte della pubblica amministrazione della seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione parziale;
2. idonea relazione tecnico-amministrativa delle attività che illustri, per ogni azione, lo stato di avanzamento e/o le attività svolte unitamente agli obiettivi conseguiti corredata della rendicontazione delle spese sostenute, effettuata secondo le categorie di spesa indicate nella Proposta esecutiva;
3. dichiarazione, apposta sul prospetto generale delle spese sostenute, attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e contabilizzate.

Quanto al rimborso da erogarsi alla conclusione delle attività, è necessaria la presentazione della suindicata documentazione, integrata con la seguente:

1. dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa;
2. prospetti economico-finanziari riepilogativi, anche con raggruppamento delle voci di spesa secondo le categorie di spesa approvate, esplicitanti le eventuali anticipazioni avute;
3. dichiarazione che le voci di spesa ammesse a supporto dell'importo riconosciuto con la Convenzione non siano state oggetto di contribuzione da parte di questa o di altra Amministrazione.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al progetto e l'oggetto delle Convenzioni.

Le domande di rimborso sono oggetto del controllo di I livello come descritto nelle presenti Disposizioni Procedurali.

Ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, i Responsabili del Controllo sono individuati in strutture diverse dall'Autorità di Gestione. Pertanto l'AdG trasmette ai Responsabili del Controllo la documentazione necessaria ai fini del controllo.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello, secondo quanto previsto nel documento "Organizzazione dei controlli sulle operazioni", il Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del Procedimento esegue, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta e di quanto stabilito nella convenzione, il calcolo delle spettanze, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione. L'Atto di Liquidazione, previa validazione a Sistema, verifica del Funzionario Revisore e firma del Responsabile della Gestione, è trasmesso all'avente diritto e al Responsabile dei flussi finanziari per la predisposizione del relativo mandato di pagamento.

I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati nella Pista di Controllo redatta dall'Amministrazione, come indicato nel documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo a norma dell'art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3.8.

La struttura responsabile dei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento.

Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese alla Commissione Europea, sono validate dal Responsabile del Procedimento e successivamente dal Responsabile dell'AdG.

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'Art. 12 della l. n. 241/1990

L'Organismo Intermedio Regione Puglia può attivare procedure di affidamento ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Trattamento delle domande di pagamento relative alle spese economiche e del personale

Con riferimento alle spese di cui agli ultimi tre capoversi del par. 2.4 *Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni e organizzazione*, spese economiche e del personale, le rispettive procedure di rimborso sono effettuate coerentemente con i compiti e le funzioni assegnate dal modello organizzativo regionale (M.A.I.A.) e in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente.

a) Spese economiche

Le spese economiche (rimborsi per spese di trasferta etc.) vengono riconosciute dal personale incaricato nella rispettiva Sezione. Più in dettaglio, la figura di un istruttore verifica l'esistenza dei titoli autorizzativi e dei titoli di spesa, operando, se del caso, eventuali azioni correttive. L'istruttoria viene proposta all'Economo competente il quale, con i poteri del Responsabile del Procedimento, autorizza il rimborso delle spese già controllate.

b) Spese del personale

Le spese del personale (parte non tabellare dei titolari di posizione organizzativa, salario accessorio, eventuali premi) vengono riconosciute dal personale incaricato nella rispettiva Sezione. Più in dettaglio, la figura di un istruttore verifica le competenze spettanti sulla base del servizio prestato, così come registrato dal sistema informativo gestito dal personale, operando, se del caso, eventuali azioni correttive. L'istruttoria viene proposta al Dirigente competente il quale dispone la liquidazione delle spettanze, per il tramite della Sezione Ragioneria e Bilancio.

4.2. Misure a regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari

La qualificazione di una erogazione quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.

Ciò posto, per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari, si ritiene di poter individuare ai sensi della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., alcune fasi comuni a tutte le procedure di erogazione di contributi.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

In particolare, l'avvio dei procedimenti di concessione di contributi presuppone l'adozione e pubblicazione da parte dell'Amministrazione di un avviso pubblico/bando per la presentazione di istanze per la concessione di contributi, recante l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei suddetti vantaggi economici, nonché l'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative: partecipazione dell'interessato al procedimento, individuazione di un





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

responsabile, conclusione del procedimento entro termini prefissati, accesso alla documentazione amministrativa²³.

L'allegato 4 al Programma Operativo FEAMP "Descrizione Sintetica SIGECO PO FEMAP 2014-2020" prevede per le operazioni a regia, per ciascuna misura, la designazione di:

- un **Responsabile del Procedimento** (d'ora in avanti anche solo RdP), cui sono assegnate le funzioni di cui alla L. 241/90, art. 4 e ss.;
- eventuali Commissioni di controllo interne, di cui deve far parte il RdP, salvo diverso avviso del RAdG, possono essere nominate in corso d'opera, salvo specificarne le funzioni nell'ambito della pista di controllo.

La funzione di Revisore (d'ora in avanti anche solo **Rev**) è svolta da altro funzionario, diverso dal funzionario istruttore che svolge la fase di gestione della domanda di contributo cui compete la funzione di verifica dell'operato del controllore incaricato per la concessione dei singoli contributi e di effettuare le verifiche tecniche contabili per la concessione del SAL/Saldo.

Oltre alle predette figure, l'organizzazione regionale, in considerazione delle proprie specificità, prevede la presenza di un **Responsabile di Raccordo** (d'ora in avanti anche solo RR), il quale svolge essenzialmente una funzione di collegamento funzionale delle attività previste nella fase attuativa, oltre alla funzione di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

La funzione di RdP, ove non diversamente nominato dal RAdG, è svolta dal Responsabile di Capo/Priorità a cui compete il Bando.

All'implementazione del programma FEAMP prendono parte, con funzioni e compiti distinti:

- **il Servizio Programma FEAMP;**
- **i Servizi Territoriali dell'Agricoltura;**
- **il Servizio Certificazione dei Programmi**, per la certificazione della spesa

Di seguito si descrivono le fasi che scandiscono l'iter amministrativo da seguire al fine di concedere il sostegno ai beneficiari che presentano una domanda di aiuto e che si articola nelle seguenti fasi:

A. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto (par. 4.2.2)

- a. Ricezione
- b. Ricevibilità
- c. Ammissibilità – istruttoria delle domande
- d. Valutazione
- e. Graduatoria
- f. Atto di concessione del sostegno

B. Gestione delle operazioni (par. 4.2.12)

- a. Richiesta di anticipo per l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento
- b. Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL)
- c. Richiesta di Saldo

C. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione (par. 4.2.3)

D. Varianti (par. 4.2.4)

E. Adeguamenti tecnici (par. 4.2.5)

F. Proroghe (par. 4.2.6)

²³Ai sensi dell'art. 29, commi 2-bis e 2-ter della L. n. 241/1990 viene previsto che: "2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano".





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- G. Recesso/Rinuncia (par. 4.2.7)
H. Decadenza dal sostegno (par. 4.2.11)

In particolare:

- **competono al Servizio Programma FEAMP** la predisposizione del Bando le fasi di ricezione, ricevibilità e ammissibilità tecnico-amministrativa della fase di selezione delle operazioni, le fasi di gestione delle operazioni finanziate, in particolare, l'istruttoria e la valutazione delle domande di aiuto; redazione della graduatoria delle domande di aiuto e la predisposizione dell'atto di concessione del contributo; predisposizione degli atti di liquidazione relativi alle domande di anticipo, acconto e saldo adottati all'esito dei controlli amministrativi e in loco svolti dai Servizi Territoriali dell'Agricoltura competenti; autorizzazione di varianti, adeguamenti tecnici (salvo diversa indicazione nei bandi) e concessione delle proroghe. Tutti gli atti sono adottati dal Referente dell'Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020. Al Servizio FEAMP compete anche l'archiviazione di tutta la documentazione originale relativa alle domande di aiuto e pagamento;
- **competono ai Servizi Territoriali dell'Agricoltura** il controllo di I livello, sia amministrativo che in loco, delle domande di pagamento (anticipo, acconto su SAL e Saldo); nonché la trasmissione degli esiti al Responsabile dei controlli che ne cura la successiva trasmissione al Dirigente del Servizio FEAMP e al Responsabile di Priorità/Capo.

I richiedenti gli aiuti del FEAMP 2014-2020 sono tenuti a presentare le domande di partecipazione ai bandi, corredate dalla documentazione richiesta completa.

La documentazione (domanda di contributo e domande di pagamento) dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso pubblico di riferimento. Copia integrale della documentazione trasmessa via pec dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico.

Gli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

La fase di selezione delle operazioni di aiuto dovrebbe completarsi, di norma, entro 60 giorni per le misure non strutturali e 90 giorni per le misure complesse.

Successivamente al provvedimento formale di adozione della graduatoria, compete al Dirigente del Servizio Programma FEAMP, su proposta del Responsabile di Priorità/Capo (RdP), unitamente al Responsabile di Raccordo (RR), comunicare ai beneficiari l'Atto di concessione degli aiuti - una volta sottoscritto, datato e validato nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

In seguito si provvede, ove previsto, alla concessione di anticipi e di successivi stati di avanzamento lavori (acconti) o all'erogazione del saldo a seguito del completamento dell'investimento, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria e relativa domanda di pagamento del contributo spettante.

Le domande di pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale individuato a tale scopo dall'Amministrazione competente, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di spesa. E' previsto un controllo in loco, presso il beneficiario degli aiuti, ogni qualvolta è prevista l'erogazione di un acconto e/o del saldo finale.

4.2.1. Predisposizione e attivazione dei bandi

Il RAdG, tenuto conto dell'avanzamento finanziario della Misura, delle condizioni tecniche propedeutiche all'attivazione della stessa, del piano finanziario e dei fabbisogni dei beneficiari, attiva la procedura propedeutica alla predisposizione ed attivazione del bando.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è coincide con il Responsabile di Priorità/Capo (RdP), ove non diversamente nominato dal RAdG.

Il RdP procede alla redazione dell'avviso pubblico/bando seguendo gli stessi schemi adottati dall'AdG.

Ciascun Avviso pubblico/bando contiene almeno le seguenti informazioni:





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Amministrazione procedente;
- oggetto del bando;
- disciplinare per ogni operazione;
- dotazione finanziaria;
- scadenza.

In ogni caso, le ulteriori informazioni relative all'attuazione del bando sono contenute nelle Disposizioni Procedurali e Disposizioni Attuative di Misura.

Il Responsabile di Raccordo (RR) verifica lo schema di Avviso pubblico/bando redatto dal Responsabile incaricato, propone e trasmette il bando al Dirigente del Servizio FEAMP. Quest'ultimo, previa opportune verifiche e approfondimenti, lo propone al RAdG per l'adozione, secondo le norme vigenti.

All'esito dell'approvazione del Bando, il RAdG procede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.). Inoltre, al fine di garantirne la massima diffusione e partecipazione, il Bando è pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il RdP verifica l'effettuata pubblicazione del bando nel BURP e nel sito istituzionale, oltre all'operatività del sistema predisposto per la raccolta delle domande di sostegno.

4.2.2. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto

a) Ricezione

La ricezione delle domande di aiuto è svolta dal RdP presso il Servizio Programma FEAMP, che è responsabile delle seguenti attività:

- ricezione delle domande;
- acquisizione del numero di protocollo e della data di ricezione di tutte le domande presentate;
- costituzione di un fascicolo cartaceo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le checklist relative ai controlli eseguiti, come specificato in seguito.

Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico (ad es. PEC, cartaceo, ecc.), direttamente dal richiedente o dai soggetti delegati, se previsto dal bando, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, corredate di tutta la documentazione prevista nel bando.

Le domande saranno protocollate al momento della ricezione con numerazione univoca e progressiva. Qualora la data di scadenza del bando ricada nei giorni festivi, questa viene posposta al primo giorno lavorativo successivo la predetta data.

Il RR assegna il codice univoco alle pratiche e conduce il monitoraggio delle attività.

b) Ricevibilità

L'istruttoria di ricevibilità delle istanze di beneficio è svolta dai Responsabili di Misura, anche costituiti nella forma di Commissione, di norma, presieduta dal Responsabile di Misura/Capo competente l'Avviso cui le istanze si riferiscono.

Indipendentemente dalla costituzione della Commissione, il Responsabile di Misura, opererà *ex lege* quale Responsabile del procedimento, coordinando tutte le fasi dell'istruttoria di ammissibilità, ivi incluse tutte le altre attività che gli competono, ripartendo in modo equo il carico di lavoro, al fine di procedere consentendo la maggior speditezza possibile delle attività amministrativa.

Per esaminare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico l'istruttore/la Commissione verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- il numero delle domande presentate (se oggetto di limitazione nell'Avviso);
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata (intesa come presenza della documentazione di carattere generale prevista dal Bando di riferimento);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- la presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Una volta siglato l'elenco dei documenti e compilata la checklist di ricevibilità (di cui in allegato è riportato un fac-simile contenente gli elementi minimi), l'istruttore/la Commissione procede alla redazione della checklist e del verbale, stabilendo la ricevibilità o meno della istanza.

La mancata presentazione del plico contenente la documentazione richiesta nei termini stabiliti dal bando di riferimento ovvero la presentazione del plico con modalità diverse da quelle stabilite dallo stesso bando comporteranno la non apertura del plico e la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata. Il difetto di sottoscrizione della domanda di sostegno o l'incertezza assoluta circa la provenienza della stessa comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata.

La mancata trasmissione, in sede di presentazione dell'istanza, della documentazione minima richiesta dal bando di riferimento, ed indicata nello stesso, comporterà la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata.

Il verbale e la checklist sono firmati dai componenti l'istruttore/la Commissione su ogni pagina.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Per le domande che conseguiranno un esito negativo in sede di verifica di ricevibilità, il RdM titolare provvederà alla comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA dal Responsabile di Priorità/Capo. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

c) Ammissibilità - istruttoria delle domande

L'Ammissibilità è svolta dall'istruttore/dalla Commissione che ha svolto la ricevibilità e si riunisce presso il Servizio Programma FEAMP.

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti l'aiuto pubblico siano in possesso dei requisiti di ammissibilità, così come previsti nelle Disposizioni Attuative di Misura richiamate nell'Avviso di attivazione della procedura. In particolare, come recita l'art. 65 RDC paragrafo 6, non possono essere considerate ammissibili a finanziamento FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Organismo Intermedio, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario²⁴.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'istruttore/la Commissione, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda, procede a:

- verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg.(UE) 508/14;
- richiedere ai soggetti competenti la documentazione attestante il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di carattere generale (ad es.: certificato generale del casellario giudiziale; DURC; informazioni antimafia; iscrizione alla CCIA; regolarità contributiva);
- verificare la rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativa proposto agli obiettivi e alle finalità della Misura, esaminando le caratteristiche tecnico-economiche dello stesso;
- verificare l'ammissibilità e la congruità della spesa dichiarata/preventivata per ciascun investimento tematico previsto sulla base della documentazione presentata ed in funzione degli obiettivi della Misura;
- verificare la conformità del progetto/iniziativa alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;

²⁴La definizione di "operazioni portate materialmente a termine o completamente attuata" sarà specificata negli Avvisi di ciascuna misura/capo/priorità.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio autodichiarato dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite checklist di ammissibilità (di cui in allegato è riportato un fac-simile contenente gli elementi minimi);
- richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi ai sensi dell'art 6 lett. b) della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

L'esito negativo delle verifiche sulle condizioni di ammissibilità ex art. art. 10 del Reg.(UE) 508/14, sul possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di istanza di candidatura, sulla rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativa proposto agli obiettivi e alle finalità della Misura o sulla conformità del progetto/iniziativa alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda presentata.

L'Amministrazione si riserva di individuare nei bandi di riferimento punteggi minimi per l'accesso alle graduatorie nonché soglie minime di spesa ammissibile.

Inoltre, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda presentata qualora:

- a. i soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di provvedimenti esecutivi di revoca dei benefici concessi;
- b. qualora l'Amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione dell'atto di concessione sarà condizionata all'integrale estinzione del debito stesso, pena la decadenza della domanda di sostegno precedentemente ammessa a finanziamento;
- c. i soggetti istanti abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la documentazione presentata. Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la documentazione presentata entro il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o non chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata.

Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di ricevibilità e/o di ammissibilità, sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

Per ogni domanda verrà redatta apposita Checklist di ammissibilità che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal soggetto incaricato.

Il verbale e la checklist sono firmati dai componenti la Commissione su ogni pagina.

Tutte le attività vengono registrate sul SIPA dal Responsabile di Priorità/Capo. La documentazione a corredo (verbali, checklist, domanda di aiuto e allegati, ogni altro documento inerente la pratica) viene scansionata e caricata su SIPA a cura del RdP.

L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

Precisazioni su alcuni aspetti operativi che caratterizzano il processo istruttorio.

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di chiusura del bando da parte del Servizio Programma FEAMP che è responsabile delle seguenti attività:

- apposizione del codice alfanumerico univoco di progetto da utilizzare per le fasi di informatizzazione delle informazioni e da citare nelle comunicazioni dirette al richiedente;
- costituzione di un fascicolo cartaceo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le checklist relative ai controlli eseguiti, come specificato in seguito;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- costituzione di un fascicolo informatizzato della domanda, contenente i principali atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le checklist relative ai controlli eseguiti, al fine di consentire l'informatizzazione dei dati e il caricamento della documentazione scansionata relativi alle domande di contributo nell'apposita sezione del SIPA da parte del Responsabile di Priorità/Capo e lo svolgimento dei controlli da parte del RAdG;

- verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande di aiuto;
- valutazione delle domande per la successiva verifica del punteggio;
- attivazione di tutte le fasi endoprocedimentali previste dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Per ogni domanda presentata viene costituito un fascicolo contenente:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- la checklist che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dal responsabile delle diverse fasi del procedimento medesimo;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le eventuali domande di variante, rinuncia, ecc.

La copertina del fascicolo deve riportare almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo;
- Codice Unico di Progetto (CUP)
- nominativo del richiedente;
- codice dell'operazione a cui si riferisce la domanda.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma Operativo FEAMP. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/operazione. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura/operazione corrispondente.

Trascorso il tempo previsto per la conservazione dei fascicoli, l'Amministrazione competente ne dispone secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati rilevanti, anche ai fini dei controlli, sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile di misura/Priorità/Capo.

La documentazione a corredo (verbali, checklist, domanda di aiuto e allegati, ogni altro documento inerente la pratica) viene scansionata e caricata su SIPA a cura del RdP.

L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

d) Valutazione

La Valutazione è espletata dal Responsabile "Valutazione e Contenzioso" (RV), presso il Servizio Programma FEAMP e sulla base delle procedure vigenti, che riceve il fascicolo progettuale completo dal RdP.

La fase di valutazione consta nella verifica del punteggio che scaturisce dal verbale di ammissibilità e nell'assegnazione dei punteggi finali.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura siano soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

Completata la fase di valutazione delle domande, il RV riconsegna il fascicolo progettuale al RdP, che, in qualità di Responsabile di Procedimento (RdP), unitamente al RR, redige l'elenco delle domande "ammissibili" completo





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

del punteggio attribuito, utile alla formulazione di una graduatoria regionale, ed elenco delle domande "non ammissibili" e/o "non ricevibili".

Il RdP, unitamente al Responsabile di Raccordo, alla fine del percorso istruttorio completo, ne comunica gli esiti al Dirigente del Servizio Programma FEAMP che, previa opportune verifiche e approfondimenti, propone al RADG l'approvazione della graduatoria finale di merito.

e) Approvazione della Graduatoria

e.1) Graduatoria

La graduatoria contiene l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo concesso, nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e di quelle irricevibili e/o inammissibili con la relativa motivazione.

La graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale del RADG, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati, salvo diverse disposizioni riportate nel Bando::

- o numero identificativo del progetto;
- o nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- o codice fiscale o P. IVA;
- o spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- o quota contributo comunitario;
- o quota contributo nazionale;
- o quota contributo regionale;
- o totale del contributo concedibile;
- o punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

La pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria costituirà unica modalità di notifica della stessa a tutti gli interessati.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il beneficiario potrà presentare ricorso amministrativo o istanza di riesame avverso le risultanze dell'istruttoria condotta con riferimento alla domanda non ammessa o ammessa parzialmente a finanziamento.

La data di pubblicazione nel BURP delle graduatorie costituisce, pertanto, termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi o istanze di riesame.

I ricorsi amministrativi e le istanze di riesame dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della graduatoria.

Con separato atto si approva l'elenco dei progetti non ricevibili o non ammissibili e le relative motivazioni di irricevibilità e non ammissibilità.

La pubblicazione della graduatoria e l'approvazione dell'elenco dei progetti non ricevibili o non ammissibili o esclusi assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché dell'archiviazione delle istanze non ricevibili o non ammissibili o escluse.

La pubblicazione sul B.U.R.P. della determinazione dell'elenco delle domande irricevibili/inammissibili costituirà unica modalità di notifica dello stesso ai soggetti partecipanti all'Avviso

Tutte le attività vengono registrate sul SIPA dal Responsabile di Priorità/Capo. La documentazione a corredo (verbali, checklist

, domanda di aiuto e allegati, ogni altro documento inerente la pratica) viene scansionata e caricata su SIPA a cura del RdP.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

f) Integrazioni o variazioni presentate dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici preposti, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande, salvo quanto diversamente previsto dal Bando. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Successivamente alla concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza (fatti salvi casi specifici di variante disciplinati nel prosieguo).

g) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

I dati personali e sensibili contenuti nella delega devono essere trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy ai sensi del nuovo Regolamento 2016/679/UE, Generali Data Protection Regulation (GDPR);

h) Atto di concessione del sostegno

A seguito di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto, il Dirigente del Servizio Programma FEAMP, su proposta del Responsabile di Priorità/Capo (RdP) unitamente al Responsabile di Raccordo (RR), propone al RAAdG l'atto di concessione degli aiuti, contenente le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale, nonché di un prospetto di riepilogo dal quale è possibile evincere le voci di costo del progetto ammesso;
- modalità per l'erogazione degli aiuti;
- quanto ritenuto necessario.

L'Atto di concessione è adottato dal RAAdG nell'atto di approvazione della graduatoria.

L'Atto è compilato dal RdP e viene sottoscritto RAAdG o dal Dirigente di Servizio ed è notificato al soggetto beneficiario interessato per la sua controfirma per accettazione.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

L'atto di concessione è sottoscritto e controfirmato con firma digitale e archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore,

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

Il Responsabile di Priorità/Capo procede alla richiesta del codice CUP secondo le modalità concordate con l'AdG (richiesta autonoma da parte dell'amministrazione regionale per ciascun progetto oppure richiesta massiva dei codici attraverso il SIPA ove la procedura sia resa disponibile).

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile di misura laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

i) Verifica duplicazione del finanziamento e misure antifrode

In sede di rendicontazione della documentazione dell'operazione, l'Amministrazione competente avvierà la procedura di controllo al fine di evitare il doppio finanziamento.

Nello specifico il beneficiario dovrà:

- assicurare l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 art. 125, par. 4 lett. b; indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati;
- dichiarare che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari, come modello allegato alle Disposizioni attuative di Misura;

In fase di rendicontazione, l'Amministrazione verificherà che il beneficiario abbia attribuito, in riferimento all'Identificativo contabile, i seguenti dettagli a seconda della tipologia di giustificativo:

1. per le fatture: il numero progressivo IVA;
2. per la Busta paga: numero della busta paga (foglio n. ____) (obbligatorio da quando è stato soppresso il libro paga e matricola);
3. per le deleghe di pagamento: n. Protocollo telematico (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 223/2006, articolo 37 comma 49);
4. per le ricevute occasionali/notule: numero progressivo da attribuire al singolo soggetto facilmente ricollegabile al conferimento di incarico.

Inoltre, il beneficiario dovrà utilizzare un foglio Excel ciascuna operazione sul quale registrare i documenti secondo questo principio.

In sede di controllo in loco ed in conformità a quanto stabilito dal documento nazionale sull'ammissibilità delle spese, che prevede che la spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del Beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale e che i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili, sarà effettuato il controllo della specifica voce di costo attraverso la verifica:

- a) libro degli inventari/Registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), delle seguenti informazioni: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

b) fattura relativa all'acquisto del bene (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili);

c) al fine della verifica del pagamento dell'importo complessivo delle spese relative ai beni inseriti nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili: Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; Estratto conto bancario del Beneficiario attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari e/o dei bonifici; Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile);

4.2.3. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale²⁵ al beneficiario, si verifici quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al per quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'Amministrazione che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Nello specifico:

- le imbarcazioni da pesca (ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014) non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi

²⁵ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del provvedimento di liquidazione del sostegno.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni dalla data di saldo;
- non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca professionale;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Detti periodi decorrono dalla data di emissione dell'atto di liquidazione del saldo.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta di autorizzazione al RdP che verifica la documentazione ricevuta e comunica gli esiti della verifica al Dirigente del Servizio Programma FEAMP. Quest'ultimo, previa opportune verifiche e approfondimenti, comunica ai beneficiari la decisione assunta, informandone il RADG; quest'ultimo rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Il RdP comunica, a mezzo PEC, la Determinazione adottata.

4.2.4. Variante in corso d'opera

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla Misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento salvo differenti indicazioni previste dal Bando;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le richieste di variante - debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica - sono trasmesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso pubblico di riferimento. Copia integrale della documentazione trasmessa via pec dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico. Dalla richiesta devono risultare le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante - dovranno essere trasmesse al Servizio Programma FEAMP.

Il RdP, espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario. L'istruttoria dovrà concludersi con la redazione di un verbale di concessione/rigetto della variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

L'istruttoria della stessa dovrà essere conclusa nei tempi previsti dalla normativa.

Il Responsabile di Priorità/Capo (RdP), unitamente al Responsabile di Raccordo, comunica gli esiti al Dirigente del Servizio Programma FEAMP. Quest'ultimo, previa opportune verifiche e approfondimenti, propone l'atto al RADG che lo adotta.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile di misura, laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Il RdP comunica, a mezzo PEC, la decisione adottata contenente l'accoglimento della richiesta o il rigetto e i motivi che lo hanno determinato.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.

4.2.5. Adegamenti tecnici

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa.

Gli adeguamenti tecnici devono essere preventivamente comunicati dai beneficiari al Responsabile di Misura, che può comunque esprimere diniego entro 30 gg dalla ricezione.

4.2.6. Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa devono essere trasmesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

pubblico di riferimento. Copia integrale della documentazione trasmessa via pec dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico.

Esse dovranno essere trasmesse entro 60 gg. precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Programma FEAMP.

Il Responsabile di Priorità/Capo (RdP) espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario. L'istruttoria dovrà concludersi, nei tempi previsti dalla normativa vigente, con la redazione di un verbale concessione/rigetto di proroga.

Il RdP verifica la documentazione ricevuta unitamente al Raccordo che ne comunica gli esiti al Dirigente del Servizio Programma FEAMP. Quest'ultimo, previa opportune verifiche e approfondimenti, propone l'atto al RAdG, che lo adotta.

Il RdP comunica con il mezzo di comunicazione più idoneo (PEC, Raccomandata A/R, ecc.) la decisione adottata contenente l'accoglimento della richiesta o il rigetto e i motivi che lo hanno determinato.

La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile di Priorità/Capo. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

4.2.7. Recesso/Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

4.2.8. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il manuale "Linee guide spese ammissibili" (par. 7.1.1.17) enuncia tutte le modalità per la tracciabilità dei pagamenti che i beneficiari possono utilizzare per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato.

Il RAdG, in coerenza con quanto previsto nelle Linee guida citate, deve indicare, nei propri bandi, le modalità di pagamento che ciascun beneficiario può utilizzare per rendicontare correttamente le spese sostenute, in fase di rendicontazione.

4.2.9. Tempi di esecuzione

Fatte salve specifiche disposizioni previste nei bandi pubblici attuativi delle misure, il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per interventi materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti ecc.);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- 6 mesi per interventi immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.)
- 12 mesi per interventi innovativi, ricerche e indagini;

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

4.2.10. Obblighi di pubblicità

Gli interventi di comunicazione e di pubblicità che l'Amministrazione deve adempiere sono indicati nel Reg. (UE) 508/14 del PO FEAMP, ai sensi degli artt. 97 e 119. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo "Informazioni e Pubblicità" in calce al presente documento.

4.2.11. Decadenza dal sostegno

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo al Responsabile di Priorità/Capo, il quale esprime altresì le relative motivazioni.

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostra entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione (data di restituzione, firmato digitalmente, dell'Atto di concessione) o 3 mesi dalla data del provvedimento di anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile di Priorità/Capo. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

4.2.12. Gestione delle operazioni

I contributi spettanti sono erogati secondo le Disposizioni Attuative di Misura.

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi dovranno essere formulate su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e presentate secondo le modalità previste ed entro i tempi stabiliti nel bando di attuazione di ciascuna misura e/o nell'Atto di concessione.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione dell'Amministrazione, ovvero da altre modalità di ricezione. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane, ove previsto, con raccomandata con avviso di ricevimento o di recapito, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di spedizione.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nelle Disposizioni Attuative di Misura/Atto di Concessione.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4.2.12.1. Richiesta di anticipo per l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento

Le domande di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso sono presentate al Servizio Programma FEAMP, in conformità alle disposizioni procedurali vigenti, .

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico concesso, fatte salve le eccezioni previste nel Reg. (UE) 508/2014.

La domanda:

- **nel caso di beneficiario privato**, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria, pari al 100% dell'importo di cui si richiede l'anticipazione. Tale polizza decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione ovvero a seguito dell'accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.

Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione degli investimenti.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito sottoposti a sistema di vigilanza da parte della Banca d'Italia o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima alla data di rilascio.

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.

- **nel caso di beneficiario pubblico**, deve essere obbligatoriamente corredata da una Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto a favore dell'Amministrazione regionale, approvata dall'organo competente dell'ente, che obbliga quest'ultimo alla restituzione in caso di revoca.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e deve essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso pubblico di riferimento.

Copia integrale della documentazione trasmessa via PEC, assieme all'originale della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo (se beneficiario pubblico) o della garanzia fideiussoria (se beneficiario privato), dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico.

Il Responsabile di Priorità/Capo (RdP) provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia. Il RdP deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale e redige la specifica checklist e il verbale di anticipo.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati dal RdP sul 100% delle richieste pervenute. Tali controlli comprendono tra l'altro, la verifica della validità e dell'autenticità della Polizza fideiussoria, dandone atto nel provvedimento di liquidazione dell'anticipo.

La checklist e il verbale di anticipo sono soggetti al controllo del Funzionario Revisore il quale ne accerta la regolarità, compilando apposita checklist, dandone evidenza con l'apposizione del proprio visto.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Il RdP, verificata la documentazione afferente all'istruttoria effettuata, predispone l'atto di liquidazione, unitamente al Responsabile di Raccordo (RR) e lo sottopone alla firma del Dirigente del Servizio Programma FEAMP che lo propone al RADG per l'adozione.

Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente predisporrà il mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione all'RADG.

Tutte le attività vengono registrate sul SIPA dal Responsabile di Priorità/Capo, laddove non coincidenti. La documentazione a corredo (verbali, checklist, domanda di pagamento e allegati) viene scansionata a cura del RdP e caricata su SIPA.

L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

4.2.12.2. Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Per le **misure ad investimento** potrà anche essere prevista l'erogazione di acconto/i sul contributo concesso a seguito di presentazione di stato di avanzamento delle opere e attività ammesse al beneficio.

Per gli investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura del 50% del contributo concesso a fronte di presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento

Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad **almeno il 30%** della spesa ammissibile, per un massimo di due acconti.

Per spesa ammissibile si intende la spesa rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.

Nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, per importo totale dell'aiuto ammesso si intende la spesa rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di richiesta allegato al Bando, deve essere trasmessa al Servizio Programma FEAMP, in conformità alle disposizioni procedurali vigenti; **essa dovrà essere completa e deve essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso pubblico di riferimento.**

Copia integrale della documentazione trasmessa via PEC dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico.

La domanda di pagamento è corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (*il Servizio Programma FEAMP rende disponibile un format*);
- le fatture, le ricevute e le buste paga quietanzate, nonché la documentazione di pagamento da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, oltre agli estratti conto bancari su cui sono registrati i pagamenti. I documenti di spesa dovranno riportare la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 - Misura C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario attesta che:

- o la fattura n. _____ del _____ della ditta _____ è riferita a spese del PO FEAMP 2014/2020 – Misura _____ C.U.P. _____
- o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni .

- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;

- documenti di pagamento delle fatture, delle ricevute e delle buste paga, oltre alla copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno del personale;

- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;

La domanda di pagamento deve riferirsi, dunque, a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La domanda di pagamento relativa all'acconto è oggetto del controllo di I livello amministrativo che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita anche la documentazione fotografica dello stato di fatto degli interventi. Tale controllo deve essere effettuato per ogni domanda di pagamento di acconto e sulla totalità dei progetti finanziati.

Il RdP trasferisce il Fascicolo progettuale al Responsabile dei Controlli (RC) che è responsabile del procedimento di controllo, pianifica e coordina le attività dei Controllori di I livello presso il Servizio Territoriale. Il Controllore incaricato provvede a svolgere le verifiche su tutta la documentazione presentata e redige la specifica checklist di acconto e una relazione sul controllo di I livello, in duplice originale, che consegna al RC assieme al Fascicolo progettuale. Il RC è responsabile del procedimento di tutte le operazioni di controllo.

Con riferimento all'annullamento delle fatture (sia cartacee che elettroniche), il funzionario istruttore, oltre ad inserire i dati delle fatture relative alle spese oggetto di aiuto nella sezione "Gestione Spese" del SIPA, appone la dicitura di annullamento riportante l'importo ammesso a pagamento sulla copia cartacea della fattura e allega il file di scansione della medesima mediante la funzionalità SIPA.

Il RC riconsegna al Responsabile di Procedimento (RdP) il Fascicolo progettuale completo tutta la documentazione di controllo. Il RdP verifica la documentazione ricevuta e in caso di divergenza di opinioni rispetto agli esiti del controllo, può apportare motivate modifiche.

Il RdP trasmette, quindi, il Fascicolo progettuale completo al Responsabile "Assistenza Tecnica, Revisione e Contenzioso" che verifica l'operato del controllore di primo livello e redige apposita checklist. Acquisiti gli esiti dei controlli di 1° livello e del Revisore, il Responsabile di Procedimento (RdP), avvalendosi anche del Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.

In caso di esito positivo del controllo, il RdP provvede, unitamente al Responsabile di Raccordo (RR), sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante, o al calcolo del premio, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del SAL.

Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente predisporrà il mandato di pagamento relativo all'acconto richiesto.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione all'RAAdG.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile di Priorità/Capo. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

4.2.12.3. Richiesta del saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:

1. Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di richiesta allegato al Bando, deve essere trasmessa al Servizio Programma FEAMP, in conformità alle disposizioni procedurali vigenti; **essa dovrà essere completa e deve essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata su ciascun Avviso pubblico di riferimento.**

Copia integrale della documentazione trasmessa via PEC dovrà essere prodotta in forma cartacea al Responsabile di Priorità/Capo indicato sull'Avviso pubblico.

La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli investimenti effettuati;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (*il Servizio Programma FEAMP rende disponibile un format*);
- le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, oltre agli estratti conto bancari su cui sono registrati i pagamenti. I documenti di spesa dovranno riportare la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 - Misura ___ - C.U.P. ___" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ___" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ___". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario attesta che:
 - o la fattura n. _____ del _____ della ditta _____ è riferita a spese del PO FEAMP 2014/2020 - Misura _____ C.U.P. _____
 - o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- documenti di pagamento delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga, oltre alla copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno del personale;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- verifica della funzionalità e messa in esercizio dell'investimento;

La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

La domanda di pagamento relativa al saldo è oggetto del controllo di I livello amministrativo che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo deve essere effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.

Il Responsabile di Priorità/Capo trasferisce il Fascicolo progettuale al Responsabile dei Controlli (RC) che coordina le attività dei Controllori di I livello presso il Servizio Territoriale competente. Il Controllore incaricato provvede a svolgere le verifiche su tutta la documentazione presentata e redige la specifica checklist di acconto e una relazione sul controllo di I livello, in duplice originale, che consegna al RC assieme al Fascicolo progettuale.

Con riferimento all'annullamento delle fatture (sia cartacee che elettroniche), il funzionario istruttore, oltre ad inserire i dati delle fatture relative alle spese oggetto di aiuto nella sezione "Gestione Spese" del SIPA, appone la dicitura di annullamento riportante l'importo ammesso a pagamento sulla copia cartacea della fattura e allega il file di scansione della medesima mediante la funzionalità SIPA.

Il RC riconsegna al Responsabile di Procedimento (RdP) il Fascicolo progettuale completo di tutta la documentazione di controllo. Il RdP verifica la documentazione ricevuta e in caso di divergenza di opinioni rispetto agli esiti del controllo, può apportare motivate modifiche.

Il RdP trasmette, quindi, il Fascicolo progettuale completo al Responsabile "Assistenza Tecnica, Revisione e Contenzioso" che verifica l'operato del controllore di primo livello e redige apposita checklist.

Acquisiti gli esiti dei controlli di 1° livello e del Revisore, il RdP, avvalendosi anche del Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.

In caso di esito positivo del controllo, il RdP provvede, unitamente al Responsabile di Raccordo (RR), sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante o al calcolo del premio, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del saldo.

Completata la verifica, l'atto è sottoposto alla firma del Dirigente del Servizio Programma FEAMP che lo propone al RAdG per l'adozione.

Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente predisporrà il mandato di pagamento relativo al saldo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al RAdG.

Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese alla Commissione Europea, sono validate dal RdP unitamente al RR e successivamente dal RAdG, nella componente applicativa di supporto alla gestione dei finanziamenti, avvalendosi anche del Sistema di Gestione e Controllo. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile di Priorità/Capo. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4.2.12.4 Riferimenti di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Titolarità/Incarico	Servizio di afferenza	PEC
PO - Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP	Programma FEAMP	apfeamp@pec.rupar.puglia.it
PO – Sviluppo Sostenibile della Pesca	Programma FEAMP	popesca@pec.rupar.puglia.it
PO – Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura	Programma FEAMP	poacquacoltura@pec.rupar.puglia.it
PO – Sviluppo Sostenibile Zona di Pesca e Acquacoltura	Programma FEAMP	poflag@pec.rupar.puglia.it
PO – Commercializzazione e Trasformazione	Programma FEAMP	potrasformazione@pec.rupar.puglia.it
PO Responsabile Valutazione e contenzioso	Programma FEAMP	povalutazionefeamp@pec.rupar.puglia.it
PO Responsabile Controlli	Programma FEAMP	pocontrollifeamp@pec.rupar.puglia.it
PO Assistenza tecnica, revisione e contenzioso	Programma FEAMP	poassistenzatecnica@pec.rupar.puglia.it

I seguenti indirizzi di posta elettronica restano attivi, solo in ricezione, per garantire la continuità istruttoria:

PO - Responsabile della Pesca e Acquacoltura LE/BR	S.T.A. LE-BR	pofeample_br@pec.rupar.puglia.it
PO - Responsabile della Pesca e Acquacoltura FG	S.T.A. FG	pofeampfg@pec.rupar.puglia.it
PO - Responsabile della Pesca e Acquacoltura TA	S.T.A. TA	pofeamppta@pec.rupar.puglia.it
PO - Responsabile della Pesca e Acquacoltura BA/BAT	S.T.A. BA-BAT	pofeampba_bat@pec.rupar.puglia.it

Tutta la documentazione relativa alle domande di aiuto e alle domande di pagamento a valere sui diversi Avvisi pubblici del PO FEAMP deve pervenire ESCLUSIVAMENTE, pena la nullità dell'istanza, all'unico indirizzo PEC:

avvisifeamp@pec.rupar.puglia.it

4.3 Gestione dei ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso amministrativo nelle forme, termini e modalità di cui al D.P.R. 1199 del 1971 e s.m.i.;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente nelle forme, termini e modalità di cui al D.lgs. 104 del 2010;

Resta ferma la giurisdizione ordinaria nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E) ai sensi dei quali quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali conoscono degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. In tali casi l'atto amministrativo non può essere revocato o modificato se non con ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali per quanto riguarda il caso deciso.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

4.3.1 Ricorso gerarchico

Contro gli atti amministrativi non definitivi l'interessato può proporre, ai sensi dell'art. 1 DPR n. 1199/1971, ricorso gerarchico all'Autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata a quella che ha emesso l'atto lesivo, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto stesso o dalla conoscenza che il ricorrente ne abbia avuto, direttamente all'Autorità sovraordinata o per il tramite dell'Autorità che ha emanato l'atto.

Il ricorrente deve indicare gli estremi dell'atto impugnato, l'Autorità cui è diretto e l'Autorità che lo ha emesso, la richiesta di annullamento o di riforma dell'atto ed i motivi di merito o di legittimità su cui si fonda tale richiesta.

L'Amministrazione, competente a decidere sul ricorso, ha 90 giorni di tempo per svolgere l'istruttoria, eventualmente richiedendo, ove necessario, all'Autorità che ha emanato l'atto impugnato, di trasmettere una relazione con ogni utile elemento di valutazione per decidere il ricorso.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni, il ricorso si intende respinto.

La decisione intervenuta sul ricorso gerarchico può essere impugnata, in sede giurisdizionale.

Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR).

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto.

Il soggetto lesa in un proprio interesse legittimo deve notificare il ricorso, ai sensi dell'art. 40 della L. n. 104/2010, all'Autorità che ha emanato il provvedimento (AdG o OI) entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza, per poi essere depositato presso la segreteria del TAR competente, entro ulteriori 30 giorni. Il ricorso è proposto al fine di ottenere il riconoscimento della nullità, dell'annullamento, della revoca o della riforma dell'atto lesivo. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè ad un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, ad esempio in presenza di una graduatoria, almeno un altro soggetto della graduatoria la cui posizione potrebbe risultare pregiudicata dall'accoglimento del ricorso).

4.3.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1199/1971 avverso atti amministrativi definitivi, per soli motivi di legittimità.

Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ed entro lo stesso termine va notificato ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova della notifica a questo Ministero (AdG), in quanto competente per materia, direttamente o per il tramite dell'OI che ha emanato l'atto.

Può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero, su conforme parere del Consiglio di Stato.

I controinteressati possono entro 60 giorni presentare deduzioni e documenti. Nello stesso termine i controinteressati possono chiedere con atto notificato al ricorrente ed al Ministero (AdG), la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

L'AdG svolge l'istruttoria per conto del Ministero entro 120 giorni dal termine per presentare le deduzioni da parte dei controinteressati, eventualmente richiedendo all'OI che ha emanato l'atto impugnato di trasmettere una relazione con ogni utile elemento di valutazione per decidere il ricorso, e trasmette il ricorso con i relativi allegati e la propria relazione informativa al Consiglio di Stato per il parere. Decorso 120 giorni dal predetto termine il ricorrente può fare domanda all'AdG per sapere se la documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Stato, in caso di negativa o mancata risposta potrà lui stesso provvedere alla trasmissione.

La decisione viene emanata sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e in seguito al parere obbligatorio e, per gli effetti della legge n.69/2009, vincolante del Consiglio di Stato. Il Parere può contenere:

- una dichiarazione di inammissibilità nel caso in cui il ricorso non poteva essere proposto;
- assegnazione al ricorrente di un termine se è presente una irregolarità sanabile;
- reiezione se si riconosce infondato il ricorso;
- accoglimento e rimessione degli atti all'organo competente in caso di incompetenza;
- accoglimento se il ricorso è fondato per altri motivi di legittimità.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Contro il decreto emesso dal Capo dello Stato è impugnabile in sede giurisdizionale solo per errore in procedendo. È altresì ammesso il ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 394 c.p.c. come sopra descritto.

4.3.3 Domanda di intervento in autotutela

L'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando autonomamente la propria sfera d'azione.

Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia).

I principali atti di ritiro sono due:

1. l'annullamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 21 *nonies* L. n. 241/1990 con cui viene ritirato dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari;

2. la revoca, disciplinata dall'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, che opera per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. È dunque un provvedimento amministrativo, con cui la PA ritira con efficacia non retroattiva un atto in base ad una nuova valutazione degli interessi sottesi alla fattispecie.

L'autotutela costituisce anche il fondamento degli atti di convalida con cui la pubblica amministrazione opera una sanatoria dei vizi contenuti nell'atto. I principali atti di convalida sono tre:

1. la convalida. Si tratta di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalidato precedentemente emanato dalla stessa autorità (es. integrazione della motivazione insufficiente, eliminazione delle clausole invalidanti);

2. la ratifica. Anch'esso è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo;

3. la sanatoria. Essa opera quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.

4.4 Codice CUP

Il CUP, Codice Unico di Progetto, è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità. Per ottenere il CUP l'utente deve comunicare le risposte alle seguenti domande:

- a) identificazione soggetto richiedente ed oggetto (qualifica, presentazione del progetto, localizzazione dell'intervento);
- b) identificazione copertura finanziaria (quali sono gli importi del costo e del finanziamento pubblico del progetto, quali sono le fonti di copertura finanziaria).

La modalità operativa del sistema CUP è connotata da un funzionamento proceduralmente semplice, attraverso il collegamento al sito <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>.

I soggetti responsabili dei progetti di investimento pubblico provvedono a far accreditare propri funzionari al sistema CUP, ricorrendo alla procedura di accredito al sistema, al termine della quale è assegnata un'utenza, con la relativa password.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Il CUP è richiesto dai Responsabili di Priorità/Capo compilando per via telematica, in modo guidato dal sistema, alcune schede con le informazioni essenziali relative al progetto. La procedura genera il CUP in via automatica.

Le informazioni relative al progetto, fornite ai fini della generazione del codice, concorrono alla costituzione di un'anagrafe dei progetti (Sistema Indice) a disposizione di tutti i soggetti abilitati, che, attraverso specifiche interrogazioni, possono accedere alle informazioni esistenti.

Analogamente il codice fiscale, così il CUP non cambia durante la "vita" del progetto.

Anche le informazioni inserite all'atto della richiesta del codice, che sono ovviamente quelle disponibili per l'utente al momento della registrazione, non devono essere modificate durante la vita del progetto.

Il Sistema CUP quindi presenta le seguenti caratteristiche:

- il codice è generato e trasmesso all'utente da un sistema di registrazione dei progetti di investimento pubblico;
- il sistema utilizza un'area ad esso dedicata presente sul portale CIPE;
- l'attribuzione del codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico. A dette informazioni si potrà poi accedere digitando il CUP del progetto stesso.

Il codice CUP, basandosi sulla logica di associare, in maniera biunivoca, un codice al "corredo informativo" di ciascun progetto d'investimento pubblico, identifica con certezza il progetto stesso, e permetterà di rilevare e distribuire, grazie al sistema MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici), le informazioni relative all'evoluzione del progetto, presenti nei (e necessarie ai) sistemi informativi utilizzati dalle varie amministrazioni.

Come chiarito dalla Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004, al punto 2.2, il codice CUP va indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).

In particolare, il CUP deve essere inserito pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- nelle richieste di finanziamenti,
- negli Atti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;
- nei bandi di gara relativi a progetti d'investimento pubblico,
- nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;
- nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti;
- nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono, ad esempio, sottoposte all'esame del CIPE, e nei correlati documenti di monitoraggio;
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.

4.5. Checklist

In allegato al presente Manuale, si riportano le seguenti Checklist da utilizzare nell'ambito dei controlli sopra descritti:

1. Checklist per le Misure a Regia (Ricevibilità e Ammissibilità).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

5. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

La verifica delle operazioni è supportata dalle funzionalità del SIPA.

L'utilizzo delle suddette funzionalità consente di rendere disponibili, per lo svolgimento delle successive fasi amministrative, le informazioni all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit.

In linea con quanto riportato nelle Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione ai paragrafi 1.4 "Capacità dell'Autorità di Gestione e degli organismi intermedi nel quadro delle verifiche" e 1.5 "Metodologia e ambito di applicazione delle verifiche di gestione di cui all'articolo 125, paragrafo 5 del Reg. (UE) 1303/2013", nel seguente paragrafo è stato predisposto l'*iter* procedurale sui controlli per l'attuazione del PO FEAMP per l'O.I. Regione Puglia.

5.1. Controlli di primo livello

Il controllo di 1° livello, effettuato preliminarmente a qualsiasi pagamento, verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

In conformità a quanto indicato al par. 4 dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, i controlli devono consentire di accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; devono garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.

Il controllo di 1° livello è effettuato dall'O.I. nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, curando che per ogni attività di verifica, propedeutica al pagamento, vi siano un funzionario controllore ed un revisore. Il Responsabile di Priorità/Capo può fungere anche da funzionario controllore o da revisore. Il controllo di 1° livello è svolto da un funzionario controllore. L'attività di revisione deve essere svolta da soggetto diverso dall'istruttore e/o da membro della Commissione.

In particolare:

- per quanto concerne le operazioni a Regia, i controlli di I livello saranno realizzati dal Servizio Territoriale dell'Agricoltura competente

- per quanto concerne le operazioni a Titolarità, i controlli di I livello saranno realizzati da un Servizio non afferente alla Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca.

Al fine della vigilanza, l'O.I. può effettuare, qualora lo ritenga opportuno, controlli in itinere durante l'esecuzione degli interventi.

Il Servizio Programma FEAMP, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia conserva i dati e la documentazione relativa a ciascuna verifica indicante il lavoro svolto, la data, i risultati della verifica e i provvedimenti adottati a seguito di irregolarità riscontrate, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

In particolare, in funzione della tipologia di operazione, le verifiche comprendono due fasi:

a) verifica amministrativa di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari.

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite checklist, della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al pagamento del premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RdP di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:

- la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
- la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
- il periodo di ammissibilità delle spese;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l'adeguatezza della documentazione.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti, assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte delle amministrazioni in questione.

La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.

Nel caso di operazioni a titolarità la verifica è orientata al rispetto delle prescrizioni fissate dagli atti di gara, dall'ordinativo di fornitura e dall'eventuale contratto stipulato tra Regione Puglia e il soggetto aggiudicatario del servizio, l'avanzamento delle attività dichiarate dal medesimo soggetto, nonché la congruità della fornitura o del servizio prestato.

La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) Verifica in loco delle operazioni.

Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.

I controlli vengono svolti presso le sedi dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti che siano già in uno stato avanzato di realizzazione.

Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.

La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella quale deve essere precisato:


- oggetto del controllo;
- sede e orario del controllo;
- soggetto/i incaricato/i del controllo;
- soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile amministrativo, ecc.);
- elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.

5.2. Checklist e Piste di controllo

In allegato al presente Manuale, si riportano le seguenti Checklist da utilizzare nell'ambito dei controlli sopra descritti:

2. Checklist per le Misure a Regia (Anticipo REVISORE, Anticipo, Controllo in loco, SAL-Saldo REVISORE, SAL-Saldo, verbale di sopralluogo);
3. Checklist per le Misure a Titoralità.

I flussi procedurali sono descritti nelle Piste di Controllo, allegate.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

5.3. Controlli ex-post

Controlli ex-post sono previsti per verificare il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e impiego dei beni di investimento (termine del vincolo).

I controlli ex-post vanno fatti sul 100% delle operazioni relative ad investimenti e si basano su un'analisi dei rischi. I controllori che eseguono controlli ex-post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento (controlli di 1° livello), compreso l'espletamento della funzione di revisore, relativi alla stessa operazione di investimento.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

6. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

L'Autorità di Gestione ha provveduto ad elaborare un documento denominato "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020" approvato con il CdS del 25/05/2016 e ss.mm.ii. e per quanto riguarda i costi ammissibili specifici si fa riferimento alle disposizioni attuative di Misura, relative alle singole operazioni.

Tale documento consta di diverse sezioni quali:

- a) **principi generali**, che permettono di considerare una spesa ammissibile, la quale può essere considerata tale se:
 - o pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS, conformemente alla normativa applicabile;
 - o congrua rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - o effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta;
- b) **periodo**, con il quale viene indicato il periodo di eleggibilità della spesa²⁶. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, in riferimento alla singola operazione tale periodo è stabilito dall'Autorità di Gestione e, per la parte di competenza, da ciascun Organismo Intermedio negli avvisi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione;
- c) **forme di aiuto e modalità di calcolo**, con il quale, secondo quanto indicato nell'art. 66 del RDC, vengono indicate le forme di erogazione del sostegno (sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari) e relativi metodi di calcolo;
- d) **norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni**, in questo paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure armonizzate a livello nazionale. (Contributi in natura, Ammortamento, Importi liquidati dalla P.A., Entrate nette, IVA altre imposte e tasse, Acquisto di beni materiali nuovi, Acquisto di materiale usato, Acquisto di terreni, Acquisto di edifici, Locazione finanziaria -leasing, Investimenti immateriali, Affitto, Spese generali, Aiuti di Stato, Tracciabilità dei pagamenti, Spese non ammissibili);
- e) **ubicazione**, con il quale sono indicate quali spese sono considerate ammissibili al di fuori del territorio italiano ma all'interno dell'Unione Europea in deroga alla normativa vigente;
- f) **stabilità delle operazioni**, in tale paragrafo viene definita la stabilità delle operazioni e cosa non è consentito al beneficiario nel periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale;
- g) **intensità dell'aiuto ex art.95 del Reg. (UE) n. 508/2014**, in tale paragrafo viene definita l'intensità massima dell'aiuto pubblico e i casi di deroga e i criteri applicativi delle deroghe;
- h) **conformità ad altre politiche dell'UE**;
- i) **conservazione dei documenti**, con il quale viene indicata la modalità e il periodo di conservazione dei documenti, che devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

²⁶ Ai sensi dell'art. 65 del RDC, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel caso di costi rimborsati secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico, ed in caso di sostegno erogato sotto forma di indennità compensative o mancato guadagno, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. In caso di premi, la spesa ammissibile corrisponde all'aiuto pubblico erogato al beneficiario tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la Misura cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa può essere giudicata ammissibile.

Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dal RAAdG.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

7. DISPOSIZIONI E PROCEDURE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ E NORME AMBIENTALI

7.1 Istruzioni e Orientamenti sulle norme applicabili

7.1.1. Appalti pubblici

Le principali norme di riferimento applicabili, note a tutte le Amministrazioni gerenti, sono state suddivise per livello normativo:

a) livello comunitario: sulla G.U.C.E. n. L. 307 del 25/11/2015 sono stati pubblicati i tre Regolamenti (UE) nn. 2170, 2171 e 2172 del 2015 che hanno aggiornato le soglie di applicazione della normativa in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. Le nuove soglie, immediatamente operative nell'ordinamento nazionale, sono vigenti dal primo gennaio 2016; nel dettaglio:

- **Reg. (UE) 2170/15** modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- **Reg. (UE) 2171/15** modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- **Reg. (UE) 2172/15** modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.

Le soglie recate dai Regolamenti 2170, 2171 e 2172 del 2015 operano sulle Direttive 23-24-25/2014/UE (recepite dal D. Lgs 50/2016).

b) livello nazionale, la legislazione italiana ha provveduto a recepire le norme comunitarie, cui tutte le Amministrazioni devono uniformarsi, con i seguenti atti:

- **Decreto Legislativo n. 50/2016** – sull'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- **Decreto Legislativo n. 145/2000** - "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 109/1994)" e successive integrazioni e modifiche.

Le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PO FEAMP sono vincolate al rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (NCDA). In tal senso, come indicato nell'organigramma dell'Autorità di Gestione, i responsabili di Misure attivabili anche con procedura di evidenza pubblica, sono coadiuvati e supportati nel proprio operato da una struttura giuridica ad hoc. Allo stesso tempo le verifiche poste in atto da ciascun soggetto afferente il Programma tendono a controllare la corretta applicazione della norma.

7.1.2. Aiuti di Stato

Ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato, dal 1 luglio 2015 (a prescindere dalla data di notifica) vengono applicate le nuove disposizioni per l'esame degli Aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE C 217/14 del 2 luglio 2015.

La formulazione di questi Nuovi Orientamenti, che hanno sostituito quelli adottati nel 2008, nasce dall'esigenza di uniformare le norme che disciplinano gli Aiuti di Stato al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che stabilisce un nuovo quadro da applicare agli aiuti strutturali nel settore della pesca per il periodo 2014/2020, in particolare, in base all'art. 8, par. 2, del Reg.(UE)508/2014, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE ai pagamenti erogati dagli Stati Membri qualora essi rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE. Poiché tutte le Misure previste dal PO FEAMP vengono attuate nel rispetto del Reg. (UE)508/2014, la compatibilità con le norme sulla concorrenza è assicurata.

Pertanto, gli Stati Membri non sono tenuti a notificare alla Commissione Europea tali contributi, ai quali non si applicano i suddetti orientamenti (Punto 2, 2.2 del documento relativo ai nuovi Orientamenti di cui sopra).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, par. 3, del Reg. (UE)508/2014, le disposizioni nazionali che prevedono finanziamenti pubblici degli Stati Membri superiori a quanto stabilito da tale regolamento devono essere notificate alla Commissione Europea come Aiuti di Stato e sono, nel complesso, soggette agli Orientamenti in questione (Punto 2, 2.1).





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 8, par. 3, del Reg.(UE) relativo al FEAMP e facilitare l'erogazione delle risorse comunitarie, è nell'interesse degli Stati Membri distinguere chiaramente, tra i contributi finanziari che essi intendono concedere per cofinanziare Misure comunitarie nell'ambito del PO FEAMP in conformità dell'articolo 8, par. 2, del Reg. (UE)508/2014, che non devono essere notificati, e gli Aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica (Punto 2, 2.2).

In base a quanto descritto, è necessario, quindi, garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli Aiuti di Stato e di utilizzazione del PO FEAMP. Pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del PO FEAMP possono essere ammesse a beneficiare di un Aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel Reg.(UE)508/2014, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili come indicato nei nuovi Orientamenti (Punto 4).

La Commissione Europea ribadisce che gli aiuti al funzionamento (aventi l'obiettivo o l'effetto di aumentare la liquidità di un'impresa, ridurre i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti calcolati esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle unità prodotte o dei mezzi di produzione) e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie, sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno e, in generale, con il mercato comune. Inoltre, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i sette anni; gli orientamenti si applicano alle componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Infine, al Punto 6.4 dei Nuovi Orientamenti, si rammenta agli Stati Membri l'obbligo di presentare le Relazioni Annuali alla Commissione Europea, conformemente al disposto dell'articolo 21 del Reg. (CE)659/1999 e degli articoli 5, 6 e 7 del Reg. (CE)794/2004.

In linea di principio gli Aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, tranne in casi specifici, ad esempio:

- gli aiuti *de minimis* (ossia importi talmente modesti da non avere alcun impatto significativo sulla concorrenza);
- alcuni tipi di sovvenzioni che non creano distorsioni della concorrenza e sono disciplinati dal Regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Se nessuno di questi due casi specifici trova applicazione, i singoli Stati Membri sono tenuti a notificare alla Commissione Europea gli eventuali regimi di Aiuti di Stato che intende mettere in atto o gli eventuali Aiuti di Stato che intende concedere, e non possono attuare il regime o concedere l'aiuto prima che la Commissione lo abbia dichiarato conforme al trattato (art. 3 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio e art. 2 del Reg. (CE)794/2004 della Commissione Europea).

La Rappresentanza Permanente presso l'UE dello Stato Membro interessato provvede, attraverso il sistema elettronico Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato (SANI 2) alla notifica degli Aiuti. Lo Stato Membro è tenuto a compilare sia la scheda di informazioni generali che la scheda di informazioni complementari per gli Aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Se uno Stato Membro attua un regime di Aiuti di Stato o concede un singolo aiuto senza notificarlo alla Commissione Europea o senza aver ottenuto la sua autorizzazione, l'Aiuto di Stato o il regime di Aiuti di Stato saranno considerati illegittimi.

7.1.3.Pari Opportunità

Per quanto concerne le Pari Opportunità, è prevista la partecipazione alle riunioni di partenariato e alle sedute del Comitato di Sorveglianza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma Operativo in termini di integrazione della prospettiva di genere e delle pari opportunità e non discriminazione. Il soddisfacimento di tale requisito ha assunto particolare rilievo nella fase di definizione dei criteri di selezione delle operazioni PO FEAMP.

Di seguito la normativa comunitaria più recente:

- Reg. (UE) 1303/2013, art.7Direttiva 2006/54 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Direttiva **2004/113/CE**, del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- Direttiva **2000/43**, del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La normativa nazionale vigente:

- **Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196** che attua la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- **Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198**. Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

Il rispetto del principio delle Pari Opportunità è assicurato dall'Autorità di Gestione e da tutte le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PO FEAMP, le quali adottano le Misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali, durante le varie fasi di attuazione ed in particolare nell'accesso ai Fondi SIE. Per selezionare le operazioni sono stati, a tal fine, individuati criteri generali che tengono conto delle considerazioni relative alle Pari Opportunità. Il Comitato di Sorveglianza è stato informato dello stato dell'arte di tale principio trasversale.

7.1.4. Disciplina ambientale

Le tematiche ambientali sono state prese in considerazione, già a partire dall'elaborazione del Programma Operativo FEAMP, anche attraverso la partecipazione attiva alle riunioni di partenariato di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle Associazioni ambientaliste.

La molteplicità degli aspetti legati all'ambiente obbliga ciascun soggetto attuatore a tenere in considerazione la normativa comunitaria e nazionale in vigore ed eventuali norme specifiche emanate a livello periferico da ciascuna Regione/Provincia, cooperando sinergicamente con gli Enti regionali/provinciali competenti in materia di ambiente nonché, a livello centrale, con il Ministero preposto.

Le tematiche ambientali correlate all'attuazione del PO FEAMP sono state, inoltre, opportunamente esaminate nell'ambito del Rapporto Ambientale, elaborato contemporaneamente al Programma Operativo. Gli impatti sull'ambiente dell'attuazione delle Misure sono evidenziati tramite il monitoraggio previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

L'Autorità di Gestione assicura la sorveglianza in materia di ambiente. Le Amministrazioni coinvolte nella fase di attuazione degli interventi, ai sensi del documento sui criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza, devono considerare quale criterio generale per la selezione delle istanze la protezione ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché ad esempio, a livello di specifiche Misure, progetti che prevedono utilizzo di tecniche che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente, produzioni biologiche. Il Rapporto Annuale di Attuazione contiene informazioni di dettaglio relative alla componente ambientale.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

8. PROVVEDIMENTI PREVISTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI, (CONTROLLI RELATIVI ALLA GESTIONE, VERIFICHE, AUDIT)

Il rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, aiuti di stato, ambiente e pari opportunità sono garantite attraverso:

- **controlli amministrativi**, ovvero il controllo consiste nella verifica della documentazione presentata dal beneficiario;
- **controlli in loco**, ovvero il controllo consente di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti;
- **controlli ex-post**, tali verifiche riguardano il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e impiego dei beni di investimento (termine del vincolo).

I suddetti controlli vengono svolti e documentati con l'utilizzo di apposite checklist e verbali di controlli.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

9. PISTE DI CONTROLLO

La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'Unione Europea attraverso i Fondi SIE. Essa attiene essenzialmente alla gestione dei flussi finanziari e i sistemi di certificazione finanziaria.

Per quanto riguarda i flussi finanziari, la Pista di Controllo consente di identificare la gerarchia delle fasi procedurali sulla cui base le risorse stanziare vengono trasferite dalla Commissione Europea sino ai beneficiari dei progetti, secondo un approccio top-down. In maniera simmetrica, le attività di certificazione/rendicontazione utilizzano il medesimo iter procedurale con un percorso bottom-up attraverso cui individuare le corrette modalità di raccolta ed elaborazione dei riscontri contabili.

Attraverso la Pista di Controllo è possibile identificare chiaramente ed efficacemente i singoli processi, gli output per ciascuna fase procedurale, le procedure gestionali e finanziarie, i relativi responsabili di ciascuna fase.

La Pista di Controllo è uno strumento a carattere dinamico che deve "raccontare" le eventuali modifiche/innovazioni che intervengono nella struttura organizzativa, nelle procedure attuative, nei criteri di archiviazione della documentazione o nell'articolazione delle attività di gestione derivanti dal rinnovato contesto di riferimento.

L'attività di aggiornamento della Pista di Controllo deve avere carattere di continuità e deve consentire la piena fedeltà alle sue finalità mantenendo il suo pieno valore informativo, assicurando la tracciabilità di ogni attività legata al progetto. I principali elementi necessari alla costruzione di una Pista di Controllo sono:

- definizione del livello di articolazione (natura dell'attività);
- specificazione delle fasi/attività/processo;
- individuazione dei soggetti coinvolti nell'iter procedurale;
- gli output documentali prodotti;
- descrizione delle attività di controllo;
- normativa, regolamentazione, documentazione in base alle quali avviare l'implementazione dell'attività.

Il RAdG si attiene, per quanto riguarda la predisposizione ed aggiornamento delle Piste di Controllo, a quanto prescritto dall'art. 25 del Reg. (UE) 480/2014 che definisce nel dettaglio le caratteristiche che le Piste di Controllo devono possedere per essere considerate adeguate.

Nella predisposizione delle Piste di Controllo, il RAdG tiene conto delle Piste di controllo adottate dall'AdG in conformità alle "Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2014/2020" predisposte dall'IGRUE.

Attraverso la Pista di Controllo, si determina una chiara rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo di adempimenti, attività e atti semplici che concorrono sia alla più efficiente e trasparente *governance* delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni.

Ogni Pista di Controllo è adeguata se:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG e dai Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per il programma operativo;
- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Il modello per la rappresentazione delle Piste di Controllo si compone delle seguenti sezioni:

- scheda anagrafica della Pista di Controllo;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- descrizione del flusso dei processi gestionali;
- dettaglio delle attività di controllo.

Nella **scheda anagrafica**, che riporta anche l'organigramma del sistema di gestione del PO FEAMP, viene indicato:

- la priorità di riferimento del PO FEAMP;
- il soggetto responsabile;
- i beneficiari e gli altri (eventuali) soggetti coinvolti.

La **descrizione del flusso dei processi gestionali** utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo anche in riferimento alla capacità delle piste di riconciliare i valori aggregati della spesa certificata con i valori contabilizzati. La sezione è dettagliata per i seguenti processi: programmazione; selezione e approvazione delle operazioni; controlli di 1° livello; circuito finanziario e certificazione della spesa.

Il **dettaglio delle attività di controllo** viene realizzato attraverso la predisposizione di una tabella contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, l'indicazione del referente del controllo, la descrizione dell'attività, la definizione dei documenti oggetto del controllo, le modalità di conservazione di tali documenti, della normativa di riferimento per l'esecuzione del controllo.

Le Piste di Controllo delle Misure attivate sono predisposte sulla base del relativo macro-processo, ed in particolare:

- operazioni a titolarità (vale a dire attraverso procedure di cui al D. Lgs n. 50/2016 - vi rientrano la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione beni e servizi)
- operazioni a regia (erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari).

La Pista di Controllo dovrà essere oggetto di periodiche attività di revisione al fine di permettere il costante aggiornamento in caso di possibili modifiche intervenute nelle procedure relative ai Sistemi di Gestione e Controllo.

L'aggiornamento costante delle Piste di Controllo, che è richiesto espressamente dal Legislatore comunitario, rappresenta una modalità di verifica da parte di tutti gli Organismi deputati ai vari livelli delle attività di controllo (controlli di 1° e II° livello, ispezioni della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, di altri Organismi di controllo nazionali o di eventuali audit da parte dell'Autorità di Certificazione).

La Pista di Controllo è infatti finalizzata, negli intendimenti del Legislatore comunitario, a garantire:

- la rintracciabilità dei fondi comunitari, nazionali e regionali;
- la rintracciabilità del processo di attuazione;
- le modalità di archiviazione dei documenti di riferimento.

Una copia cartacea di ciascuna Pista di Controllo - aggiornata - è custodita da ogni Responsabile di Priorità/Capo.

Tutti i dati informatici relativi ai progetti a valere del PO FEAMP sono raccolti, inseriti, analizzati e conservati per il tramite del SIPA.

Il SIPA si configura come un sistema inter-organizzativo ed inter-amministrativo volto ad assicurare scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte nel comparto della pesca e tra i diversi livelli organizzativi interessati, nonché nei riguardi della Commissione Europea e degli altri Stati Membri.

Per le funzionalità e le modalità di archiviazione dei dati relativi alla gestione del PO FEAMP all'interno del SIPA si rimanda al Capitolo di riferimento.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

10. GESTIONE IRREGOLARITÀ E RECUPERI

La salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità Europea, in termini di prevenzione, rilevazione, correzione delle irregolarità -comprese le frodi- rappresentano obiettivi strategici per i quali la responsabilità è condivisa fra la Comunità e gli Stati Membri. Tali obiettivi sono perseguiti sia attraverso una verifica sistematica della regolarità delle procedure che attraverso una attenta valutazione dell'utilizzo dei Fondi SIE.

Il Reg. (UE)1380/2013 attribuisce agli Stati Membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il processo di gestione delle irregolarità nell'ambito dei finanziamenti comunitari è disciplinato dai Regg.(UE) 1303/13 e 508/2014 e dal Reg. delegato (UE) 288/2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014.

Nel Reg. (UE) 1303/13 è stata data una definizione in merito a:

- **"irregolarità"**, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio stesso;
- **"operatore economico"**, qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei Fondi SIE, a eccezione di uno Stato Membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- **"irregolarità sistemica"**, qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un Sistema di Gestione e di Controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente Regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- **"carenza grave nell'efficace funzionamento di un Sistema di Gestione e di Controllo"**, ai fini dell'attuazione dei Fondi SIE, incluso il FEAMP, di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i Fondi SIE e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del Sistema di Gestione e di Controllo.

Nel Reg. (UE)288/2015 sono esplicitate le definizioni di:

- **"punti di infrazione"**, i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del Reg. (CE)1224/2009;
- **"operatore"**, un operatore quale definito all'articolo 4, punto 30, del Reg. (UE)1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del Fondo FEAMP.

I Reg. (CE)1346/2000 art. 2 lett. a) e Reg. (UE) 848/2015 definiscono la procedure concorsuali di insolvenza in caso di "fallimento".

Dalla Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, elaborata in seno al Consiglio dell'Unione Europea del 26 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. C 316 del 27 novembre 1995) è stato definito il «sospetto di frode», ovvero l'irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale (articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Nella L. 24 novembre 1981, n. 689, infine è definito l'«**illecito amministrativo**», qualsiasi violazione punita dalla normativa nazionale con una sanzione amministrativa in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

10.1 Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti

La rilevazione delle irregolarità può verificarsi durante il processo di Gestione e Controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa.

A tale proposito si configurano differenti ipotesi di rilevazione delle irregolarità:





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- prima del pagamento del contributo da parte dell'Ufficio Pagamenti della competente Amministrazione;
- dopo il pagamento del contributo e prima della certificazione delle spese effettivamente sostenute;
- dopo il pagamento del contributo e dopo la certificazione delle spese effettivamente sostenute.

Il controllo, diretto a garantire la effettività e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo FEAMP, è finalizzato alla individuazione di eventuali violazioni attraverso verifica documentale.

Tale controllo mira al riscontro dell'effettiva sussistenza e conseguente regolarità della documentazione relativa alle operazioni finanziate, anche attraverso controlli incrociati avvalendosi, laddove necessario, di specifiche funzionalità del Sistema di Gestione e Controllo.

La rilevazione delle irregolarità può essere sollevata in seno alle verifiche effettuate da diversi soggetti:

- Autorità di Gestione;
- Organismo Intermedio;
- Referente Autorità di Gestione
- Responsabile di Priorità/Capo
- Addetto ai controlli I livello;
- Responsabile di Raccordo;
- Autorità di Certificazione;
- Referente Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit;
- Organismi nazionali (MEF - IGRUE, Forze di Polizia, Corte dei Conti);
- Organismi comunitari (D.G. Regio, OLAF, Corte dei Conti Europea).

Nell'ambito del PO FEAMP l'attività di valutazione è svolta dall'AdG e, per le Misure di propria competenza, dagli OO.II. che, una volta ricevuto un atto o una segnalazione di sospetta irregolarità o frode, provvederanno a verificare che gli elementi trasmessi siano tali da rendere fondata la violazione di una norma comunitaria o nazionale.

Le irregolarità accertate vengono segnalate alla Commissione Europea dall'Autorità di Gestione a norma dell'art. 2, del Reg. di esecuzione (UE) 1974/2015 entro due mesi successivi alla conclusione di ciascun trimestre immediatamente dopo l'accertamento.

Per i "casi urgenti", l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) segnala immediatamente alla Commissione Europea e, ove necessario, agli altri Stati Membri interessati, tutte le irregolarità accertate o sospette "qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette".

Fatti salvi i casi urgenti, o i casi di frode accertata o presunta, per i quali occorre effettuare sempre la segnalazione alla CE, l'irregolarità, ai sensi dell'art. 122, par.2 del Reg. (UE) 1303/2013, non verrà comunicata qualora:

- non sia stata realizzata in tutto o in parte un'operazione a seguito di fallimento del beneficiario;
- la stessa sia segnalata spontaneamente dal beneficiario;
- sia stata effettuata una correzione dall'AdG prima del versamento del contributo o dall'AdC prima della certificazione della spesa;
- irregolarità relative a somme inferiori o uguali a 10.000 euro di contributo dei fondi.

Sarà cura dell'AdG, informare la Commissione sui procedimenti avviati e sulle procedure seguite.

10.2.Registrazione delle informazioni

L'AdG, ai sensi dell'art. 125, par.2, lett. d) del Reg. (UE) 1303/2013, ha predisposto nell'ambito del SIPA, un modulo applicativo in grado di registrare e conservare i dati relativi alle verifiche svolte da tutti gli organismi a vario titolo preposti ai controlli e ne verifica la corretta implementazione nonché il monitoraggio costante dei dati.

Il sistema prevede la registrazione delle seguenti informazioni relative ai controlli:

1. data, ora e luogo del controllo;
2. beneficiario sottoposto a controllo;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

3. operazione controllata;
4. ammontare di spesa controllata;
5. eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare;
6. tipologia di irregolarità;
7. eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario adottato in relazione alle irregolarità rilevate;
8. data e protocollo del verbale amministrativo o giudiziario o di analogo documento che riporta gli esiti del controllo.

I soggetti che operano i controlli di 1° livello, l'AdC e l'AdA, ciascuno per la propria competenza, provvedono a trasmettere all'AdG o all'O.I., i dati relativi ai controlli effettuati.

L'inserimento dei dati nel SIPA è affidata al Responsabile del Procedimento o al Responsabile di Priorità/Capo, laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

10.3. Rettifiche e recuperi

Una volta accertata l'irregolarità il RAdG, ai sensi dell'art. 122, par.2 del Reg. (UE) 1303/2013, provvederà all'attuazione di adeguate Misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte al seguente paragrafo "procedura di recupero".

Le rettifiche, ai sensi del art. 143 del Reg. (UE) 1303/2013 consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMP.

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del contributo, l'O.I. procede al recupero delle somme indebitamente versate anche attraverso compensazione nella successiva richiesta di erogazione, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

Le informazioni relative al recupero verranno inserite nel Sistema Informativo relativamente a:

- importo certificato da recuperare;
- data in cui è sorto il debito;
- estremi del provvedimento amministrativo adottato ai fini del recupero;
- data di notifica del provvedimento stesso;
- estremi dei provvedimenti inerenti la fase coattiva del recupero.

Sulla base delle comunicazioni ricevute dall'Autorità di Gestione, relative agli esiti delle verifiche suddette, ed alle registrazioni dalla stessa effettuate, l'Autorità di Certificazione, a norma dell'art. 126 lett. h) del Reg. (UE) 1303/2013, tiene la contabilità degli importi recuperabili o ritirati provvedendo ad aggiornare la contabilità dei recuperi attraverso la quale, gli stessi, verranno suddivisi tra importi recuperati, importi in attesa di recupero, importi ritirati e importi non recuperabili così come indicato nelle linee guida procedurali per la registrazione dei debiti.

Gli importi recuperati prima della chiusura del PO FEAMP, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione Europea in seguito a rettifiche finanziarie, sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.

Qualora l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) ritenga di non poter recuperare o prevedere la restituzione di un importo indebitamente erogato, avendo precedentemente esperito tutte le possibili procedure per il recupero, può richiedere che di tale importo si faccia carico la Commissione Europea, secondo la procedura di cui al documento "EGESIF 15_0017-00 *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Amounts Recovered, Amounts to be Recovered and Irrecoverable Amounts*".

In applicazione di tali disposizioni, l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) comunica gli importi che si ritiene non possano essere recuperati, fornendo adeguate indicazioni sulle procedure poste in essere per il recupero e le motivazioni circa l'irrecuperabilità all'AdC la quale, in occasione della chiusura dei conti annuale, deve farne richiesta alla Commissione Europea secondo le modalità e gli strumenti indicati nel citato Documento EGESIF.

In caso di mancato recupero riconducibile a colpa o negligenza imputabile al RAdG, il rimborso al bilancio dell'Unione Europea graverà esclusivamente sul bilancio dello Stato Membro.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

In relazione a tale contabilità, l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) comunica all'AdC l'indicazione delle irregolarità che generano importi recuperabili, l'importo da recuperare, il debitore e la data in cui è sorto il debito.

A fronte di tali importi comunica, inoltre, l'eventuale recupero con l'indicazione del pagatore, dell'importo recuperato e della data in cui è stato effettuato il pagamento.

L'AdG informa la CE, a norma dell'art. 2 Reg. di esecuzione 1974/2015 sul seguito dato ai procedimenti di irregolarità comunicati alla Commissione Europea stessa nell'ambito della procedura di aggiornamento della comunicazione IMS (Irregularity Management System).

La descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'art.122 par.2 Reg. (UE) 1303/2013 è riportata nel SIGECO.

10.4. Procedimento della Corte dei Conti

A partire dalla sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006 della Corte di Cassazione, la giurisprudenza contabile ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del privato beneficiario di contributi pubblici nelle ipotesi di indebito percepimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato o dell'Unione Europea.

In base ai principi fissati dalla giurisprudenza consolidata, quindi, la giurisdizione contabile sussiste anche per le ipotesi di illeciti finanziamenti erogati nel settore della pesca. Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie dei competenti organi di polizia (es. guardia di finanza) il Procuratore Regionale competente per territorio cita il beneficiario in giudizio, dinanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, per ivi sentire dichiarare la responsabilità amministrativa per danno erariale, nonché la relativa condanna al pagamento dell'importo indebitamente percepito e come tale sottratto alle finalità di interesse generale perseguite dalle norme comunitarie e statali nel settore della pesca a tutela del patrimonio ittico. Ottenuta la sentenza di condanna, il Procuratore provvede a notificare la sentenza all'AdG e/o OI ordinando all'Amministrazione di avviare le procedure per il recupero delle relative somme.

Avverso le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali è ammesso l'appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro 60 giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i 30 giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La Sezione Giurisdizionale Centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

10.5. Procedura di recupero

Il processo di recupero è caratterizzato da due fasi:

1. **fase pre-coattiva**, posta in essere dall'O.I., quale Ente creditore, con atto di messa in mora notificato al debitore.
2. **fase coattiva**, avviata dall'O.I., quale Ente creditore, mediante le procedure di riscossione coattiva ex RD n. 639/1910 e LR n. 8/1973.

10.5.1. Fase Pre-coattiva

Accertata l'irregolarità dell'erogazione dei benefici il RadG deve avviare le procedure per il recupero dell'eventuale contributo pubblico indebitamente versato.

Più nel dettaglio, il RadG notifica al beneficiario a mezzo pec, o in caso di non obbligatorietà dell'utilizzo della stessa da parte dei soggetti debitori a mezzo raccomandata A/R, un atto di costituzione in mora ai sensi





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

dell'art. 1219 c.c. con il quale è manifestata la volontà dell'Amministrazione di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

L'atto avrà il seguente contenuto minimo:

- l'avvio, in conformità al disposto dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, del procedimento volto al recupero di quanto indebitamente versato;
- la motivazione, ovvero i presupposti giuridici e di fatto su cui si basa l'atto;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti;
- l'intimazione a restituire a favore dell'ente creditore quanto indebitamente conseguito entro un termine perentorio;
- l'avvertimento che la mancata restituzione entro il termine indicato, determinerà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con relativo aggravio di spese;
- l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

10.5.2. Fase Coattiva:

Qualora gli obbligati non provvedano alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro il termine indicato nell'atto e decorrente dalla data di notificazione, il Servizio Contenzioso Amministrativo territorialmente competente è incaricato dalla struttura provinciale di Ragioneria territorialmente competente di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo 1973 n. 8 e smi. A tal fine, il Servizio Programma FEAMP, verificato l'inadempimento del soggetto debitore e/o del terzo entro il termine prescritto, trasmetterà alla struttura provinciale di Ragioneria territorialmente competente, copia conforme della Determinazione Dirigenziale di recupero, corredata della prova dell'avvenuta notificazione della stessa ai soggetti interessati.

10.6. Registro dei debitori

Le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dei recuperi sono gestite e mantenute aggiornate dall'RAAdG nel SIPA, a livello di singola pratica cofinanziata.

Il registro contiene le informazioni relative alle irregolarità e delle indebite percezioni constatate nell'ambito di controlli effettuati ed alla conseguente gestione dell'importo da recuperare.

Il RAAdG provvede al puntuale e tempestivo aggiornamento degli importi di volta in volta recuperati nell'ambito del SIPA. Tale attività alimenta in automatico le evidenze afferenti le singole pratiche.

La tenuta del registro debitori rientra tra le competenze dell'AdC.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

11.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

11.1. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dettagliato al paragrafo successivo.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve, altresì, essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dal RAdG, dall'AdG, dall'AdC e dall'AdA.

L' AdG precisa che i documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

Il fascicolo di progetto, relativo alle operazioni finanziate, deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma Operativo FEAMP. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/operazione. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura/operazione corrispondente.

Trascorso il tempo previsto per la conservazione dei fascicoli, l'Amministrazione competente ne dispone secondo quanto previsto dalla normativa vigente.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA dal Responsabile del Procedimento, o dal Responsabile di Priorità/Capo laddove non coincidenti, e verificati dal Responsabile di Raccordo.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

Il RAAdG del PO FEAMP attua le verifiche necessarie per accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari.

I beneficiari saranno informati preventivamente dall'AdG su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della CE.

11.2. Termini di conservazione della documentazione

In ottemperanza all'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta alla Commissione ed alla Corte dei Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale trova qui applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'audit.

Il sistema informatico utilizzato (SIPA) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'Audit.

11.3. Rintracciabilità della documentazione

Il RAAdG assicura la disponibilità dei dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano la documentazione giustificativa delle spese e degli audit (ivi compresi i documenti inerenti le Piste di Controllo).

Il Sistema di Gestione e di Controllo supporta la conservazione dei documenti attraverso le seguenti funzionalità:

- inserimento nel sistema dei documenti disponibili in formato elettronico;
- appositi campi all'interno dei quali deve essere inserita l'esatta ubicazione della documentazione amministrativa contabile.

Come richiamato nei paragrafi precedenti, la documentazione giustificativa di spesa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti Europea, e se richiesto deve essere fornita copia al personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

12. SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E L'AUTORITÀ DI AUDIT

Ciascuna delle tre autorità (AdG, AdC e AdA), è tenuta alla garanzia del principio della separazione delle funzioni previste dagli articoli 64 del Reg. (UE) 966/2012 e 72 e 123 del Reg. (UE) 1303/13. A tal riguardo, ogni compito è svolto in maniera indipendente dalle rispettive autorità, garantendo, al contempo, il necessario scambio di informazioni.

I referenti delle Autorità a livello regionale (RAdG e RadC) sono tenute alla garanzia del principio della separazione delle funzioni previste dagli articoli 64 del Reg. (UE) 966/2012 e 72 e 123 del Reg. (UE) 1303/13. A tal riguardo, ogni compito è svolto in maniera indipendente dalle rispettive autorità, garantendo, al contempo, il necessario scambio di informazioni.

Il "Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura - SIPA", in ambito SIAN, è accessibile in tempo reale da parte dell'AdC e dell'AdA al fine di fornire tutti gli elementi necessari per assolvere i propri compiti.

12.1. Scambio di informazioni con l'Autorità di Certificazione

L'attività volta alla certificazione della spesa alla Commissione Europea, consiste nell'elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea, da parte dell'Autorità di Certificazione, delle dichiarazioni certificate delle spese e delle domande di sostegno, elaborate anche sulla base delle proposte di certificazione dei RAdC per le misure gestite dagli OI.

A tal fine è necessario che i dati riferibili alle spese sostenute dai beneficiari o dal RAdG, qualora risulti beneficiaria, siano inseriti nel SIPA dal RAdG in modo che il RadC riceva le informazioni in tempo reale e che nello stesso Sistema Informativo il RAdG inserisca le informazioni necessarie in merito alle verifiche eseguite su dette spese.

Ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 126 lett. d, l'Autorità di Certificazione è incaricata garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo.

Il RAdG, in quanto organismo preposto in prima istanza alla effettuazione dei controlli ordinari, comunica al RadC le procedure adottate per la gestione delle irregolarità ai sensi del Reg. (UE) 1974/2015 e dell'art. 122, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

Il RadC accede alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dal RAdG e dall'Autorità di Audit attraverso il SIPA in grado di gestire:

- dati di interesse comune relativi al programma operativo;
- dati relativi al monitoraggio e alla sorveglianza del programma operativo;
- dati relativi alle transazioni finanziarie del programma operativo;
- dati contabili relativi alle singole operazioni;
- dati relativi all'esito dei controlli eseguiti dai soggetti interni al Sistema di Gestione e Controllo (controlli di 1° e di 2° livello, controlli dell'Autorità di Certificazione ecc.);
- dati relativi alle irregolarità rilevate e alle azioni correttive intraprese (recuperi e soppressioni).

Qualora l'Autorità di Certificazione, in seguito all'effettuazione di controlli da parte di altri soggetti (Autorità di Audit, Commissione Europea, IGRUE, ecc.), venga a conoscenza di irregolarità, può procedere alla sospensione della certificazione di ulteriori avanzamenti di spesa sulle operazioni viziate da presunte irregolarità.

L'Autorità di Certificazione ha la possibilità di inserire nuovamente l'operazione nella certificazione di spesa, qualora dovesse essere accertata l'assenza di irregolarità.

Nel caso sia necessario rettificare (per difetto) una somma già certificata, l'Autorità di Certificazione provvede, alla prima domanda di pagamento utile, a compensare detta somma con gli avanzamenti di spesa.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Il RAdG trasmette a scadenze prestabilite al RAdC, pertinenti informazioni relative agli importi da certificare per singolo progetto ed una dichiarazione delle spese ammissibili riepilogativa per Priorità.

Inoltre per ogni dichiarazione di spesa, il RAdG trasmette al RAdC una dichiarazione attestante che:

- le verifiche effettuate dal RAdG garantiscono che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo FEAMP e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare le norme sugli appalti pubblici;
- la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- la dichiarazione di spesa è stata oggetto di verifica e controllo sulla base delle procedure adottate dal RAdG nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- la dichiarazione di spesa è ragionevolmente corretta ovvero non vi sono errori significativi e materiali, tali da inficiarne la veridicità;
- le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state eseguite adeguatamente;
- le spese dichiarate tengono conto, se pertinenti, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione;
- le somme indicate nella dichiarazione si riferiscono a spese effettivamente sostenute dai beneficiari.

Inoltre, il RAdG rilascia al RAdC una dichiarazione relativa agli importi recuperati e da recuperare. A tal riguardo il RAdG redige e trasmette al RAdC, avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, una dichiarazione inerente i recuperi e/o le soppressioni effettuati nell'anno solare precedente e gli eventuali recuperi pendenti distinti per singolo progetto. Per i recuperi ancora in corso deve essere specificato l'anno solare di avvio della procedura di recupero.

Il RAdG, inoltre, comunica al RAdC le informazioni e i relativi aggiornamenti in merito a:

- descrizione del sistema di controllo adottato dal RAdG, le relative procedure operative in essere e le checklist in uso;
- descrizione della metodologia per il campionamento utilizzata dal RAdG nell'ambito dei controlli effettuati per le differenti Misure;
- risultati dell'analisi dei rischi effettuata dall'AdG in caso di estrazione a campione.

Il RAdC, inoltre, può acquisire i dati relativi alle istanze le cui spese sono state validate nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nel periodo prescelto, dal responsabile del RAdG ed effettua le opportune verifiche, ponendo in essere controlli sulla corrispondenza dei dati e sulla presenza delle informazioni necessarie per la certificazione.

Ogni anno il RAdG rilascia al RAdC una previsione delle liquidazioni da effettuare ai beneficiari finali relativa all'anno in corso e a quello successivo.

12.2.Scambio di informazioni con l'Autorità di Audit

Al fine di garantire la presenza di efficaci Sistemi di Gestione e di Controllo, l'Autorità di Audit, secondo quanto disposto all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, risponde dell'espletamento e della correttezza delle seguenti operazioni:

- l'elaborazione di una relazione che accompagni la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all'art. 97 del Reg. (UE) 508/2014;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- l'elaborazione della strategia di audit, da presentare nei otto mesi successivi alla decisione di adozione del programma, riguardante gli organismi preposti a tali attività, le metodologie, il metodo di campionamento e la pianificazione degli stessi audit;
- l'esecuzione degli audit di sistema (per verificare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo);
- l'esecuzione degli audit su un campione di operazioni adeguato, al fine di accertare l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo e per verificare le spese ammissibili.

L'Autorità di Audit pertanto effettua verifiche generali dei Sistemi di Gestione e di Controllo, presso il RAdG, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione.

Il RAdG, inoltre informa costantemente l'AdA in seguito a qualsiasi criticità riscontrate nel sistema che possa avere un impatto sulla valutazione di affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.

Analogamente l'AdA fornisce periodicamente, specifiche comunicazioni formali in seguito allo svolgimento delle proprie funzioni, formalizzando l'esito delle verifiche di propria competenza sia in caso di criticità riscontrate che di esito positivo.

Nei casi in cui l'AdA abbia rilevato delle criticità nel sistema, con particolare riferimento ad errori sistematici, il RAdG provvede ad apportare i necessari correttivi dandone comunicazione all'AdA.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

13.1. Quadro di riferimento normativo

L'AdG provvede ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo 119 del Reg. (UE) 508/2014. Le azioni saranno finalizzate a:

- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- dare pubblicità al Programma Operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione Europea ed il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione Europea nell'attuazione del programma.

A tal fine saranno garantite:

- l'implementazione del sito web per fornire informazioni sul programma operativo italiano;
- l'informazione in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- l'informazione adeguata in merito alle modalità di partecipazione alle procedure di selezione;
- la comunicazione presso i cittadini del ruolo e delle realizzazioni del Fondo FEAMP mediante azioni di comunicazione sui risultati del programma operativo;
- la pubblicazione di una sintesi delle Misure per assicurare il rispetto delle norme della PCP.

Al fine di garantire la trasparenza, sarà implementato un elenco di interventi, in formato elettronico, accessibile dal sito web unico, in cui figurerà, altresì, una sintesi del programma operativo. L'elenco degli interventi sarà aggiornato ogni 6 mesi e conterrà le informazioni richieste dall'Allegato V del Reg. (UE) 508/2014. Le caratteristiche tecniche delle Misure di informazione e pubblicità degli interventi, ivi compresi l'emblema ed i colori standard da utilizzare, rispetteranno quanto indicato dal Reg. di Esecuzione (UE) 763/2014.

L'AdG assicurerà la massima copertura mediatica per le Misure di informazione e pubblicità, anche sfruttando le potenzialità derivanti dai social media. Oltre al sito web, le principali azioni di comunicazione ed informazione riguarderanno:

- l'organizzazione di eventi informativi (come ad esempio un evento di lancio ed incontri che precedono la pubblicazione di avvisi, o la disseminazione dei risultati del Programma, etc.);
- la pubblicazione di opuscoli divulgativi, comunicati stampa, periodici;
- le campagne di comunicazione sui media per diffondere la conoscenza del Programma;
- la realizzazione, dopo almeno tre anni dall'attuazione, di una vetrina delle *best practices* nazionali e regionali accessibile dal sito web.

L'AdG, inoltre, garantisce che i beneficiari ed i potenziali beneficiari, siano adeguatamente informati sulle condizioni di ammissibilità delle spese a valere sul Fondo FEAMP. Le azioni di comunicazione ed informazione saranno finanziate attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica. L'AdG darà conto annualmente delle Misure attuate e dei risultati nelle Relazioni di Attuazione.

Le modalità di attuazione degli interventi, nonché i criteri utili ai fini della selezione delle operazioni da ammettere ai benefici previsti, sono contenuti nei provvedimenti attuativi, pubblicati sul sito web della Regione Puglia. I provvedimenti attuativi, contenenti le indicazioni procedurali, i requisiti, i criteri ed i riferimenti amministrativi nazionali, regionali e locali che possono fornire informazioni sul P.O., le priorità tendenti all'individuazione dei beneficiari e dei progetti da ammettere a contributo, sono portati a conoscenza dei soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e/o conferenze, e del pubblico attraverso la pubblicazione sui siti internet ufficiali della Regione Puglia. La diffusione dell'informazione e la pubblicità sono garantite mediante l'adozione di pubblicazioni nonché l'organizzazione di convegni e tavole rotonde in stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto, le associazioni di categoria, i sindacati, i centri servizi e gli uffici periferici nell'ambito della più ampia attività di concertazione e di partenariato.

Tale processo garantisce l'informazione, a largo spettro, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento, per tutti i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni interessate dal settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

attivi nella promozione della parità di genere, le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali.

Con riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità dei risultati a carico dei Beneficiari si rimanda a quanto disposto dall'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e a quanto espressamente previsto dai Bandi di misura.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

14. VERIFICA DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO

Al fine di consentire all'AdG lo svolgimento delle previste verifiche sull'operato degli OI, intendendosi per questi ultimi quelli formalmente delegati dall'AdG ai sensi dell'art. 123, par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013, e firmatari di apposite convenzioni, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa, il RAAdG:

- mette a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dall'AdG;
- provvede ad aggiornare il SIPA per consentire i previsti controlli;
- provvede a compilare e a fornire all'AdG l'attestazione annuale da quest'ultima elaborata e riportata nell'allegato al Manuale della Procedura di Monitoraggio degli OO.II.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

15. NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

Il RAdG assicura che le anomalie procedurali rilevate vengano tenute sotto controllo attraverso le prescrizioni di seguito riportate:

Non Conformità: mancato soddisfacimento di un requisito;

Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita²⁷ o cogente.

Azione Correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.

Nota 1: una non conformità può dipendere da più cause

Nota 2: un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre l'azione preventiva si attua per prevenirne il verificarsi.

Nota 3: correzione ed azione correttiva hanno significati diversi

Correzione: azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.

Nota 1: una correzione può essere effettuata anche congiuntamente ad una azione correttiva

La procedura trova applicazione ogni qualvolta:

- sia rilevato uno scostamento rispetto ai requisiti previsti;
- sia rilevata una attività svolta in difformità alle disposizioni definite nelle procedure o alle prescrizioni di natura cogente;
- sia pervenuta una segnalazione da parte di altre Autorità o degli organismi di controllo;

La rilevazione delle "Non Conformità" può avvenire da parte di tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività.

La "Non Conformità" è documentata e notificata al RAdG il quale, di concerto con altre funzioni interessate per competenza, effettua le seguenti attività:

- analisi delle cause che hanno determinato la non conformità;
- determinazione della correzione volta ad eliminare la non conformità rilevata, dei tempi necessari per la correzione e delle funzioni responsabili della correzione;
- definizione dell'azione correttiva necessaria a rimuovere le cause che hanno determinato la non conformità registrazione delle attività svolte;
- comunicazione, nei casi previsti dai Regolamenti, ad altre Autorità competenti.

Il responsabile della correzione designato provvede ad intraprendere le attività previste nei modi e nei tempi stabiliti.

Il RAdG si accerta secondo le scadenze prestabilite che la non conformità sia stata effettivamente corretta.

Il Responsabile dell'AdG valuta l'eventualità di aprire una "Azione Correttiva" al fine di eliminare le cause della "Non Conformità", in relazione a:

- ripetitività della "Non Conformità" (causa non occasionale);
- evidenza di carenze tecniche, formative e/o organizzative della "Non Conformità".

L'azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non conformità pertanto l'efficacia dell'azione intrapresa deve essere valutata dal Responsabile dell'AdG, a distanza di tempo congruo dall'azione intrapresa, al fine di accertare la reale rimozione delle cause che hanno generato la non conformità.

²⁷ "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni Attuative – Parte A Generali, alle Disposizioni Attuative - Parte B specifiche, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

17. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

18. APPENDICI

Di seguito si riportano schemi di modulistica da utilizzare nell'ambito del procedimento istruttorio e amministrativo per l'attuazione del PO-FEAMP 2014/2020:

1. SISTEMA ITALIANO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA – SIPA

2. CHECKLIST

a. OPERAZIONI A REGIA

- I. Ricevibilità (Istruttoria)
- II. Ammissibilità (istruttoria)
- III. Anticipo
- IV. Anticipo – Revisore
- V. Controllo in loco
- VI. Saldo
- VII. Saldo – Revisore

b. OPERAZIONI A TITOLARITA'

- I. Appalti con procedura aperta
- II. Appalti con procedura negoziata con bando
- III. Appalti con procedura negoziata senza bando
- IV. Appalti con procedura ristretta
- V. Appalti con procedura in economia (sotto soglia)

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE Misura 4.63 “ Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 “ Attività di cooperazione”

4. PISTE DI CONTROLLO

- I. Operazioni a regia: erogazione del sostegno ai singoli beneficiari
- II. Operazioni a titolarità
- III. Erogazione del sostegno ai GAL e ai beneficiari di interventi del Piani d'Azione Locale





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

APPENDICE 1

**SISTEMA ITALIANO
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
SIPA**

1. Generalità

Durante la precedente Programmazione FEP 2007-2013 è stato avviato in ambito SIAN il progetto per il "Sistema italiano della Pesca e dell'acquacoltura - SIPA". Tale sistema viene mantenuto operativo dall'AdG per l'attuale programmazione tenendo conto delle esigenze e necessità di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (Monitweb).

Si tratta, ai sensi dell'Art. 125 Par.2 del Reg. (UE) 1303/2013, di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione cofinanziata dal FEAMP, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, eventualmente, i dati su singoli partecipanti alle operazioni. Il SIPA memorizza altresì i dati relativi agli indicatori, ove richiesto dagli Allegati I e II del citato Regolamento.

Inoltre, è attiva la funzionalità che permette di verificare eventuali altri contributi ricevuti dal richiedente, o dal natante/impianto, nei precedenti periodi di programmazione.

Nella struttura del SIPA è prevista la funzione di validazione dei dati inseriti, avvalendosi di tutte le banche dati che compongono il sistema stesso, assicurando in questo modo la disponibilità di dati certificati, ivi compresi quelli relativi all'archivio dati della flotta italiana.

L'accesso al sistema è garantito a tutte le Autorità e per ciascun Organismo Intermedio.

Il SIPA deve rispondere alle necessità di supporto informativo ed operativo delle diverse Amministrazioni coinvolte ed è finalizzato:

- alla realizzazione delle funzioni applicative e dei collegamenti telematici necessari a supportare l'istruttoria ed il controllo degli adempimenti dichiarativi a carico dei beneficiari dei contributi erogati a valere sul FEAMP e delle Misure previste dalla normativa nazionale, tenuto conto dell'insieme degli attori coinvolti nei processi;
- all'impianto e all'esercizio di un sistema di controllo in grado di fornire all'Amministrazione gli strumenti atti ad assicurare l'eleggibilità degli aiuti richiesti nonché il rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- alla realizzazione di un'infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, connettività TLC, etc.) in grado di fornire la capacità elaborativa e di memoria a supporto dell'operatività del sistema;
- allo scambio delle informazioni e dei dati finanziari tra lo Stato Membro e la Commissione Europea, consentendo una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della trasparenza dell'intero sistema;
- alla formazione e assistenza degli attori coinvolti.

Il SIPA prevede, in modo regolato e preordinato, l'interazione sinergica tra i diversi attori presenti nel sistema, i quali contribuiscono - ognuno per la propria competenza - all'implementazione di tutte le informazioni ritenute necessarie per il funzionamento del sistema stesso.

In termini architetture, il SIPA è basato su insiemi ben definiti ed integrati di risorse informative e tecnologiche:

- Banche dati del comparto che assicurano le conoscenze necessarie ad indirizzare e governare le attività a livello istituzionale;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- Sistemi applicativi di supporto.

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 126 lett. d) e dall'art. 137 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, il SIPA conserva e registra i dati necessari ad una efficace gestione finanziaria di ciascuna operazione, compresi quelli necessari a predisporre le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione.

Per quanto concerne i dati relativi agli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati, il SIPA consente, attraverso l'utilizzo del CUP, un efficace collegamento tra spese certificate, progetti e banca dati dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti mediante un unico identificativo di collegamento. Una specifica funzionalità di servizio per l'AdC ed i suoi OO.II, fornirà la possibilità di esportare le tabelle che costituiscono la base dati, incluso il registro dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti in un formato elaborabile (XLS, CSV).

Il Sistema garantisce la gestione delle pratiche relative a progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

L'elemento rilevante del sistema è il Fascicolo della Pesca e dell'Acquacoltura che raccoglie le informazioni inerenti le imprese della pesca quale contenitore "certificato" delle stesse. Al Fascicolo sono associati i servizi di costituzione ed aggiornamento delle informazioni, i servizi di certificazione delle informazioni, i servizi di gestione delle licenze di pesca e delle quote individuali.

2. Strumenti specifici per la gestione del FEAMP

Nell'ambito del SIPA sono implementate le componenti applicative per la "Gestione degli adempimenti Amministrativi", delle pratiche di finanziamento FEAMP e del settore della pesca.

Le principali componenti di servizio fanno riferimento:

- all'erogazione dei finanziamenti: in tale ambito vengono assicurati gli strumenti per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per il pagamento ai beneficiari a supporto dell'operatività delle diverse amministrazioni coinvolte;

- al sistema di comunicazione dei dati verso la UE ed altri Stati Membri;
- ai servizi a supporto dell'operatività delle Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit.

Le Funzionalità di gestione e di controllo relative ai finanziamenti comunitari sono le seguenti:

- Gestione dei bandi;
- Gestione dei finanziamenti;
- Gestione dei controlli di I livello;
- Gestione dei controlli.

3. Infrastruttura Tecnologica del Sistema

Il Sistema risulta predisposto nel quadro delle iniziative finalizzate a garantire l'applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE)508/2014. Tali funzionalità sono in stato di aggiornamento sulla base delle specifiche contenute nei suddetti Regolamenti.

Il sistema è stato progettato e realizzato nell'ottica di poter disporre di una infrastruttura estremamente flessibile, pronta all'inserimento di nuove componenti di servizio che possano facilmente condividere componenti preesistenti, nonché avvalersi di un maturo e consolidato complesso di servizi di gestione pur garantendone al contempo la pressoché totale autonomia funzionale.

Alcuni elementi che caratterizzano l'infrastruttura tecnologica del SIPA sono:

- connettività LAN con tecnologia adeguata a garantire il colloquio fra i sistemi ad elevate prestazioni;
- sistema centralizzato ed automatizzato di backup;
- segmentazione della rete in domini, funzionale soprattutto ad una applicazione mirata e puntuale delle politiche di sicurezza;





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- alta affidabilità di tutte le componenti costituenti la filiera del servizio incluse le componenti di infrastruttura quali Firewall, load balancer, rete locale;
- sistema di controllo capillare sullo stato dei sistemi, delle applicazioni e della rete specializzato anche sulla prevenzione dei malfunzionamenti;
- infrastruttura per la sicurezza logica dedicata anche alla individuazione e risoluzione preventiva delle vulnerabilità;
- infrastruttura per la sicurezza fisica dei locali del CED;
- policy e strutture per la gestione della sicurezza.

L'architettura dell'infrastruttura tecnologica è strutturata nelle seguenti componenti tecniche:

- Il Network Center: raccoglie tutte le linee di trasmissione dati per la interconnessione degli utenti, per il collegamento della infrastruttura del SIPA alle Pubbliche Amministrazioni, ad altri Enti ed a Internet.
- Il Data Center: è la componente in cui sono presenti i sistemi centrali di elaborazione e archiviazione delle informazioni.
- Il Control Center: è la componente tecnologica centralizzata del Sistema di Controllo, in cui si concentrano gli strumenti ed i servizi per le attività di controllo e di gestione dell'intero sistema informatico. Tale componente garantisce, alla struttura organizzativa addetta al governo ed al controllo del sistema informatico, non solo la possibilità di analizzare e correggere le situazioni anomale ma anche la possibilità di segnalare e rimuovere preventivamente le cause delle potenziali criticità.

A tutte le componenti tecniche si applicano i principi che regolano e garantiscono l'aderenza del sistema ai requisiti di sicurezza e più in particolare alle politiche definite per il SIPA.

La sicurezza dei dati, e del loro trattamento e dei sistemi informatici che li ospitano, viene gestita attraverso l'adozione di un insieme di misure di sicurezza, logiche, fisiche ed organizzative, il cui utilizzo combinato consente di raggiungere un livello di sicurezza adeguato a contrastare tutte le possibili minacce individuate nel processo di analisi dei rischi, soddisfacente gli stringenti requisiti richiesti dalla Amministrazione e conforme ai requisiti minimi richiesti dal Decreto Legislativo 196/2003.

Inoltre, è definito il Piano della Sicurezza quale strumento necessario per coordinare ed integrare in un quadro unico ed organico tutte le attività inerenti la gestione del sistema di sicurezza. Il piano della Sicurezza, relativamente ai controlli implementati, distingue fra sicurezza logica e sicurezza fisica e specificata tali aree le contromisure adottate e gli strumenti utilizzati.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza logica, le funzioni implementate sono:

- Controllo accessi: consiste nell'identificazione, autenticazione ed autorizzazione utente, presiede all'accesso ai beni del sistema informativo sottoposti a regime di protezione e garantisce che tale accesso avvenga secondo regole prestabilite.
- Controlli crittografici: vengono implementati per proteggere il sistema informativo garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità delle informazioni. Le tecniche di crittografia vengono implementate per proteggere le informazioni considerate a rischio e per le quali altri tipi di controlli non risolvono il problema in modo adeguato.
- Controlli sulla Disponibilità dei sistemi: assicurano che gli utenti, quando lo richiedano e se autorizzati, abbiano sempre accesso alle informazioni e ai sistemi che le contengono.
- Servizi di anti-intrusione: tracciano e rilevano i tentativi di accesso al sistema non desiderati, impedendone l'effettuazione.

Per sicurezza fisica, invece si intende l'insieme di quelle misure di protezione delle apparecchiature, del personale e degli impianti presenti nel sistema informatico, volte a ridurre al minimo o se possibile ad eliminare l'esposizione a minacce di danneggiamento.






DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Il Piano della Sicurezza Fisica individua quali aree critiche alle quali applicare le misure di protezione i locali che ospitano il SIPA ed i locali in cui sono custoditi i supporti magnetici di memorizzazione finalizzati al Disaster Recovery.

Nella figura seguente sono rappresentate le componenti tecniche dell'infrastruttura tecnologica.



4. Modalità di accesso al sistema

La pagina iniziale per accedere al SIPA va considerata sia come pagina in cui attivare la funzione di identificazione utente, necessaria all'accesso alle specifiche funzioni (Area riservata), sia come accesso ai Siti Istituzionali.

L'accesso all'area riservata avviene tramite inserimento di username e password.

Il SIPA deve essere in grado di gestire un'utenza sia sotto il profilo numerico che a livello organizzativo. Inoltre la riservatezza e la certificazione delle informazioni deve essere garantita ad ogni livello, attraverso il controllo e la tracciatura degli accessi al sistema in modo tale da poter risalire in ogni momento all'autore delle modifiche delle informazioni.

Risulta quindi necessaria l'implementazione di un sistema di gestione delle utenze che abiliti all'utilizzo del sistema solo utenti "conosciuti"

Nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in materia di fruibilità dell'informazione, il sistema ha l'obbligo di garantire l'erogazione dei servizi nel rispetto di specifiche norme comunitarie e leggi nazionali aventi come obiettivo la sicurezza ed il controllo degli accessi.

Il Servizio Gestione Utenze (SGU) del SIAN è il servizio messo a disposizione nell'ambito della infrastruttura finalizzato alla gestione degli utenti e delle relative abilitazioni all'utilizzo dei servizi informatici. Tale servizio ha quindi il compito di effettuare l'insieme delle attività preliminari che conducono al riconoscimento e all'abilitazione "formale" di un soggetto (ente/organismo abilitato oppure persona fisica) che deve divenire utente del SIPA.

Ha inoltre il compito di gestire il colloquio con l'utente relativamente alle problematiche connesse all'abilitazione dell'utilizzo dei servizi SIPA, di effettuare tutte le verifiche relative alla "legittimità" delle richieste nonché di gestire in modo sicuro le informazioni riservate.





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA


PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Considerata la natura polifunzionale dei servizi e delle informazioni messe a disposizione dal SIPA, il SGU previene gli accessi non autorizzati (servizi di autenticazione) e consente agli utenti di accedere solo alle applicazioni ed alle informazioni per le quali essi sono abilitati (servizi di autorizzazione).

Ogni servizio offerto viene quindi classificato secondo il grado di riservatezza e sicurezza necessari per la sua fruizione.

I meccanismi di autenticazione resi disponibili sono le credenziali richieste all'utente al momento dell'accesso ai servizi riservati e gli strumenti (smart card) di accesso al sistema che contengono le generalità dell'utente e tutti gli attributi ad esso associati.

Le attribuzioni di privilegi sulle funzioni applicative nell'architettura adottata sono gestite attraverso il meccanismo dei ruoli, così come specificato nella seguente figura:



Nel momento in cui gli viene attribuita l'appartenenza ad uno specifico ruolo, l'utente eredita automaticamente i privilegi assegnati al ruolo stesso.

5. Profili Utenza

Il sistema è dotato di un meccanismo di "profilazione" che consente la definizione delle utenze, sulla base di ruoli/abilitazioni diversificate, in modo tale da consentire l'accesso alle sole informazioni di specifica competenza.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:

- utenze specifiche per le diverse Unità dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi (Inseritore, Responsabile di Priorità/Capo, Revisore, Responsabile dell'AdG, Utenza di sola consultazione);
- utenze specifiche per l'AdC del programma e gli eventuali OO.II. per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- utenze specifiche per l'AdA per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione.

La progettazione, la realizzazione e la gestione del sistema di identificazione, autenticazione ed autorizzazione viene effettuata tramite il sistema di gestione delle utenze dedicato.

In particolare, per la gestione delle pratiche FEAMP, sono stati previsti i seguenti profili:





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

1. Utente Operativo per l'inserimento delle pratiche per Misura;
2. Utente Responsabile di Misura per l'inserimento e la convalida dei dati delle pratiche per Misura;
3. Utente Referente Autorità di Gestione;
4. Utente Revisore
5. Responsabile utenze.

Ruoli e funzioni Utenti	
<p>Utente 1 (U1)</p> <p>Inseritore Pratiche</p>	<p>Inserisce e gestisce la pratica per Misura: si tratta di un utente abilitato ad inserire la pratica FEAMP – solo per le misure assegnate – con il conseguente sviluppo temporale (DM Impegno, variazioni di impegno, anticipo, DM liquidazione, Saldo finale, recupero capitali, recupero interessi, ecc.)</p>
<p>Utente 2 (U2)</p> <p>Funzionario che verifica le pratiche e le fasi inserite dall'U1</p>	<p>Si tratta del Responsabile di Misura che può visualizzare le pratiche inserite dall'U1 (l'U2 ha la possibilità di modificare i dati inseriti) ed ha in procedura un settore di sua competenza dove valida le fasi economiche (DM Impegno, variazioni di impegno, anticipo, DM liquidazione, Saldo finale, recupero capitali, recupero interessi).</p> <p>Il Responsabile di Misura U2 valida con un flag le fasi, che una volta validate non possono più essere modificate dall' U1 (inseritore pratiche)</p> <p>Le fasi validate dal Responsabile di Misura appaiono con un "flag azzurro" nella maschera della lista fasi dell'U1</p>
<p>Utente 3 (U3)</p> <p>Referente dell'Autorità di Gestione - RAdG</p>	<p>Le pratiche con le relative fasi validate dai Responsabili di Misura sono a loro volta validate dall'U3 (AdG), che appone un flag di convalida.</p> <p>Le fasi validate dall'AdG appaiono con un "flag viola" nella maschera della lista fasi dell'U1 e dell'U2</p>
<p>Utente Revisore</p>	<p>Inserisce la fase di Revisione relativamente alle fasi economiche di pagamento</p>
<p>Responsabile Utenze</p>	<p>Responsabile per la gestione del sistema di identificazione, autenticazione ed autorizzazione degli utenti.</p> <p>Opera tramite il sistema di gestione delle utenze e provvede alle assegnazione dei ruoli e funzioni</p>

A livello di Autorità di Gestione sono distinte le seguenti figure:

1. le utenze 1 e 2 e 3 e l'utenza Revisore con le stesse proprietà di quelle già descritte saranno attivate anche a livello di ciascun OI;
2. l'Utente 3 è il "Responsabile dell'Autorità di Gestione", può vedere tutte le fasi inserite, e convalida tutte le fasi delle pratiche validate dai Responsabili di Misura.

Le specifiche di ogni profilo utente saranno dettagliate nella sezione dedicata.

6. Scambio dei dati informatizzati tra la Commissione e lo Stato Membro

Nell'ambito del sistema di supporto alla gestione del FEAMP è prevista l'operatività di una specifica componente applicativa in grado di assicurare la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'attuazione





DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

del Programma Operativo necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.

Al fine di consentire, nel corso del periodo di Programmazione 2014/2020, una gestione informatica integrata dei vari fondi cofinanziati dall'UE, l'IGRUE (ente di congiunzione e coordinamento informatico tra la Commissione UE) e le varie amministrazioni italiane responsabili dei fondi cofinanziati hanno dato vita ad una piattaforma informatica di gestione e trasmissione di dati strutturati e non strutturati, che dialoga via web direttamente con il Sistema SFC della Commissione UE.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

APPENDICE 2

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

CHECK LIST

- a) Operazioni a regia
- b) operazioni a titolarità





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo di ricevibilità

DATI GENERALI:

PRIORITÀ	MISURA	RICHIEDENTE
	Art. ___	

Codice del Progetto assegnato in fase istruttoria: _____

Titolo del Progetto: _____

La domanda è stata ricevuta in data: ___/___/___

La domanda è stata ricevuta nei termini previsti dall'Avviso Pubblico: SI NO

N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto: _____

CONTROLLO DI RICEVIBILITÀ:

- La domanda è stata presentata con le modalità previste: SI NO
- Domanda debitamente e validamente sottoscritta: SI NO
- Plico integro (Nel caso di invio attraverso posta tradizionale): SI NO
- Domanda debitamente e validamente sottoscritta: SI NO
- Presenza di un valido documento di identità del richiedente: SI NO
- Completezza della documentazione prevista (allegato elenco documentazione minima prevista dall'Avviso pubblico): SI NO
- Altro: _____ SI NO

ESITO DEL CONTROLLO DI RICEVIBILITÀ:

La Domanda di Sostegno è ricevibile (indicare se richiesta integrazione documentale):

La Domanda di Sostegno non è ricevibile:

Responsabile Incaricato:

Nome: _____

Posizione/Ruolo/Livello: _____

Estremi dell'incarico: _____

Data: ___/___/___



P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari Check list Controllo di Ammissibilità	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA


PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Controllo di Ammissibilità

ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La domanda è stata presentata dal soggetto richiedente o suo delegato secondo le modalità previste nel bando/avviso pubblico (PEC, posta ordinaria ecc.)?				
2. La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?				
3. Nel caso di trasmissione tramite posta ordinaria, il plico contenente la documentazione è integro in ogni sua parte?				
4. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del richiedente?				
5. La domanda risulta completa di tutta la documentazione minima prevista dal Bando/Avviso pubblico?				
6. La proposta è conforme ai criteri di ammissibilità delle domande (di cui all'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014)				
7. La proposta non prevede interventi non ammissibili (di cui all'art. 11 del Reg. (UE) 508/2014)				
8. Altro (Specificare nella sezione commenti);				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

<p style="text-align: center;">Check list Controllo di Ammissibilità</p> <p style="text-align: center;"><i>VERIFICA DI COERENZA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO CON LA MISURA</i></p>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
9. Il soggetto richiedente possiede i requisiti previsti dalla specifica Misura di riferimento?				
10. L'intervento proposto è coerente con gli obiettivi della Misura di riferimento?				
11. La documentazione prodotta dal soggetto richiedente il contributo è completa e risponde a quanto prescritto dalla Misura di riferimento?				
12. L'intervento proposto rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Misura di riferimento?				
13. Le voci di spesa presentate sono conformi alla categoria di spesa prevista dall'operazione?				
14. E' stata verificata la veridicità delle autodichiarazioni prodotte dal soggetto richiedente?				
15. Altro (Specificare nella sezione commenti);				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
16. La proposta progettuale risponde ai criteri di selezione approvati e adottati?				
17. L'operazione, sulla base dei criteri di selezione di cui al punto precedente, raggiunge il punteggio minimo?				
18. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";				
19. La domanda di sostegno può ritenersi nel suo complesso ammissibile a valere sulla Misura indicata?				
20. In caso il punto precedente fosse parzialmente soddisfatto, indicare le eventuali integrazioni necessarie nella sezione "commenti";				
21. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
22. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Controllo di Ammissibilità

ESITO DELLA VERIFICA


Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
23. La domanda di sostegno risulta definitivamente ammissibile a valere sulla Misura indicata?				
24. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				
<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di documentazione essenziale prevista dalla Misura di riferimento; 				
<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di conformità della documentazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia; 				
<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di conformità agli obiettivi della Misura di riferimento; 				
<ul style="list-style-type: none"> Anomalie rilevate in fase Istruttoria (per es. mancanza di congruità tecnica e/o economica); 				
<ul style="list-style-type: none"> Assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (per es. soggetto non ammissibile, punteggio minimo non raggiunto, ecc.); 				
<ul style="list-style-type: none"> Altro (Specificare nella sezione commenti). 				

Data della verifica

___/___/___

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari Check list Richiesta di Anticipazione	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Data ricezione richiesta di anticipazione	



Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

1



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipazione				
VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La domanda di concessione dell'anticipo è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'O.I. (allegati alla manualistica)?				
2. La domanda di concessione dell'anticipo è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?				
3. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?				
4. La domanda risulta conforme all'operazione approvata in sede di ammissibilità della domanda di sostegno?				
5. La Check-List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
6. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
7. E' stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipazione?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

<p style="text-align: center;">Check list Richiesta di Anticipazione</p> <p style="text-align: center;"><i>VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO</i></p>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
8. La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario presenta i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
<ul style="list-style-type: none"> • Numero della fattura; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Data della fattura (successiva alla data di presentazione ed ammissione della domanda di sostegno); 				
<ul style="list-style-type: none"> • Estremi identificativi dell'intestatario; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge); 				
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinate bancarie del soggetto richiedente; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione dettagliata dell'oggetto; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Estremi identificativi del contratto/convezione a cui la fattura si riferisce; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del CIG e CUP; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del PO FEAMP 2014-2020; 				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipazione				
VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
9. E' stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa di cui al punto precedente non sia stata oggetto di precedenti pagamenti?				
10. Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità, attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				
11. E' stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
12. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
13. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?				
14. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità (120gg) oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

<p>Check list Richiesta di Anticipazione</p> <p>VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE</p>				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
15. La richiesta di anticipazione può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla Misura indicata?				
16. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
17. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
18. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini della ricevibilità della richiesta di concessione dell'anticipo?				

Data della verifica

___/___/___

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari

Check list Richiesta di Anticipo

FASE DI REVISIONE

Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Data ricezione richiesta di anticipazione	

Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

1





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipo - FASE DI REVISIONE				
<i>VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONTROLLORE INCARICATO PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO</i>				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La domanda di concessione dell'anticipo è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'O.I. (allegati alla manualistica)?				
2. La domanda di concessione dell'anticipo è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?				
3. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?				
4. La domanda risulta conforme all'operazione approvata?				
5. E' stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipo?				
6. La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario presenta i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
<ul style="list-style-type: none"> Numero della fattura; 				
<ul style="list-style-type: none"> Data di fatturazione (successiva alla data di presentazione ed ammissione della domanda di sostegno); 				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipazione - FASE DI REVISIONE				
VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONTROLLORE INCARICATO PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
• Estremi identificativi dell'intestatario;				
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;				
• Estremi identificativi del contratto/convezione a cui la fattura si riferisce;				
• Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;				
• Presenza del CIG e CUP;				
• Indicazione del PO FEAMP 2014-2020;				
7. Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipazione - FASE DI REVISIONE

VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONTROLLORE INCARICATO PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO

Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
8. E' stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
9. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
10. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?				
11. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità (120gg) oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta di Anticipazione - FASE DI REVISIONE

ESITO DEL CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
12. L'esito dell'istruttoria del responsabile incaricato per la concessione dell'anticipo può considerarsi positivo?				
13. In caso il punto precedente fosse parzialmente soddisfatto, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
14. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
15. Le eventuali integrazioni consentono di ritenere idonea l'istruttoria per la richiesta di concessione dell'anticipo?				

Data della verifica

 / /

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)



P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari Check list Controllo in loco	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Data di convocazione del controllo	Data esecuzione controllo in loco



Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

1



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Controllo in loco				
VERIFICA DA EFFETTUARE IN LOCO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. Il Beneficiario risulta operativo e presente <i>in loco</i> ?				
2. Il bene, servizio o lavoro è coerente con quanto previsto nel contratto/provvedimento di concessione?				
3. Il bene, servizio o lavoro è coerente con la documentazione amministrativo-contabile prodotta dal Beneficiario?				
4. La documentazione amministrativo-contabile presentata in copia conforme all'originale coincide con gli originali presso la sede del Beneficiario?				
5. E' possibile verificare il corretto avanzamento o completamento dell'investimento e/o della fornitura di beni/servizi e/o dell'attività rispetto a quanto previsto dall'operazione?				
6. Laddove pertinente, la Check-List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
7. Nel Libro degli inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili, laddove pertinente, sono adeguatamente e correttamente registrati i beni oggetto di finanziamento?				
8. Altro (Specificare)				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta Controllo in loco

ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
9. La verifica <i>in loco</i> può ritenersi ammissibile?				
10. In caso la domanda di cui al punto precedente fosse parzialmente soddisfatta, indicare le integrazioni necessarie nella sezione "Commenti";				
11. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
12. Le eventuali integrazioni risultano idonee al fine di poter ritenere concluso positivamente il controllo in loco?				

Data della verifica

___/___/___

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari Check list Richiesta SAL/SALDO	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Data ricezione richiesta di anticipazione	Sostegno richiesto (SAL/Saldo) €
Spesa rendicontata dal richiedente	Sostegno già erogato €



Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

1



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La Check List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
2. La Check List di cui alla domanda precedente si è conclusa con esito positivo?				
3. E' stato formalmente comunicato al Beneficiario l'ammissione a finanziamento del progetto?				
4. La domanda di concessione del SAL/Saldo è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'O.I. (allegati alla manualistica)?				
5. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?				
6. La domanda risulta conforme all'operazione approvata?				
7. L'opera è stata realizzata nei termini previsti dal provvedimento di concessione?				
8. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga da parte del Beneficiario?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
9. Nel caso, la proroga è stata formalmente autorizzata dall'Autorità di Gestione e comunicata al Beneficiario?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO				
VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
10. E' stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione?				
11. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
12. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
13. Il progetto ammesso a finanziamento è stato oggetto di varianti in corso d'opera?				
14. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia? E' stato acquisito il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti?				
15. Nel caso, è stata comunicata al Beneficiario l'approvazione formale o il mancato accoglimento della perizia di variante?				
16. Il contratto prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento (SAL)?				
17. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, è stato/a acquisito/a il SAL/Relazione descrittiva dello stato di avanzamento?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO				
VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
18. Sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni (es. certificazione di agibilità) previste?				
19. La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario presenta i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
<ul style="list-style-type: none"> Numero della fattura; 				
<ul style="list-style-type: none"> Data di fatturazione (successiva alla data di presentazione ed ammissione della domanda di sostegno); 				
<ul style="list-style-type: none"> Estremi identificativi dell'intestatario; 				
<ul style="list-style-type: none"> Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge); 				
<ul style="list-style-type: none"> Coordinate bancarie del soggetto richiedente; 				
<ul style="list-style-type: none"> Indicazione dettagliata dell'oggetto; 				
<ul style="list-style-type: none"> Estremi identificativi del contratto/convezione a cui la fattura si riferisce; 				
<ul style="list-style-type: none"> Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: <ol style="list-style-type: none"> per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con 				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO				
VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
<ul style="list-style-type: none"> • Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del CIG e CUP; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del PO FEAMP 2014-2020; 				
20. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo oggetto della sopradetta fattura, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo previsto da contratto/convenzione?				
21. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i> ?				
22. La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato?				
23. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
24. Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO				
VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				
25. E' stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
26. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
27. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?				
28. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità (120gg) oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
29. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla Misura indicata?				
30. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
31. 17. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
32. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini della ricevibilità della richiesta di pagamento del SAL/Saldo?				

Data della verifica

___/___/___

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Data ricezione richiesta di anticipazione	Sostegno richiesto (SAL/Saldo) €
Spesa rendicontata dal richiedente	Sostegno già erogato €

Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

1





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE

VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONTROLLORE INCARICATO PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La domanda di concessione del SAL/Saldo è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'O.I. (allegati alla manualistica)?				
2. La domanda di concessione del SAL/Saldo è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?				
3. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?				
4. La domanda risulta conforme all'operazione approvata?				
5. L'opera è stata realizzata nei termini previsti dal provvedimento di concessione?				
6. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al precedente punto, è stata presentata una richiesta di proroga da parte del Beneficiario?				
7. Nel caso, la proroga è stata formalmente autorizzata dall'Autorità di Gestione e comunicata al Beneficiario?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
8. E' stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione?				
9. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
10. La Check List di cui alla domanda del precedente punto si è conclusa con esito positivo?				
11. Il progetto ammesso a finanziamento è stato oggetto di varianti in corso d'opera?				
12. In caso di risposta affermativa alla domanda dei cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia? E' stato acquisito il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti?				
13. Nel caso, è stata comunicata al Beneficiario l'approvazione formale o il mancato accoglimento della perizia di variante?				
14. Il contratto prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento (SAL)?				
15. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, è stata acquisito/a il SAL/Relazione descrittiva dello stato di avanzamento?				
16. Sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni (es. certificazione di agibilità) previste?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
17. La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario presenta i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
• Numero della fattura;				
• Data di fatturazione (successiva alla data di presentazione ed ammissione della domanda di sostegno);				
• Estremi identificativi dell'intestatario;				
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;				
• Estremi identificativi del contratto/convezione a cui la fattura si riferisce;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
• Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;				
• Presenza del CIG e CUP;				
• Indicazione del PO FEAMP 2014-2020;				
18. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo oggetto della sopradetta fattura, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE				
VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
dell'importo complessivo previsto da contratto/convenzione?				
19. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i> ?				
20. La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato?				
21. La Check List di cui alla domanda cui al precedente punto si è conclusa con esito positivo?				
22. Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				
23. E' stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
24. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
25. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?				
26. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità (120gg) oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Check list Richiesta SAL/SALDO – FASE DI REVISIONE

ESITO DEL CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
27. L'esito dell'istruttoria del responsabile incaricato per la concessione del SAL/Saldo può considerarsi positivo?				
28. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
29. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
30. Le eventuali integrazioni consentono di ritenere idonea l'istruttoria per la richiesta di concessione del SAL/Saldo?				

Data della verifica

___/___/___

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari	
Check list Controllo di Ammissibilità	
Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto
Tipologia di Procedura	Soggetto attuatore
Contratto	Data
	Importo



1



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. Documentazione di gara				
1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) elementi essenziali del contratto, prezzo, oggetto e forma? b) tipologia di procedura di gara? c) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)? d) criteri di aggiudicazione delle offerte? e) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)? f) la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016? g) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Altro 		Per la lettera e) il riferimento normativo è l'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina sia nella lex specialis di gara.
	b)			
	c)			
	d)			
	e)			
	f)			
	g)			
	h)			
				La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto comma 512 sono stati comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?</p> <p>h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la motivazione delle Amministrazioni centrali circa il mancato ricorso a Convenzioni CONSIP?</p> <p>i) Motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria?</p>	i)			<p><i>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</i></p> <p><i>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</i></p>
<p>2. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?</p>				<p><i>L'articolo di riferimento del RUP è l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ma in tale articolo si fa riferimento ad un atto che deve essere emanato dall'ANAC con il quale verrà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Fino a quel momento resta vigente l'art. 9 e 10 del dpr 207/2010 (con riferimento ai lavori: art. 9 avente ad oggetto il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e funzioni e art. 10 compiti del responsabile del procedimento)</i></p>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
3. Sono stati acquisiti a) il CIG? b) il CUP?	a)			<i>Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti</i>
	b)			
4. La documentazione relativa all'affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?				
5. Nel bando di gara sono specificati i seguenti punti: a) gli elementi essenziali dell'affidamento? b) i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, capacità tecniche e professionali)? c) il criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? d) la griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? e) in caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito; • Capitolato; • Altro. 		
	b)			
	c)			
	d)			
	e)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
6. La stazione appaltante ha individuato i criteri di selezione degli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016?				
7. Nella documentazione di cui alla domanda n. 6 è prevista la possibilità di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016?				
8. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara?				
9. Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento artificioso?				
2. Pubblicazione				
10. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all'art. 60 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le indicazioni dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016?				
11. Il bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72 ((Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73 (pubblicità a livello nazionale) e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità all'art 36 del D.Lgs. 50/2016?				<i>Fino all'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, il regime transitorio è stabilito dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016</i>
12. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?		<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via pec o fax, ecc) 		
3. Commissione giudicatrice				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>13. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice:</p> <p>a) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?</p> <p>b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>c) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016?</p> <p>d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>e) è composta da commissari:</p> <p>i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?</p> <p>ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016;</p> <p>iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>iii)</p>	<p>• Atto di nomina della commissione;</p>		<p><i>Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari ANAC, la Commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall'organo competente ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.</i></p>
4. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e procedura di apertura di gara				
<p>14. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016?</p>				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
15. Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016?				
16. Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando?				
17. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?		<ul style="list-style-type: none"> Verbali commissione; Capitolato. 		
18. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti i seguenti elementi: a) la documentazione amministrativa dei concorrenti? b) l'offerta tecnica (se prevista)? c) l'offerta economica?	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> Verbale commissione 		
19. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte?				
5. Fase di aggiudicazione				
20. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/subcriteri: a) indicati nella documentazione di gara? b) diversi da quelli utilizzati in fase di pre-selezione?	a) b)	<ul style="list-style-type: none"> Lettera di invito; Capitolato; Verbale commissione. 		NB: Se negativo, descrivere i criteri utilizzati per l'aggiudicazione.
21. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?	a) b) c) d)	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione. 		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	e)			
	f)			
22. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?		• Verbale commissione.		
23. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse: a) sono state richieste giustificazioni? b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	a)			
	b)			
24. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti?				
25. È stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012: a) Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 50/2016? b) Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti: - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento? - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali? - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
26. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
27. L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
28. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?			Scheda progetto approvata dal Comitato di valutazione	
29. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Atto di aggiudicazione; Contratto. Altro 		
30. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione Contratto Altro 		
31. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
32. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
33. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?		<ul style="list-style-type: none"> Contratti; Decreto di ammissione al finanziamento. 		NB: L'importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.
34. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma:				
a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	a)	<ul style="list-style-type: none"> Procura; Provvedimento di attribuzione dei poteri di firma; Altro. 		
b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	b)			
c) è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio	c)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata)? d) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	d)			
35. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di rinvii avverso l'aggiudicazione?		• Attestazione della stazione appaltante.		NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.
36. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione del contratto indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?		• Lettera di trasmissione		
37. Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal PO FEAMP?		• Contratto		
38. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?		• Contratto		
39. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?		• Contratto		
40. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: a) un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010? b) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte	a) b)	• Contratto.		Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/06.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>[subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria?</p> <p>c) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?</p>	c)			
<p>41. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2006:</p> <p>a) prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile?</p> <p>b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?</p> <p>c) prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante?</p> <p>d) è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016?</p> <p>e) è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p>• Fideiussione</p>		
<p>42. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:</p> <p>a) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?</p> <p>b) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo? b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, D.Lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	b)			
49. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) Carichi pendenti?	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Carichi pendenti 		
50. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 70.000 Euro?		<ul style="list-style-type: none"> • DURC 		NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.

Data verifica

/ /

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

Visto del Responsabile dell'Uff. Controlli





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari

Check list Controllo di Ammissibilità

Data:	Verificatori:	
Titolo del Progetto:		
Beneficiario:		Costo del progetto:
Priorità:	Misura:	
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	
Tipologia di Procedura	Soggetto attuatore	
Contratto	Data	Importo





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. Documentazione di gara				
<p>1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e forma?</p> <p>b) tipologia di procedura di gara?</p> <p>c) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)?</p> <p>d) criteri di aggiudicazione delle offerte?</p> <p>e) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>f) la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>g) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto comma 517 sono stati</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Decreto di segretazione • Altra 		<p><i>Per la lettera e) il riferimento normativo è l'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina che nella lex specialis di gara.</i></p> <p><i>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</i></p> <p><i>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi primari e secondari.</i></p>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?</p> <p>h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la motivazione delle Amministrazioni centrali circa il mancato ricorso a Convenzioni CONSIP?</p>				<p>coinvolti nel procedimento.</p> <p>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p>
<p>2. La procedura competitiva con negoziazione è stata utilizzata, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>i. le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili?</p> <p>ii. implicano progettazione o soluzioni innovative?</p> <p>iii. l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione</p>	a)	•		<p>L'articolo di riferimento del RUP è l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ma in tale articolo si fa riferimento ad un atto che deve essere emanato dall'ANAC con il quale verrà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Fino a quel momento resta</p>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi?</p> <p>iv. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII al D.Lgs. 50/2016?</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili?</p> <p>c) la stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?</p>	b)			vigente l'art. 9 e 10 del DPR 207/2010 (con riferimento ai lavori: art. 9 avente ad oggetto il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e funzioni e art. 10 compiti del responsabile del procedimento)
<p>3. Sono stati acquisiti:</p> <p>a) il CIG?</p> <p>b) il CUP?</p>				Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti
<p>4. La documentazione relativa all'affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona il finanziamento da parte PO FEAMP?</p>				
<p>5. Nel bando di gara, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 50/2016, sono specificati:</p>	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito; • Capitolato; Altrn. 		



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
a) L'oggetto dell'appalto e le esigenze dell'Amministrazione?	b)			
b) I criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica; capacità tecniche e professionali)?	c)			
c) Il criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)?	d)			
d) La griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?	e)			
e) In caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?				
6. La stazione appaltante ha individuato i criteri di selezione degli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016?				
7. Nella documentazione di cui alla precedente domanda n.8 è prevista la possibilità di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016?				
8. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara?				
9. Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento artificioso?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
2. Pubblicazione				
10. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all'art. 62?				
11. L'avviso di indizione di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73 (pubblicità a livello nazionale) del D.Lgs. 50/2016?				Fino all'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con l'ANAC, il regime transitorio è stabilito dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016
12. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?		Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via pec o fax, ecc.)		
3. Prequalifica				
13. Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando?				
14. La valutazione delle domande di partecipazione è stata effettuata dal RUP o dal seggio di gara appositamente nominato?		Verbali		
15. I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione?		Bando		
16. Nei verbali di prequalifica si vince che:				
a) tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate?	a)	Verbali		
b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara?	b)			
	c)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
c) le eventuali esclusioni di candidati sono state motivate?				
17. È stato rispettato il numero minimo di partecipanti da invitare ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?		Verbali Lettere di invito		
18. I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a presentare offerta?		Lettera di invito		
4. Commissione giudicatrice				
19. La commissione giudicatrice:	a)			
a) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	b)			
b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	c)			
c) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016?	d)			
d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016?	e)			
e) è composta da commissari:	i)			
i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?	ii)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 47 del D.Lgs. 50/2016;</p> <p>iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;</p>	iii)			
5. Procedura di gara				
20. Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla lettera di invito?		•		
21. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:	a)	• Verbale commissione		
a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?	b)			
b) l'offerta tecnica (se prevista)? c) l'offerta economica?	c)			
22. La valutazione delle offerte è stata effettuata sulla base della griglia indicata nella documentazione di gara?				
23. In caso di aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione, tale facoltà è stata prevista nel bando di gara?				
24. In caso di negoziazione successiva alle offerte iniziali:	a)			
a) L'amministrazione ha rispettato la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e concesso un tempo sufficiente per ripresentare le offerte, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs.50/2016?	b)			
b) L'amministrazione ha informato gli offerenti, dell'intenzione di concludere le negoziazioni assegnando un termine per				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
presentare offerta ai sensi dell'art. 62, comma 12, del D.Lgs. 50/2016?				
25. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte?				
6. Fase di aggiudicazione				
26. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/subcriteri: a) indicati nella documentazione di gara? b) diversi da quelli utilizzati in fase di pre-selezione?	a) b)	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito; • Capitolato; • Verbale commissione 		
27. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	a) b) c) d) e) f)	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione. 		
28. L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale commissione 		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
29. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse: a) sono state richieste giustificazioni? b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	a) b)	*		
30. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti?				
31. È stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012: a) Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 50/2016? b) Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera a) anche i seguenti atti: - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento? - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali? - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
32. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D Lgs 50/2016?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
33. L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
34. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?			Scheda progetto approvata dalla Commissione di valutazione	
35. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Atto di aggiudicazione; Contratto. Altro 		
36. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.		<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione Contratto Altro 		
37. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
38. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
39. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?		<ul style="list-style-type: none"> Contratti; Decreto di ammissione al finanziamento. 		NB: L'importo complessivo dei contratti si intende complessivo di I.V.A.
40. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma:				
a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	a)	<ul style="list-style-type: none"> Procura; Provvedimento di attribuzione dei poteri di firma; Altro. 		
b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	b)			
c) è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto	c)			



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata); d) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	d)			
41. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		• Attestazione della stazione appaltante.		NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.
42. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione del contratto indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?		• Lettera di trasmissione		
43. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?		• Contratto		
44. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?		• Contratto		
45. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: a) un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010? b) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria? c) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti	a) b) c)	• Contratto.		Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/06





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?				
<p>46. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile?</p> <p>b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?</p> <p>c) prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante?</p> <p>d) è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 D.Lgs. 50/2016?</p> <p>e) è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p>• Fideiussione</p>		
<p>47. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?</p> <p>b) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (N) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?				
48. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il progettista è munito: - al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC?				
49. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016: a) L'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante? b) L'inserimento della stessa è stato previsto nell'invito?	a) b)	• Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio		
50. Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito: a) la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica? oppure b) in caso d'urgenza, l'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011.; in tal caso è presente:	a) b)	• Comunicazione antimafia • Autocertificazioni e • Dichiarazione d'urgenza		<i>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</i> <i>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessivi</i>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
i. una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	i.			o costituitivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento. Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.
51. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è stato stipulato:	a)			La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
a) dopo aver acquisito l'Informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, D.Lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? oppure b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011: il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva?	b)			
52. La Stazione Appaltante ha verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?				Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
53. Nel caso l'aggiudicatario sia: a) un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto: i. con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata autenticata? ii. il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo? b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, D.Lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo del consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	a) i. ii. b)			
54. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) Carichi pendenti	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Carichi pendenti 		
55. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 Euro?		<ul style="list-style-type: none"> • DURC 		NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.

Data verifica

/ /

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

Visto del Responsabile dell'Ufficio Controlli



200

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari

Check list Controllo di Ammissibilità

Data:		Verificatori:	
Titolo del Progetto:			
Beneficiario:		Costo del progetto:	
Priorità:		Misura:	
Codice Progetto in fase di istruttoria		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	
Tipologia di Procedura		Soggetto attuatore	
Contratto		Data	Importo





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabili (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
1. Documentazione di gara				
1. La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni (indicare le informazioni nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento": a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e forma? b) tipologia di procedura di gara? c) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)? d) adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del ricorso alla procedura negoziata e degli esiti dell'istruttoria/indagine di mercato? e) criteri di aggiudicazione delle offerte f) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)? g) la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3. Comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016?	a)			Sulla lett. a) il riferimento normativo è l'art. 162, comma 4 D.Lgs. 50/2016.
	b)			Per la lettera f),g) il riferimento normativo è l'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina che nella lex specialis di gara. La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessi, costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione
	c)			
	d)			
	e)			
	f)	• Determina a contrarre • Altrn		
	g)			





PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabil e (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
				<p>del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</p> <p>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p>
2. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?				<p>L'articolo di riferimento del RUP è l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ma in tale articolo si fa riferimento ad un atto che deve essere emanato dall'ANAC con il quale verrà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Fino a quel momento resta vigente l'art. 9 e 10 del DPR 207/2010 (con riferimento ai lavori: art. 9 avente ad oggetto il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e funzioni e art. 10 compiti del responsabile del procedimento)</p>
3. Sono stati acquisiti a) il CIG? b) il CUP?	a)			<p>Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuato tramite RDO e ODA devono essere</p>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabili (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
	b)			acquisiti CIG distinti
4. Nella lettera di invito sono specificati i seguenti punti:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito; • Capitolato; • Altri 		
a) gli elementi essenziali dell'affidamento?	b)			
b) i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica capacità tecniche e professionali)?	c)			
c) Il criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)?	d)			
d) La griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?	e)			
e) In caso di appalto di favori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?				
5. Nella documentazione di cui alla precedente domanda è prevista la possibilità di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016?				
6. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara?				
7. Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento artificioso?				
2. Pubblicazione				
8. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 50/2016?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabili (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
9. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?		<ul style="list-style-type: none"> Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via pec o fax, ecc.) 		
3. Indagine di mercato				
10. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa all'esito di apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ai sensi dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Verbali Relazione tecnica Altro 		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabili (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
11. È stato motivato l'eventuale mancato esperimento dell'indagine di mercato?				<p>Con riferimento al punto 11 la motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento. Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p> <p>In taluni casi il mancato ricorso all'indagine di mercato è stato giustificato in considerazione della presenza di un unico operatore economico titolare di diritti di esclusiva (brevetti, contratti di distribuzione esclusiva). In tal caso la SA deve acquisire ogni atti eventuali brevetti o contratti che conferiscano diritti di esclusiva su un determinata bene che intende acquisire.</p>
4. Tipologia di procedura negoziata				
12. Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo stabilito dall'art. 63 comma 6 per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabili (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
13. Sussiste adeguata motivazione per il mancato rispetto del numero minimo di cui al punto precedente?		• Determina a contrario		<p>Si ritiene sussistente la motivazione nel caso in cui si dimostri che anche all'esito dell'indagine di mercato non sussiste tale numero minimo di soggetti idonei. In ogni caso la motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento. Pertanto deve permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabil e (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
14. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seguito dell'esperimento di una procedura aperta o ristretta in risposta alla quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, ex art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: a. le condizioni della precedente procedura andata deserta sono state modificate? i. Se sì, le modifiche apportate sono idonee ad avere impatto sulla partecipazione alla gara?	a) i)			
15. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016: a) la scelta di un operatore economico determinato trova riscontro in apposita istruttoria o indagine di mercato? b) i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: i. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero? ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici ovvero? iii. sussistono ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà	a) b) i) ii) iii) iv)	<ul style="list-style-type: none"> • Indagine di mercato • Relazione tecnica/altra documento contenente i risultati dell'istruttoria • Brevetti o diritti di esclusiva • Altri 		<p><i>nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento. Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</i></p>





PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabil e (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
<p>intellettuale?</p> <p>iv. le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?</p> <p>c) le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre?</p>	c)			
<p>16. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per forniture complementari ex art. 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a. il fornitore coincide con quello originario?</p> <p>b. è presente apposita istruttoria che espliciti le ragioni di complementarietà della prestazione?</p> <p>c. l'istruttoria esplicita le ragioni per cui il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate?</p> <p>d. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre?</p> <p>e. La durata del contratto è contenuta nel limite di 3 anni?</p> <p>f. In caso di superamento del limite temporale di 3 anni, ne è stata data motivazione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p>	<p>▪ Determina a contrarre</p> <p>▪ Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell'istruttoria</p> <p>▪ Altro</p>		<p><i>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi a costituirvi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</i></p> <p><i>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo</i></p>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
17. Nel caso in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia utilizzata per l'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell'istruttoria • Altri 	Eleggibilità	
a. i servizi sono conformi ad un progetto base oggetto di un contratto affidato con una procedura di cui all'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?	b)			
b. la possibilità di avvalersi della procedura è stata prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1?	c)			
c. i lavori o servizi analoghi sono stati affidati entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale?				
5. Commissione giudicatrice				
18. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione; 		<p><i>Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari ANAC, la Commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall'organo competente ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.</i></p>
a) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	b)			
b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	c)			
c) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 d.lgs. 50/2016?				





PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabili e (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016? e) è composta da commissari: i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01? ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016? iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi?	d)			
	e)			
	i)			
	ii)			
	iii)			
b. Procedura di apertura di gara				
19. I criteri di selezione rispettano il principio di non discriminazione?		• Capitolato.		
20. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?		• Verbali commissione; • Capitolato.		
21. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva	a)	• Verbale commissione		
	b)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
comunicazione le buste contenenti: a) la documentazione amministrativa dei concorrenti? b) l'offerta tecnica (se prevista)? c) l'offerta economica?	c)			
22. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell'anormalità delle offerte?				
7. Fase di aggiudicazione				
23. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei seguenti criteri/subcriteri: a) indicati nella documentazione di gara; b) diversi da quelli utilizzati in fase di pre-selezione;	a) b)	• Lettera di invito; • Capitolato; • Verbale commissione.		<i>NB: Se negativo, descrivere i criteri utilizzati per l'aggiudicazione.</i>
24. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	a) b) c) d) e) f)	• Verbale di aggiudicazione.		





PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabili e (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
25. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?		• Verbale commissione.		
26. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse:	a)			
a) sono state richieste giustificazioni?				
b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	b)			
27. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti?				
28. È stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012:				
a) Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016?				
b) Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti:				
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento?				
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali?				
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
29. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
30. L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto; • Contratto. 		
31. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?				
32. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione; • Contratto; • Altro 		
33. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione • Contratto • Altro 		
34. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto; • Contratto. 		
35. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
36. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?		<ul style="list-style-type: none"> • Contratti; • Decreto di ammissione al finanziamento 		NB: L'importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.
37. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Procura; • Altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma. 		
a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	b)			
b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	c)			
c) è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata)?	d)			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
d) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?				
38. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		• Attestazione della stazione appaltante.		NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.
39. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione del contratto indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?		• Lettera di trasmissione		
40. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?		• Contratto		
41. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?		• Contratto		
42. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista:	a)	• Contratto.		Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/06.
a) un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?	b)			
b) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria?	c)			
c) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>43. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile?</p> <p>b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?</p> <p>c) prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante?</p> <p>d) è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016?</p> <p>e) è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p>• Fideiussione</p>		
<p>44. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:</p> <p>a) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?</p> <p>b) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<p>•</p>		
<p>45. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il progettista è munito:</p> <p>- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla linea Guida ANAC?</p>				





PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positiva (SI) Negativa (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>46. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) L'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante?</p> <p>b) L'inserimento della stessa è stato previsto nell'invito?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<p>• Lettera di invito</p> <p>• Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio</p>		
<p>47. Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito:</p> <p>a) la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p>oppure</p> <p>b) in caso d'urgenza, l'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011.; in tal caso è presente:</p> <p>i. una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>i.</p>	<p>• Comunicazione antimafia</p> <p>• Autocertificazione</p> <p>• Dichiarazione d'urgenza</p>		<p>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</p> <p>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p>
<p>48. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è stato stipulato:</p> <p>a) dopo aver acquisito l'informativa antimafia di</p>	<p>a)</p>			<p>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su</p>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positiva (Sì) Negativa (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, D.Lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? oppure b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011: il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva?	b)			cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
49. La Stazione Appaltante ha verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?				Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.
50. Nel caso l'aggiudicatario sia: a) un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto: i. con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata autenticata? ii. il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 135/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo? b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, D.Lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	a) i. ii. b)			
51. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) camera di Commercio Industria e Artigianato? b) casellario giudiziale? c) carichi pendenti?	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Carichi pendenti 		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
52. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?		<ul style="list-style-type: none"> • DURC 		NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.
53. La proprietà dell'ente <i>in house</i> è interamente pubblica? ovvero sono presenti forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata)?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
54. L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell'Amministrazione controllante?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
55. L'affidamento si fonda sui presupposti previsti da una delle ipotesi indicate all'art. 5 del D. Lgs 50/2016		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
56. L'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
57. E' stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell'ente <i>in house</i> , avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Convenzione 		
58. E' stata adottata la determina a contrarre/ Nella medesima determina o nel provvedimento di affidamento è stato dato conto nella motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (cfr. art. 192 del D. Lgs. 50/2016)?		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	<i>Positivo (S) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
59. E' stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento?				

Data verifica

//

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

Visto del Responsabile
dell'Uff. Controlli





P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari

Check list Controllo di Ammissibilità

Data:	Verificatori:
Titolo del Progetto:	
Beneficiario:	Costo del progetto:
Priorità:	Misura:
Codice Progetto in fase di istruttoria	N. di Protocollo assegnata dall'Ufficio preposto
Tipologia di Procedura	Soggetto attuatore
Contratto	Data
	Importo





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. Documentazione di gara				
<p>1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e forma?</p> <p>b) tipologia di procedura di gara?</p> <p>c) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)?</p> <p>d) criteri di aggiudicazione delle offerte?</p> <p>e) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>f) la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>g) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto comma 512 sono stati comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p>	<p>• Determina a contrarre</p> <p>• Decreto di segretazione</p> <p>• Altri</p>	<p>Sulla lett. a) il riferimento normativo è l'art. 162, comma 4 d.lgs. 50/2016.</p> <p>Per la lettera e) il riferimento normativo è l'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove lo stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina che nella lex specialis di gara.</p> <p>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento</p>	





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la motivazione delle Amministrazioni centrali circa il mancato ricorso a Convenzioni CONSIP?	h)			<p>nonche la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</p> <p>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</p>
2. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?				<p>L'articolo di riferimento del RUP è l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 ma in tale articolo si fa riferimento ad un atto che deve essere emanato dall'ANAC con il quale verrà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Fino a quel momento resta vigente l'art. 9 e 10 del dpr 207/2010 (con riferimento ai lavori; art. 9 avente ad oggetto il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e funzioni e art. 10 compiti del responsabile del procedimento)</p>
3. Sono stati acquisiti: a) il CIG? b) il CUP?	a)			<p>Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico</p>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
	b)			progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti
4. La documentazione relativa all'affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona il finanziamento da parte PO FEAMP?				
5. Nel bando di gara sono specificati:				
a) Gli elementi essenziali dell'affidamento?	a)			
b) I criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica; capacità tecniche e professionali)?	b)			
c) Il criterio di aggiudicazione (art. 93 d.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)?	c)	• Lettera di invito; • Capitolato; • Altri		
d) La griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?	d)			
e) In caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?	e)			
6. La stazione appaltante ha individuato i criteri di selezione degli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016?				
7. Nella documentazione di cui alla precedente domanda n.8 è prevista la possibilità di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (N) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
8. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara?				
9. Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento artificioso?				
2. Pubblicazione				
10. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all'art. 61 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le indicazioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016?				.
11. L'avviso di indizione di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73 (pubblicità a livello nazionale) e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016?				Fino all'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, il regime transitorio è stabilito dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016
12. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?		<ul style="list-style-type: none"> Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via pec o fax, ecc.) 		
3. Prequalifica				
13. Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando?				
14. La valutazione delle domande di partecipazione è stata effettuata dal RUP o dal sedgio di gara appositamente nominato?		Verbali		





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
15. I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione?		Bando		
16. Nei verbali di prequalifica si evince che: a) tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate? b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara? c) le eventuali esclusioni di candidati sono state motivate?	a) b) c)	Verbali		
17. È stato rispettato il numero minimo di partecipanti da invitare ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?		Verbali Lettere di invito		
18. I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a presentare offerta?		Lettera di invito		
4. Commissione giudicatrice				
19. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice: a) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? c) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 d.lgs. 50/2016? d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento	a) b) c) d)	• Atto di nomina della commissione; • Attestazione di		Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari ANAC, la Commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall'organo competente ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positiva (Sì) Negativa (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>e) è composta da commissari:</p> <p>i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?</p> <p>ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi?</p>	<p>e)</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>iii)</p>			
5. Procedura di gara				
20. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016?				
21. Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016?				
22. Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla Lettera di invito?				
<p>23. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:</p> <p>a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?</p> <p>b) l'offerta tecnica (se prevista)?</p> <p>c) l'offerta economica?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>	<p>▪ Verbale commissione</p>		
24. La valutazione delle offerte è stata effettuata sulla base della griglia indicata nella documentazione di gara?				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
25. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte?				
6. Fase di aggiudicazione				
26. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei seguenti criteri/subcriteri: a) indicati nella documentazione di gara? b) diversi da quelli utilizzati in fase di pre-selezione?	a) b)	• Lettera di invito; • Capitolato; • Verbale di ammissione		<i>NB: Se negativo, descrivere i criteri utilizzati per l'aggiudicazione.</i>
27. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	a) b) c) d) e) f)	• Verbale di aggiudicazione.		
28. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?		• Verbale commissione.		
29. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse:	a)			



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positiva (SI) Negativa (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
a) sono state richieste giustificazioni?				
b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	b)			
30. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti?				
31. È stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012: a) sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 50/2016? b) sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti: - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento? - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali? - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
32. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016 ?				



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positiva (SI) Negativa (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
33. L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
34. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?			Scheda progetto approvata dal Comitato di valutazione	
35. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Atto di aggiudicazione; Contratto. Altro 		
36. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione Contratto Altro 		
37. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<ul style="list-style-type: none"> Progetto; Contratto. 		
38. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
39. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?		<ul style="list-style-type: none"> Contratti; Decreto di ammissione al finanziamento. 		NB: L'importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.
40. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma:	a)	<ul style="list-style-type: none"> Procura; Provvedimento di attribuzione dei poteri di firma; Altro. 		
a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	b)			
b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	c)			
c) è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata)? d) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	d)			
41. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		• Attestazione della stazione appaltante.		<i>NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.</i>
42. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione del contratto indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?		• Lettera di trasmissione		
43. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?		• Contratto		
44. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 207		• Contratto		
45. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: a) un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010? b) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria? c) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?	a) b) c)	• Contratto.		<i>Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/06.</i>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (N) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
<p>46. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>a) prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile?;</p> <p>b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?;</p> <p>c) prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante?;</p> <p>d) è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016?;</p> <p>e) è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.lgs. 50/2016?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p>• Fideiussione</p>		
<p>47. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.lgs. n. 50/2016:</p> <p>a) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?</p> <p>b) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			
<p>48. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il progettista è munito:</p> <p>- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC?</p>				





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positiva (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
49. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016: a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante; b) l'inserimento della stessa è stato previsto nell'invito?	a) b)	• Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio		
50. Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito: a) la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica? oppure b) in caso d'urgenza, l'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011.; In tal caso è presente: i. una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	a) b)	• Comunicazione antimafia • Autocertificazione • Dichiarazione d'urgenza		<i>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</i> <i>In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permessivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.</i> <i>Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.</i>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (NO) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
<p>51. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è stato stipulato:</p> <p>a) dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p>oppure</p> <p>b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011: il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			<p>La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p>
<p>52. La Stazione Appaltante ha verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?</p>				<p>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.</p>
<p>53. Nel caso l'aggiudicatario sia:</p> <p>a) un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto:</p> <p>i. con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata autenticata?</p> <p>ii. il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo?</p> <p>b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?</p>	<p>a)</p> <p>i.</p> <p>ii.</p> <p>b)</p>			





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (SI) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione e di riferimento	Commenti
54. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) Carichi pendenti?	a) b)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Carichi pendenti 		
55. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?		<ul style="list-style-type: none"> • DURC 		NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.

Data verifica

//

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

Visto del Responsabile dell'Uff. Controlli





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari

Check list Controllo di Ammissibilità

Data:		Verificatori:	
Titolo del Progetto:			
Beneficiario:		Costo del progetto:	
Priorità:		Misura:	
Codice Progetto in fase di istruttoria		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	
Tipologia di Procedura		Soggetto attuatore	
Contratto		Data	Importo

N.b. In caso di appalto in house, rispondere solo alle domande n. 1, 2 (solo CUP), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazioni e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016? a) E' stato presentato l'atto di nomina del RUP?	a)			
2. Sono stati acquisiti: a) il CIG? b) il CUP?	a) b)			
3. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma? b) <u>per il periodo transitorio di cui all'art. 216 D.Lgs. 50/2016, è stata prevista la pubblicazione di un avviso esplorativo per svolgere le indagini di mercato e per raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti che poi verranno invitati alla procedura per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice?</u> <u>N.B. Si fa presente che con l'adozione delle Linee Guida, non è prevista alcuna indicazione di pubblicazione dell'indagine esplorativa al mercato sul profilo del Committente per importi inferiori a 40.000,00 euro;</u>				<i>Per quanto riguarda la lett. d) si precisa che ai sensi dell'art. 36 comma 7 l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente codice, le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art. 216 comma 9.</i>





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazioni e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p><u>conseguentemente non è indicato un termine minimo di pubblicazione.</u></p> <p><u>Invece, per gli affidamenti superiori a euro 40.000,00 si conferma la pubblicazione dell'avviso esplorativo sul profilo del Committente, prevedendo per la durata della pubblicazione un termine minimo di 15 giorni, riducibile per motivi di urgenza ad un termine non inferiore a 5 giorni.</u></p> <p>c) tipologia di procedura di gara?</p> <p>d) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)?</p> <p>e) motivazione su come è avvenuta la selezione dei soggetti invitati (mediante selezione da Albo Fornitori, ovvero mediante indagine di mercato)?</p> <p>f) criteri di aggiudicazione delle offerte?</p> <p>g) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo e rispetto</p>				<p><i>Fino a quel momento l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo di non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dei vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il codice.</i></p> <p><i>Per la lettera g) il riferimento normativo è l'art.</i></p>



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>delle soglie massime indicate (art. 83 comma 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)?</p> <p>h) motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ggggg) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>i) motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria?</p> <p>j) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto comma 512 sono stati comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?</p>				<p>83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni <u>nei documenti di gara</u>.</p> <p>Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina sia nella <i>lex specialis</i> di gara.</p> <p>Per la lettera h) il riferimento normativo sulla divisioni in lotti è l'art. 51 D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Per la lettera i) il riferimento normativo è l'art. 36 comma 6 e 7 D.Lgs. 50/2016.</p>
4. La documentazione relativa all'affidamento (invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?				





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
5. Nell'ipotesi indicata nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento è disposto: a) con riferimento alla soglia di 40.000 euro? b) con un' adeguata motivazione dalla stazione appaltante?	a) b)			
6. La procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 è stata disposta: a) Per un importo tra 40.000 euro e i 150.000 euro (per lavori) e 135.000 euro (per servizi e forniture)? b) Per mezzo di una consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici? c) Rispettando il criterio di rotazione degli inviti? d) l'avviso sui risultati dell'affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?	a) b) c) d)			Per l'applicazione di tali norme, si richiama quanto detto nel punto 3 della presente CL, con riferimento al periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 9 valevole fino all'adozione delle linee guida ANAC.
7. La procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 è stata disposta: a) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 euro e inferiore a 1.000.000. di euro? b) Previa consultazione di almeno 10 operatori economici? c) Con il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati	a) b) c)			Per l'applicazione di tali norme, vale il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 9 fino all'adozione delle linee guida ANAC.





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? d) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?	d)			
8. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di stabilire il prezzo posto a base di gara?			Determina a contrarre; Attestazione della Stazione Appaltante	
9. Nella lettera di invito sono specificati: a) criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica; capacità tecniche e professionali)? b) criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? c) griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? d) In caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?	a) b) c) d)			





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazioni e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
10. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (principio di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché il rispetto del principio di rotazione (art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016)?			Attestazione del RUP o determina a contrarre	
11. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice:	a)			<p><i>Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari ANAC, la Commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall'organo competente ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.</i></p> <p><i>Per il punto c) si lascia la domanda come da prassi attuale per il periodo transitorio</i></p>
a) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	b)			
b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	c)			
c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	d)			
d) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016?	e)			
e) La stazione appaltante nel caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, ha nominato componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs.	f)			





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazioni e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
50/21067				
f) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016?				
g) è composta da commissari:	g)			
i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?				
ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016	i) ii)			
iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi	iii)			
12. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:	a)			
a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?				
b) l'offerta tecnica? (se richiesta);	b)			
c) l'offerta economica?				





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (S) Negativo (N) Non applicabile (NA)	Documentazione e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
	c)			
13. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?				
14. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piú vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'aggiudicazione è stata effettuata in base ai criteri indicati nella lettera di invito?				
15. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione	a) b)			



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione				
Verifica della procedura di appalto				
Descrizione del controllo	Positivo (Sì) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazioni e di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	c)			
16. Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23, co. 15 del D.Lgs. 50/2016?	a) b)			
17. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	a) b) c) d) e) f)			Il verbale di aggiudicazione potrebbe non essere presente in caso di affidamenti diretti tramite ODA sul MEPA in quanto il Beneficiario potrebbe emettere direttamente un decreto di affidamento





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>18. È stata effettuata:</p> <p>a) la pubblicità post aggiudicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, e sul profilo del committente (Albo Pretorio on line)?</p> <p>b) Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016?</p> <p>c) Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento? - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali? - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti? 	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>			
<p>19. L'oggetto dell'ordine in economia è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?</p>				
<p>20. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?</p>				



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
21. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
22. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?				
23. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?				
24. Con riferimento al contratto/ordine in economia: a) E' stato firmato da soggetti con poteri di firma? b) E' stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? c) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico? d) E' stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata)?	a) b) c) d)			





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione				
Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
e) E' stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	e)			
25. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016?				
26. Il contratto è stato stipulato prima del decorso del termine di 35 di cui al punto precedente in quanto: a) a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva? b) l'appalto è basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016? c) l'appalto è basato su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 50/2016? d) l'appalto è stato effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione? e) Si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma, lettere a) e b) D.Lgs. 50/2016?	a) b) c) d) e)			Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
30. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente?				
31. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016: a) prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile? b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile? c) prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante? d) è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016? e) è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016?	a) b) c) d) e)			





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>32. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:</p> <p>a) Che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?</p> <p>b) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			
<p>33. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il progettista è munito:</p> <p>– al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC?</p>				
<p>34. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante?</p> <p>b) l'inserimento della stessa è stato previsto nell'invito?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?				
39. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) casellario giudiziale?	a) b)			
40. La proprietà dell'ente <i>in house</i> è interamente pubblica? ovvero sono presenti forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata)?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
41. L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell'Amministrazione controllante?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
42. L'affidamento si fonda sui presupposti previsti da una delle ipotesi indicate all'art. 5 del D.Lgs 50/2016		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
43. L'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D.Lgs 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo ente • Statuto • Altro 		
44. E' stata effettuata preventivamente la valutazione		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a • contrarre 		





UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020



REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verifica del contratto e della documentazione allegata

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
sulla congruità economica dell'offerta dell'ente <i>in house</i> , avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?		<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione 		
<p>45. E' stata adottata la determina a contrarre?</p> <p>Nella medesima determina o nel provvedimento di affidamento è stato dato conto nella motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (cfr. art. 192 del D.Lgs. 50/2016)?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Atto di affidamento 		
<p>46. E' stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento?</p>				

Data verifica

/ /

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

Visto del Responsabile dell'Uff. Controlli





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

APPENDICE 3

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

Priorità 4.

Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima

Misura 4.63

Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

e

Misura 4.64

Attività di cooperazione

Artt. 63 e 64 del Reg. (UE) n. 508/2014

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE

Versione 2

APPENDICE del "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - Versione 3"



255

Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FFAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 <i>Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo</i> e Misura 4.64 <i>Attività di cooperazione</i>
Versione	2
Revisione	1
Data	18/07/2019
Approvazione	Referente Autorità di Gestione dell'O.I. Regione Puglia CCI-N. 2014IT4MFOP001
Programma Operativo	Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452

GRIGLIA DELLE REVISIONI DEL MANUALE		
REV.	DATA	PARTI REVISIONATE
0	19/01/2018	Prima emissione
1	18/07/2019	Il manuale è stato revisionato nel suo complesso ed aggiornato in virtù delle nuove disposizioni in materia di appalti (D.Lgs. 19/04/2017, n.56) e in materia di spese ammissibili e separazione delle funzioni dei controlli di I livello. Sono stati aggiornati l'organigramma, le relative funzioni, il processo istruttorio e le modalità di verifica e controllo ai sensi dell'art. 125 4 del Reg. UE n. 1303/2013.

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, costituiscono appendice del *"Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia – Versione 3"*.

Al citato *Manuale* si rimanda - oltre che alle vigenti *Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020* e alla relativa normativa vigente - per quanto non espressamente riportato.

La documentazione di riferimento e le direttive aggiornate sono disponibili sul sito feamp.regione.puglia.it



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. COMPITI E OBBLIGHI DEL GAL	4
2. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ	6
3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE	7
3.1 Interventi a titolarità.....	7
3.1.1 Fascicolo progettuale esecutivo.....	8
3.1.2 Progetti di cooperazione fra FLAG.....	9
3.2 Interventi a regia.....	10
4. Linee guida per la selezione	15
5. Modalità di erogazione dei contributi	17
5.1 Interventi a titolarità (compresi gli interventi di cooperazione).....	17
5.2 Interventi a regia.....	17
6. Modalità di pagamento	18
6.1 Richiesta di anticipo.....	18
6.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL).....	19
6.3 Richiesta di saldo.....	20
7. Varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici	22
8. Tempi di esecuzione e proroghe	24
9. Controlli sulle operazioni	25
10. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo	26
11. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito	27
12. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex post	28
13. Ricorsi amministrativi	28
14. Rinvio	29
15. Allegati	29



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

1. COMPITI E OBBLIGHI DEL GAL

Ai sensi dell'art. 34 paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della Convenzione sottoscritta con l'AdG PSR Puglia 2014-2020 e il RAAdG FEAMP 2014-2020 per la Regione Puglia, nell'ambito dell'attuazione della propria SSL il GAL deve assolvere ai seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e del target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere le domande di sostegno e di pagamento;
- f) verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Il GAL, titolare della SSL, conserva, nei confronti della Regione, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

Il GAL ha l'obbligo di:

1. mantenere per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti di ammissibilità stabiliti nel bando pubblico per la selezione delle proposte di SSL dei GAL e, conseguentemente, il punteggio conseguito in sede di selezione della propria SSL, comprese le percentuali di rappresentanza dei gruppi di interesse nel partenariato e nell'organo decisionale;
2. dotarsi di una struttura gestionale adeguata, quantitativamente e qualitativamente, sotto il profilo tecnico-amministrativo nell'utilizzo dei fondi pubblici in grado di assolvere a tutte le funzioni assegnate;
3. garantire nella selezione di tutto il personale, interno ed esterno, procedure che assicurino la conoscibilità, la trasparenza, l'imparzialità in osservanza delle disposizioni che regolano l'instaurazione di rapporti di lavoro; tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL, quali i membri del CDA, e ai soggetti che compongono la base societaria (titolari diretti e indiretti di quota e loro legali rappresentanti);
4. dotarsi di un regolamento interno, approvato dal CDA entro *trenta giorni* dalla sottoscrizione della convenzione e ratificato nella prima Assemblea dei soci, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione della SSL che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR Puglia 2014-2020, definisca almeno i seguenti aspetti:
 - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
 - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza dei conflitti di interessi;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013;
 - modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Puglia;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- modalità di trattamento dei dati sensibili;
 - modalità di gestione dei ricorsi.
5. garantire il rispetto, per tutta la durata della presente convenzione, della separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione, nonché il mantenimento dei requisiti di sostenibilità amministrativa e finanziaria del GAL;
 6. attivare idonee procedure al fine di evitare conflitti di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni;
 7. applicare procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi e nel rispetto dell'art. 6-bis - Conflitto di interessi - della L. 241/1990 e del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 8. adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti nella disciplina degli appalti e garantire l'accessibilità agli atti in ciascuna fase del procedimento;
 9. attuare gli interventi approvati e concludere tutti gli adempimenti nei tempi previsti dal cronoprogramma predisposto nella SSL;
 10. garantire che tutte le operazioni attivate dal GAL siano realizzate all'interno del territorio di riferimento della SSL o che lo interessino in maniera diretta e in conformità a quanto previsto nella SSL approvata e che tutti i beneficiari si impegnino ad avere una sede operativa nel territorio del GAL prima della concessione del finanziamento;
 11. garantire la massima trasparenza e conoscibilità degli avvisi pubblici riguardanti le operazioni con beneficiari terzi e l'accessibilità agli atti in ciascuna fase del procedimento. A tal fine, il GAL deve: realizzare incontri sul territorio mirati a diffondere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste, dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede e dotarsi di un sito internet;
 12. monitorare l'attuazione della SSL in conformità alle modalità previste nella stessa SSL e in osservanza a quanto prescritto nella presente convenzione;
 13. presentare, secondo le modalità e nei termini disposti agli articoli successivi, all'AdG del PSR Puglia 2014-2020 e al RAdG del PO FEAMP 2014-2020, la documentazione prevista nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza e monitoraggio dell'attuazione della SSL;
 14. sottoporre all'approvazione dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 e al RAdG del PO FEAMP 2014-2020 eventuali varianti alla SSL approvata nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.11.
 15. non dismettere – in relazione agli interventi per i quali il GAL è beneficiario - a qualsiasi titolo gli investimenti oggetto di contributo né procedere al cambio di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale e, pertanto, garantire il mantenimento delle operazioni;
 16. in caso di revoca del sostegno pubblico per inadempienze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, provvedere alla restituzione del contributo ricevuto (negli interventi per i quali il GAL è beneficiario) in osservanza della normativa di riferimento;
 17. assicurare collaborazione e disponibilità di tutta la documentazione pertinente in occasione dei controlli e delle verifiche svolte, presso la sede del Gal e/o della Regione Puglia e/o del beneficiario, da parte dei competenti Servizi regionali (PSR e FEAMP), nonché degli organismi di Certificazione e d'Audit del programma, della Corte dei Conti Europea e della Commissione;
 18. rispettare quanto previsto in tema di obblighi di informazione e pubblicità con l'utilizzo dei loghi e delle diciture previste dalla normativa comunitaria ai sensi dell'art. 119, Reg. (UE) 508/2014 e del Reg. (UE) n. 808/2014, allegato III e ss.mm.ii.
 19. comunicare tempestivamente all'AdG del PSR Puglia 2014-2020 e al RAdG del PO FEAMP 2014-2020, l'insorgere di controversie giudiziarie o di circostanze di rilevanza penale;
 20. organizzare un sistema di archiviazione in sicurezza della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle singole iniziative del PAL nominando un responsabile interno per la predetta funzione;
 21. assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di 5 anni successivi alla chiusura della SSL, della documentazione attuativa e di quella giustificativa delle spese sostenute e comunque per tutto il periodo utile per i controlli ex post;
 22. garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi (di proprietà oppure regolarmente noleggiate o in concessione d'uso), utilizzate nello svolgimento delle attività siano conformi alla



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed utilizzate nel rispetto degli artt. 69/70/71/72/73 del D.Lgs. n. 81/2008;
23. partecipare alle attività della Regione Puglia nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;
 24. rispettare la normativa comunitaria, le disposizioni nazionali e regionali e osservare le procedure e le prescrizioni riportate negli atti dispositivi della Regione inerenti all'attuazione della SSL;
 25. recepire eventuali modifiche ai criteri per la selezione delle operazioni scaturenti dalla valutazione effettuata da parte del Comitato di Sorveglianza;
 26. collaborare con la Regione nella verifica della compatibilità degli aiuti previsti negli interventi del PAL con la normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato e nell'espletamento della procedura di esenzione e/o di notifica dei nuovi aiuti di Stato alla Commissione Europea;
 27. collaborare con la Regione al fine di espletare gli adempimenti connessi agli aiuti concessi in regime "de minimis";
 28. apportare le eventuali modifiche alle operazioni previste nella SSL approvata che si dovessero rendere necessarie in osservanza agli esiti di negoziazione nell'ambito della notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea;
 29. garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di "regolarità dei lavoratori" e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le "norme di igiene e sicurezza del lavoro" di cui al D. Lgs. n.81/2008, nonché quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare commi 1 e 2 dell'art.2);
 30. adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
 31. osservare gli ulteriori impegni, obblighi e prescrizioni contenuti nei successivi articoli.

2. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 e agli artt. 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
- il richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali caratisti del peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in conformità alla L. n. 76 del 20 maggio 2016 in materia di unioni civili, per *coniuge* si intende anche il *partner unito civilmente*;
- per quanto concerne le misure multi-azione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità delle azioni attive;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
- per "peschereccio" si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
- si precisa:
 - o che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
 - o per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.),
 - o per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001;
- che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie verranno erogate con modalità differenti per gli interventi a titolarità, in cui il beneficiario è il GAL, e gli interventi a regia, i cui beneficiari finali sono i terzi.

3.1 Interventi a titolarità

Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 il GAL può essere beneficiario diretto del sostegno e attuare direttamente interventi in conformità alla SSL approvata.

Il contributo pubblico attribuito per l'attuazione della SSL è destinato a finanziare le operazioni attuate direttamente dal GAL in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità) previa emanazione di singoli atti di concessione adottati dall'O.I.

Le risorse destinate alla Misura 4.64 - Attività di cooperazione (Art. 64 del Reg. UE n. 508/2014) sono oggetto di apposito Avviso pubblico.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Per tali azioni, il GAL si impegna a presentare la domanda di aiuto corredata da apposito fascicolo progettuale esecutivo redatto secondo specifiche disposizioni della Regione.

Le attività sono esercitate dal GAL nel rispetto

- dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative emanate dall'O.I., stabilite in seno al Tavolo istituzionale,
- nonché in ottemperanza agli obblighi e alle procedure indicate nel Manuale delle procedure dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca n. 104 del 26 giugno 2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 29 giugno 2017) e i suoi successivi aggiornamenti.

3.1.1 Fascicolo progettuale esecutivo

Per gli interventi a titolarità presentati all'interno del Piano di Azione Locale approvato, il GAL presenta la domanda di sostegno completa di un Fascicolo Progettuale Esecutivo (FPE) al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Per ciascun progetto, l'O.I. adotta singolo atto di concessione previa:

- verifica di conformità della proposta al Piano di Azione Locale approvato
- verifica con le disposizioni attuative della misura di riferimento e con le disposizioni dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;
- e successiva validazione della documentazione ricevuta dal GAL o dopo sua eventuale integrazione o modifica.

Il FPE è composto da:

1. relazione descrittiva che illustri almeno: situazione ex ante, obiettivi, indicatori di risultati, localizzazione degli interventi, dettaglio degli interventi previsti, modalità di attuazione (quadro logico delle attività e workpackages), cronoprogramma, piano economico e finanziario dettagliato, modalità di gestione e monitoraggio;
2. eventuale documentazione relativa ad investimenti fissi (se previsti):
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi all' Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente link: <http://www.regione.puglia.it/elenco-prezzi-2017>);
 - relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
 - dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che
 - o per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie,
 - o ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste.
 - o I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni.

In particolare dovranno essere prodotti:

- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.E.A.) o ve



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);

3. eventuale documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature, se previsti):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari.

Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

4. Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

3.1.2 Progetti di cooperazione fra FLAG

Gli interventi relativi alla Misura 4.64 - Attività di cooperazione (Art. 64 del Reg. UE n. 508/2014) sono oggetto di apposito Avviso pubblico.

Ai fini della selezione di tali attività, l'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP 2014/2020 rende disponibili i documenti di riferimento, approvati dai membri del Tavolo Istituzionale e dal Comitato di Sorveglianza.

In particolare, si richiama *Guida per l'attuazione delle attività di cooperazione (Art. 64 del Reg. UE n. 508/2014)* disponibile all'indirizzo web:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F4%252F7%252FD.dbd4d2eea7cf4c5fdabb/P/BLOB%3AID%3D8740/E/pdf>



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

3.2 Interventi a regia

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di sostegno agli aiuti per operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici (interventi a regia).

I beneficiari del sostegno sono, pertanto, i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

A tal fine, il GAL predispone i bandi per la presentazione dei progetti e li sottopone alla Regione per la preventiva validazione vincolante del RAdG, trasmettendoli al RAdG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

In caso di parere non conforme il GAL dovrà rielaborare il bando seguendo le indicazioni dettate dalla Regione.

I contenuti dei bandi dovranno essere conformi a quelli del vigente *Manuale delle procedure dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia* e agli Schemi di riferimento (Disposizioni e Modulistica) approvati dal Tavolo istituzionale tra l'AdG FEAMP 2014/2020 e gli OO.II.

Il RAdG rende disponibili i citati documenti sul sito feamp.regione.puglia.it oltre che al GAL, su richiesta dello stesso.

La documentazione minima da richiedere a corredo della domanda di sostegno dovrà essere:

A) Documentazione generale:

- *Domanda di sostegno* sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa preventivato distinto, laddove applicabile, per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui criteri di selezione nonché l'importo complessivo preventivato per l'intero progetto;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (*ove pertinente*)¹.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del richiedente, ai sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere

¹ Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

obbligatoriamente presentati entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.

- Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente.

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:

B) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- dichiarazione² ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che l'impresa iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. è attiva e che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di regolarità contributiva.

C) Documentazione per richiedente in forma di ente pubblico:

1. delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale pro tempore/delegato è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
2. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di regolarità contributiva.

D) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore o proprietario di peschereccio:

- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle licenze di pesca conformi all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

- Dati relativi al peschereccio³ ⁴:
 - numero di registro della flotta dell'Unione⁵
 - nome del peschereccio⁶
 - stato di bandiera/Paese di immatricolazione
 - porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
 - marcatura esterna
 - segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)⁷
- Titolare della licenza/proprietario del peschereccio⁵/agente del peschereccio⁵:
 - nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

² Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011

⁴ Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁵ A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁶ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁷ In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- *caratteristiche della capacità di pesca*
- *potenza del motore (kW)⁸*
- *stazza (GT)⁹*
- *lunghezza fuoritutto⁹.*
- Copia della licenza di pesca
- Copia conforme della Licenza di navigazione e del Ruolino di equipaggio

E) Documentazione relativa ad investimenti fissi:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi all' **Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche** approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente link: <http://www.regione.puglia.it/elenco-prezzi-2017>);
- relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 - permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
 - dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (vedasi Allegato C.10/C.11), a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale;

F) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature) e/o servizi:

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.

⁸A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

⁹A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso di adeguate checklist, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

In alternativa alla produzione dei preventivi di spesa, gli enti pubblici possono fornire analisi effettuata al fine di determinare il valore stimato dell'appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR 445/2000.

Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate

- le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti,
- i dati anagrafici del soggetto che dichiara,
- le date o i periodi salienti.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le stesse comporteranno,

- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., ovvero la denuncia alla competente autorità giudiziaria;
- l'esclusione della domanda dell'istante dal presente avviso;
- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle dichiarazioni presentate, il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

Ottenuta la validazione dall'O.I., il GAL procede alla pubblicazione dei bandi per la presentazione dei progetti. La pubblicazione del bando sarà effettuata a cura del GAL sul proprio sito istituzionale e sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*.

Il GAL:

- riceve e registra le domande di aiuto, rigorosamente presentate in un plico sigillato
- appone apposito timbro di arrivo senza aprire i plichi;
- assegna numero di protocollo a ciascun plico;
- predispone apposito elenco dei plichi protocollati;
- trasferisce i plichi ricevuti in unico plico al RAdG FEAMP 2014-2020 e ne dà comunicazione all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Conformemente al funzionigramma adottato, le fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto sono operate dall'O.I. che

- redige e adotta la graduatoria;
- emana i singoli atti di concessione.

Su richiesta dell'O.I., il GAL può svolgere attività di supporto alle operazioni di selezione dei progetti destinate ai beneficiari dei finanziamenti diversi dal GAL.

La pubblicazione della graduatoria, a cura dell'O.I., avviene sul sito feamp.regione.puglia.it e sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*.

L'O.I. trasmette la graduatoria al GAL per la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

L'O.I. adotta gli atti di concessione dei finanziamenti nei confronti dei beneficiari e ne trasmette copia al GAL per l'avvio delle attività di monitoraggio e controllo delle attività di attuazione dei progetti.

Al GAL sono anche affidati i controlli delle operazioni da cofinanziare.

4. Linee guida per la selezione

Le fasi del procedimento amministrativo sulle domande di aiuto sono stabilite al par. 4.2.2 del Manuale delle procedure dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, come di seguito elencate:

1. Ricezione
2. Ricevibilità
3. Ammissibilità tecnico-amministrativa
4. Valutazione
5. Graduatoria
6. Concessione

Compete al GAL la fase di ricezione delle domande di aiuto.

Competono al Servizio FEAMP le successive fasi del procedimento amministrativo sulle domande di aiuto.

Tutti gli atti sono adottati dal Referente dell'Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020.

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate.

La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:

- criteri *trasversali* applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- criteri *specifici del richiedente* si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- criteri *specifici dell'operazione* si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

Ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo stabilito (almeno pari ad 1), da raggiungere con almeno due criteri.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle *politiche trasversali* dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- *principio di non discriminazione*, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- *principio dello sviluppo sostenibile*. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di *capacità di minimizzazione dei costi ambientali* e conferendo specifiche *premierità* per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

5. Modalità di erogazione dei contributi

Le erogazioni del contributo pubblico sono effettuate da parte della Regione sui conti correnti intestati alle singole operazioni e secondo quanto previsto dalle "Manuale delle procedure dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia – Versione 3".

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento (SAL);
- saldo.

5.1 Interventi a titolarità (compresi gli interventi di cooperazione)

Per i progetti a titolarità, le domande di pagamento dovranno essere presentate al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

L'O.I. effettua i controlli di I livello (e i successivi ex post) sulla documentazione ricevuta e, se validata, procede alla liquidazione ed erogazione del contributo spettante.

5.2 Interventi a regia

Per i progetti a regia, le domande di pagamento dovranno essere presentate al GAL

- il quale effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche acquisendo documentazione fotografica dell'intervento oggetto di finanziamento)
- e fornirà il supporto necessario alla Regione per tutte le attività di verifica e controllo sulle domande di pagamento propedeutiche agli atti di erogazione dei pagamenti, finalizzate a verificare che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali.

La domanda di pagamento completa di tutta la documentazione e un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal direttore GAL, viene trasmessa al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

L'O.I. effettua i controlli di I livello (e i successivi ex post) sulla documentazione ricevuta e, se validata, procede alla liquidazione ed erogazione del contributo spettante.

Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FFAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

6. Modalità di pagamento

L'aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:

- anticipo del 40% del contributo concesso;
- **acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:**
 - o fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l'anticipo;
 - o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto l'anticipo;
 - o Per le sole azioni a titolarità - e fermo restando il limite massimo del 90% relativamente alla somma degli acconti e degli eventuali anticipi - possono essere prodotte domande di pagamento SAL al raggiungimento di almeno il 15% della spesa preventivata nella SSL.
- **saldo ovvero unica soluzione**, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

6.1. Richiesta di anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico concesso.

La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso, deve essere presentata al GAL competente.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui si richiede l'anticipazione.

Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione, dovrà avere una **durata complessiva non inferiore a 3 anni** e sarà svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione e, in ogni caso, a seguito dell'accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.

Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione degli investimenti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzati e abilitati *ex lege* il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito internet www.ivass.it.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale.

La domanda di pagamento completa di tutta la documentazione originale e un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal Direttore GAL, viene trasmessa al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Il GAL custodisce il supporto digitale e l'eventuale documentazione in copia.

L'erogazione del contributo da parte dell'O.I. per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta.

6.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per le azioni a regia, nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.

Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per ciascuna domanda.

Per le azioni a titolarità possono essere richiesti acconti di almeno il 15% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 15% della spesa ammessa a finanziamento nella SSL.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di richiesta allegato all'Avviso, deve essere trasmessa al GAL competente, corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
- copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto (dal Direttore dei Lavori, in caso di lavori);
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (il Servizio Programma FEAMP rende disponibile un format);
- le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, oltre agli estratti conto bancari su cui sono registrati i pagamenti. I documenti di spesa dovranno riportare la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura ___ - C.U.P. ___" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ___" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ___". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario attesta che:

- o la fattura n. _____ del _____ della ditta _____ è riferita a spese del PO FEAMP 2014/2020 – Misura _____ CU.P. _____
 - o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
 - documenti di pagamento delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga, oltre alla copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno del personale;
 - documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
 - dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
 - estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento proporzionalmente all'anticipazione ricevuta;
 - copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
 - computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione.

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.

La domanda di pagamento completa di tutta la documentazione originale e un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal direttore GAL, viene trasmessa al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Il GAL custodisce il supporto digitale e l'eventuale documentazione in copia.

L'erogazione del contributo da parte dell'O.I. per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta

6.3 Richiesta di saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:

1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nella diverse forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di richiesta allegato all'Avviso e, completa dei fogli di calcolo che saranno resi disponibili, deve essere trasmessa al GAL competente.

La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli investimenti effettuati;
- relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (il Servizio Programma FEAMP rende disponibile un format);
- le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, oltre agli estratti conto bancari su cui sono registrati i pagamenti. I documenti di spesa dovranno riportare la dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura ____ - C.U.P. ____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario alle sta che:
 - o la fattura n. _____ del _____ della ditta _____ è riferita a spese del PO FEAMP 2014/2020 – Misura _____ C.U.P. _____
 - o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documenti di pagamento delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga, oltre alla copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno del personale;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
- copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla funzionalità e messa in esercizio dell'investimento;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, etc), oltre alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc...).

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.

La domanda di pagamento completa di tutta la documentazione originale e un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal direttore GAL, viene trasmessa al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Il GAL custodisce il supporto digitale e l'eventuale documentazione in copia.

Al fine della liquidazione del saldo, l'O.I. verificherà la funzionalità e la messa in esercizio dell'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.

Che il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

7. Varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici

Il GAL può proporre varianti alla SSL secondo le disposizioni della normativa di riferimento e, conseguentemente, al Piano d'azione definitivo le quali devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 ed essere coerenti rispettivamente al FEASR e al FEAMP, mantenere i requisiti di ammissibilità e non comportare una modifica del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto. Inoltre, le stesse non possono comportare un aumento della dotazione finanziaria assegnata in sede di approvazione della SSL né una riduzione della dotazione FEASR al di sotto del limite minimo di euro 4.000.000,00 né una riduzione della dotazione FEAMP al di sotto del limite minimo di euro 1.000.000,00, salvo i casi di decurtazione di nuove risorse, e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione delle variazioni proposte e relative motivazioni.

Il mancato rispetto anche solo di una delle suddette prescrizioni e comunque di quanto prescritto dalla normativa di riferimento, comporterà la non approvazione della variante.

In ogni caso, le relazioni di varianti conterranno, in particolare, le seguenti informazioni:

- a. il tipo di modifica proposta;
- b. le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- c. gli effetti previsti dalla modifica;
- d. l'impatto della modifica sugli indicatori.

In caso di variante di natura finanziaria, il GAL aggiorna i target e gli indicatori fisici e finanziari.

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.53 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- modifica tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le richieste di variante, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Per i progetti a titolarità, le richieste di variante dovranno essere presentate al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020. L'O.I. effettua i controlli sulla documentazione ricevuta e, se validata, procede all'approvazione della variante, dopo aver acquisito parere favorevole dall'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Per i progetti a regia, le richieste di variante dovranno essere presentate al GAL il quale effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche acquisendo documentazione fotografica dell'intervento oggetto di finanziamento). La richiesta, completa di tutta la documentazione e un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal direttore GAL, viene trasmessa al RADG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

L'O.I. conduce le attività di verifica e controllo sulle richieste di variante che, se validate e dopo aver acquisito parere favorevole dall'AdG PSR Puglia 2014-2020, sono oggetto di approvazione.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il punteggio assegnati in fase di valutazione della SSL.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato e il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 2020

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL competente.

Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale.

8. Tempi di esecuzione e proroghe

L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento e la sua durata dovrà essere conforme al cronoprogramma della SSL approvata e al cronoprogramma specifico presentato dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della data di inizio/avvio dei lavori.

All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate - fatte salve durate maggiori stabilite nella SSL approvata - a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di 12 mesi.

Per i progetti a titolarità, le richieste di proroga dovranno essere presentate al RAdG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

L'O.I. effettua i controlli sulla documentazione ricevuta e, se validata, procede all'approvazione della proroga, dopo aver acquisito parere favorevole dall'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Per i progetti a regia, le richieste di proroga dovranno essere presentate al GAL il quale effettuerà un controllo preventivo amministrativo.

La richiesta, completa di tutta la documentazione e di un verbale/check list di nulla osta al pagamento, sottoscritto dal direttore GAL, viene trasmessa al RAdG FEAMP 2014-2020 e per conoscenza all'AdG PSR Puglia 2014-2020.

L'O.I. conduce le attività di verifica e controllo sulle richieste di proroga che, se validate e dopo aver acquisito parere favorevole dall'AdG PSR Puglia 2014-2020, sono oggetto di approvazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel crono programma, che decorrono dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione.

Le richieste di proroga,

- o debitamente giustificate dal beneficiario
- o e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata)
- o nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata),

dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Non sono, comunque, ammissibili richieste di proroga dell'attuazione della SSL oltre il 31/12/2023.

9. Controlli sulle operazioni

Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL in caso di progetti a regia. Tale controllo comprende due fasi:

a) verifica amministrativa

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-list, della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:

- la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
- la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
- il periodo di ammissibilità delle spese;
- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l'adeguatezza della documentazione.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti, assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte delle amministrazioni in questione.

La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.

La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco

Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.

Le verifiche in loco sono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.

La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella quale deve essere precisato:

- oggetto del controllo;
- sede e orario del controllo;
- soggetto/i incaricato/i del controllo;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile amministrativo, ecc.);
- elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.

Al fine della vigilanza l'Ol e il GAL possono effettuare controlli in itinere, durante l'esecuzione degli interventi.

10. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'Ol, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo al Responsabile di Priorità/Capo, il quale esprime altresì le relative motivazioni.

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri

- **entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione**
oppure
- **3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione,**

l'attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.

La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.

La rinuncia comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede accertamento finale;
- in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell'importo ammesso;
- violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
- per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica dell'Avviso;
- per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione ovvero per esito negativo dei controlli;



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. *Responsabilità dei beneficiari* del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:

- a) l'emblemata dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5.



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

12. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex post

In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

- le imbarcazioni da pesca non possono essere cadute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
- la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5 (cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
- non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca professionale;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità dell'operazione ed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione
- non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro **dieci anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

13. Ricorsi amministrativi

Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:



Disposizioni attuative generali
della Misura 4.63 e della Misura 4.64 – Ver. 2
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:

1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

14. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a:

- PO FEAMP 2014/2020
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020
- Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (versione 3)
- Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL" e del bando pubblico a valere sulle sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 19/01/2017, e ss.mm.ii.;
- Disposizioni Generali e Specifiche e/o decisioni del Comitato Tecnico Regionale Intersettoriale alla SSL di riferimento;
- Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

15. Allegati

Sono allegati alle presenti Disposizioni attuative e ne fanno parte integrante i seguenti documenti:

1. **Piste di Controllo** - Operazioni dei Gruppi d'Azione Locale (GAL) che operano nel FEAMP





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

APPENDICE 4

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

PISTE DI CONTROLLO

- a) Operazioni a regia: erogazione del sostegno ai singoli beneficiari
- b) Operazioni a titolarità
- c) Erogazione del sostegno ai GAL e ai beneficiari di interventi del Piani d'Azione Locale





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

PISTE DI CONTROLLO

OPERAZIONI A REGIA

EROGAZIONE DEL SOSTEGNO AI SINGOLI BENEFICIARI

Allegato alla Ver. 3 del 18/07/2019 della Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE ISTRUTTORIA


Pagina 2 di 12

286



PO FEAMP
2014 - 2020


SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI
Erogazione del sostegno a circuiti beneficiari
MISURE PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO EHA dentro luogo a fondo di attuazione/attività pubbliche




PO FEAMP
2014 - 2020

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di situazione/Avviso Pubblico



PO FEAMP
2014 - 2020



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE PAGAMENTI

Pagina 6 di 12

290




PO FEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico




PO FEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico




PO FEAMP
2014 - 2020

SALE BALDO FINALE

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari


Misista prevista del Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico




PO FEAMP
2014-2020

VARIANTE

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico







UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

**PISTE DI CONTROLLO
OPERAZIONI A TITOLARITA'**

Allegato alla Ver. 3 del 18/07/2019 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia




**PO FEAMP
2014 - 2020**


SEZIONE ISTRUTTORIA




PU PLAMP
2014 - 2020





PIU ILLUMI
2014 - 2020







PO FEAMP
2014 - 2020






PO FEAMP
2014 - 2020







PU FLAMP
28/14 - 2028




PO FEAMP
2014 - 2020







PU FEAMP
2014 - 2020




PO FEAMP
2014 - 2020



PJ FLAMP
2014 - 2020




PO FEAMP
2014 - 2020




**PO FEAMP
2014 - 2020**





PO F-LAMP
2014 - 2020



			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE PUGLIA	

PISTE DI CONTROLLO

OPERAZIONI DEI GRUPPI D'AZIONE LOCALE (GAL) CHE OPERANO NEL FEAMP

EROGAZIONE DEL SOSTEGNO AI GAL E AI BENEFICIARI DI INTERVENTI DEI PIANI D'AZIONE LOCALE

Allegato alla Ver. 3 del 18/07/2019 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia



PO FEAMP
2014 - 2020


SEZIONE ISTRUTTORIA

Pagina 2 di 22

321




PO FEASRD
2014 - 2020



PO FEAMP
2014 - 2020


SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI A TITOLARITÀ*

Esposizione del progetto a singoli beneficiari
Minuta inviata dal Piano d'Azione Locale alla Regione Puglia ed operazioni a titolarità



PO FEAMP
2014 - 2020

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI A BANDI
Esposizione del sottoprogramma ai singoli beneficiari
Misure private del Piano d'Azione Locale che danno luogo ad Avvisi Pubblici



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

Pagina 7 di 22

326



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE PAGAMENTI

Pagina 8 di 22



PO FEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari


Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad operazioni a filiera

Attività	GAL	Responsabile di Progetto	Responsabile di Racordo e situazione PO FEAMP	Dirigente Servizio	Funzionale Revisione	Riferente AUS	Autenti di Gestione PSR	Sezione Bilancio e ragionali / Ragioni regionali
Operazione Documentazione	Documento	Documento Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento
Creazione	Erogazione	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento
Interessi alla validazione intermedia di monitoraggio	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento



PO TEAMP
2014 - 2020


SAL E SALDO FINALE CAI
Erogazione del sostegno a servizi SmerchLark
Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad interventi di tipo



PO FEAMP
2014-2020

VARIANTE GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad operazioni a titolarità



PO FEAMP
2014-2020

PROROGA GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad operazioni a titolarità



Attività	Beneficiari	Gruppo di Lavoro PO FEAMP/PSR Puglia	Responsabile di Priorità/Capo	Responsabile di Record e attuazione PO FEAMP	Dirigente Servizio	Referente AdG
Presentazione istanza di Proroga	Istanza					
Attribuzione identificativa di protocollo			Protocollo			
Valutazione della richiesta di Proroga	Documentazione integrativa richiesta ELENCO INQUIRITI Rivisio integrativi	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA	Predesinazione atto di approvazione Proroga Predesinazione atto di rifiuto		Proposta di concessione Proposta di rifiuto proroga	Determinazione di concessione proroga Determinazione di rifiuto proroga
Comunicazione al beneficiario	Comunicazione					
Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio			Inserimento in SIFA			




PO FSEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO DAL

Engagement del sottiglio a singoli beneficiari

Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad operazioni e risultati



POI FEAMP
2014 - 2020

LICQUIAZIONE ANTICIPO GAL

Erogazione del sostegno a progetti beneficiari

Misure previste dal Piano d'Azione Locale che danno luogo ad operazioni a beneficiari e benefici




ADVIS	Beneficiario	GAL	Responsabile di Progetto/ capo gruppo/ beneficiario POI/ FEAMP	Responsabile di Licenziamento/ gruppo/ beneficiario POI/ FEAMP	Dispositivo Sostegno	Fondo/Fonte Beneficaria	Modalità di erogazione	Adempimenti di Gestione POI	Indirizzo Internet di riferimento regionale
Numero per ogni progetto/ beneficiario/ operazione									



PO FEAMP
2014-2020

VARIANTE GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico



PO FEAMP
2014-2020

VARIANTE GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico



Attività	Beneficiari	GAL	Gruppo di Lavoro PO FEAMP/PSR Puglia	Responsabile di Priorità/Capo	Responsabile di Ricordo e attuazione PO FEAMP	Dirigente Service	Referente AdG
Comunicazione ai beneficiari	Comunicazione	Nota per conoscenza					
Apertura alle procedure amministrative di monitoraggio				Inserimento in SIPA			



PO FEAMP
2014-2020

Proroga GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico



Attività	Beneficiari	GAL	Gruppo di Lavoro PC FEAMP/PSR Puglia	Responsabile di Priorità/Capo	Responsabile di Racordo e attuazione PO FEAMP	Dirigente Servizio	Referente AdG
Presentazione istanze o Viste	Documenti: Istanza						
Atribuzione identificativo di protocollo	Documentazione: Documentazione presentata richiesta						
Verifica e conformità di tutti le documentazione presentata, in particolare verifica la regolare sottoscrizione del parte del Ente Garante e del Contratto di Assistenza	Documentazione: Invio integrazioni		Decisione: Variazione della richiesta di Proroga	Procedura: Procedura			
Validazione richieste approvazione e verifica delle condizioni dei requisiti soggettivi			Ente regione	Ente regione: Verifica della richiesta			
Emisione del rimbors e della check list e invio istanze al FMOG e per concessione al FMOG PSR Puglia				Procedura: Ricezione Validata di richiesta a check list			Ente di Implementazione a FMOG e FMOG PSR per concessione
Validazione delle richieste di rimborso				Procedura: Procedura finale di approvazione proroga		Procedura: Proposta di concessione	Decisione: Determinazione di concessione proroga
				Procedura: Procedura finale di rigetto		Procedura: Proposta di rigetto proroga	Decisione: Determinazione di rigetto proroga



PO FEAMP
2014-2020

Proroga GAL

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico



Attività	Beneficiari	GAL	Gruppo di Lavoro PD FEAMP/PSR Puglia	Responsabile di Priorità/Capo	Responsabile di Ricordo e attuazione PO FEAMP	Dirigente Service	Relante AdG
Comunicazione al beneficiario	Comunicazione	Nota per conoscenza					
Regolamento atti nelle procedure informali al monitoraggio				Inserimento in SIPA			

